

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

584° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 24
2 ^a - Giustizia	» 57
3 ^a - Affari esteri	» 74
4 ^a - Difesa	» 79
5 ^a - Bilancio	» 85
6 ^a - Finanze e tesoro	» 89
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 90
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 105
10 ^a - Industria	» 136
11 ^a - Lavoro	» 139
12 ^a - Igiene e sanità	» 144

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 8
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	» 20

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera)	Pag. 23
--	---------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	145
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	»	154
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	156

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	159
Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace	»	161

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	163
--	------	-----

CONVOCAZIONI	Pag.	172
------------------------	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 16,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Seguito dell'esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Antonio Domenico Pasinato, per il reato di cui agli articoli 81 e 594, primo comma, del codice penale (ingiuria)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 3 maggio scorso.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CONSOLO e FALCIER ed il presidente CREMA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento a carico del senatore Pasinato, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva quindi all'unanimità la proposta messa ai voti dal Presidente ed incarica il senatore Consolo di redigere la relazione per l'Assemblea.

Esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli, per il reato di cui agli articoli 594, primo, terzo e quarto comma del codice penale (ingiuria); 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa); 30, commi 4 e 5 della legge 6 agosto 1990, n. 223; 81 del codice penale

Il PRESIDENTE comunica che in data 14 aprile 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 10, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Roberto Castelli con riferimento al procedimento penale n. 020440/04 R.G.PM pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Il Senato, su conforme parere della Giunta, il 30 giugno 2004 ha dichiarato – su richiesta del senatore Roberto Castelli – l'insindacabilità delle medesime dichiarazioni, da lui rese il 18 marzo 2004, nella trasmissione televisiva Rai «Telecamere», ed oggetto di una citazione del 13 aprile 2004 per risarcimento danni, ad iniziativa del deputato Oliviero Diliberto.

Poiché le deliberazioni del Senato concernono i fatti, e non i procedimenti, conformemente alla prassi consolidata non c'è luogo a deliberare; richiede quindi mandato di rispondere al Presidente del Senato facendo rinvio alla deliberazione già assunta sul medesimo fatto il 30 giugno 2004 dall'Assemblea del Senato, precisando che essa deve intendersi applicabile anche al procedimento penale ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n. 140 del 2003.

La Giunta prende atto che non vi è luogo a deliberare perché la richiesta concerne fatti per i quali il Senato si è già pronunciato ed incarica il Presidente di darne comunicazione al Presidente del Senato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente CREMA richiede mandato a dare seguito all'autorizzazione concessa dal Presidente del Senato il 6 marzo 2002 in ordine allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul sistema delle immunità parlamentari.

Dopo un intervento del senatore FALCIER, la Giunta conferisce unanime al Presidente il mandato richiesto, incaricandolo di stilare il programma dettagliato dei sopralluoghi a Parigi, Londra e Berlino da inviare alla Presidenza del Senato.

I senatori FALCIER, PIROVANO e SCARABOSIO si soffermano poi sulle divergenti prassi applicative che usualmente si verificano ai varchi aeroportuali.

Il presidente CREMA si riserva di fornire alla Giunta un'informativa più dettagliata degli sviluppi istituzionali della questione, quando la Presidenza del Senato offrirà in proposito alla Giunta elementi nuovi.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Mantovano e Saponara.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2953) *Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(44) *CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»*

(488) *CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(987) *Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1113) *GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti*

(1322) *PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(2599) *BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2922) DATO. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2985) CAVALLARO ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

– e petizioni nn. 783, 21, 185, 499 e 762 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il sottosegretario di Stato MANTOVANO esprime parere favorevole sugli emendamenti 44.1, 44.2, 46.1 e parere contrario sugli emendamenti riferiti agli articoli 47 e 48.

Si passa all'esame dell'articolo 49.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 49.2, sottolinea come tale proposta emendativa proponga una riscrittura dell'articolo 73 del testo unico sulle tossicodipendenze ispirata essenzialmente dalla finalità di circoscrivere l'area dell'illeceità penale alle sole condotte finalizzate al commercio di sostanze stupefacenti, escludendone quelle volte al semplice uso personale delle medesime. La scelta sottesa all'emendamento si contrappone quindi nettamente a quella che ispira il testo proposto dal Governo, intendendo piuttosto salvaguardare l'esito del *referendum* del 1993 in occasione del quale la volontà del corpo elettorale si espresse inequivocabilmente nel senso dell'esclusione della sanzione penale per l'uso personale di sostanze stupefacenti. Al riguardo il senatore Zancan non si nasconde che la soluzione contenuta nella proposta emendativa, continuando a distinguere l'area dell'illecito penale a seconda che la detenzione sia o non sia volta al commercio delle sostanze stupefacenti, ripropone i problemi talvolta già evidenziati dall'attuale prassi giurisprudenziale dove in alcuni casi l'attività di commercio è desunta in via presuntiva – ad esempio facendo leva su elementi come la quantità e il confezionamento delle sostanze – con esiti sul piano applicativo che non possono non suscitare perplessità. Tali perplessità potrebbero però essere facilmente evitate mediante una diversa e già oggi possibile impostazione delle attività di indagine che privilegiasse acquisizioni probatorie di diverso tipo, quali in primo luogo la documentazione relativa alla situazione reddituale e bancaria dell'indagato.

Sotto un diverso punto di vista, tornando a prendere in considerazione le modifiche proposte dal Governo all'articolo 73 del citato testo unico, non può non rilevarsi con stupore la contraddizione esistente tra un intervento riduttivo dei minimi edittali – che si risolve essenzialmente

in un trattamento meno severo per le condotte di maggiore gravità – e l'inclusione nell'area dell'illiceità penale di un'ampia fascia di condotte di mera detenzione, che si risolve invece in un'appesantimento del trattamento sanzionatorio per fatti obiettivamente di minor rilievo.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) aggiunge la sua firma all'emendamento 49.1 e, intervenendo in sede di illustrazione di tale emendamento nonché degli emendamenti 49.10 e 49.11, sottolinea come queste ultime due proposte emendative siano volte ad intervenire sul capoverso 1-*bis* introdotto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49. In particolare ritiene che la formulazione proposta sul punto dal Governo susciti perplessità dal punto di vista del rispetto dei principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie incriminatrici laddove la stessa fa riferimento a modalità di presentazione delle sostanze tali da far sì che le stesse «appaiono» destinate a terzi. L'uso del verbo «apparire» implica infatti un margine di opinabilità che sembra non condivisibile ed inopportuno nella materia penale.

Passando ad illustrare l'emendamento 49.1, soppressivo dell'articolo 1, il senatore Fassone si sofferma più in generale su quelle che gli appaiono le due criticità di fondo dell'intervento proposto dal Governo sull'impianto sanzionatorio del testo unico sulle tossicodipendenze. Da un lato, infatti, l'estensione dell'area dell'illecito penale alle condotte di mera detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quella indicata nella tabella I pone un problema di compatibilità con il principio della riserva di legge sancito dall'articolo 25 della Costituzione nel momento in cui si prevede che, tramite un decreto del Ministro della salute, è possibile il completamento e l'aggiornamento della predetta tabella. Pur dovendosi rilevare che un rinvio allo strumento del decreto ministeriale era contenuto anche nella normativa previgente il *referendum* del 1993, nel caso di specie deve però evidenziarsi come il sistema delineato nella proposta del Governo non inserisce nella previsione legislativa l'indicazione di parametri oggettivi per la predisposizione del decreto ministeriale in grado di ricondurre il ruolo di integrazione del precetto penale mediante tale strumento, entro limiti compatibili con il principio di legalità.

Per altro verso, l'attenzione va richiamata sul fatto che il complessivo sistema sanzionatorio di tipo amministrativo delineato nei nuovi articoli 75 e 75-*bis* del testo unico sulle tossicodipendenze, in particolare con riferimento alle prescrizioni applicabili nelle ipotesi di cui al menzionato articolo 75-*bis* e alla connessa previsione di sanzioni penali per la violazione di tali prescrizioni, comporta inequivocabilmente il rischio concreto che l'applicazione della nuova normativa determini un vero e proprio «epilogo carcerario di massa», accompagnato altresì da un elevato tasso di arbitrarietà nella individuazione delle condotte che verranno effettivamente perseguite, poiché a fronte dell'abnorme estensione dell'area della punibilità rimarranno invariate le risorse umane e materiali impegnate sul fronte del contrasto della tossicodipendenza. La conseguenza inevita-

bile sarà che gli organi di polizia operanti in questo ambito saranno inevitabilmente costretti a fare delle scelte.

Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti 49.5, 49.6, 49.18, 49.20, 49.21, 49.23, 49.25 e 49.26, il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) evidenzia come l'esito del referendum del 1993, consistente nell'abrogazione delle norme riguardanti la punibilità del consumo e della detenzione, nonché la nozione di dose media giornaliera, abbia avvicinato la legislazione italiana agli ordinamenti della maggioranza dei paesi avanzati, correggendo un sistema repressivo che aveva portato, nel periodo 1990-1993, ad un abnorme aumento delle carcerazioni per reati connessi alla droga. Il disegno di legge in esame tende a riproporre gli errori del passato, ponendosi in controtendenza rispetto ai percorsi già intrapresi in numerosi Stati, dove la lotta alla droga si basa correttamente sulla lotta al traffico, sulla prevenzione, sulla cura e sul recupero, con esiti altamente positivi, come la riduzione fino ad un terzo della mortalità da eroina. Sottolinea quindi la pericolosità dell'equiparazione, attuata dal disegno di legge in esame, delle droghe leggere con sostanze fortemente nocive, in quanto suscettibile di indurre nei consumatori meno informati l'idea erronea che le diverse sostanze stupefacenti comportino gli stessi rischi. Tale equiparazione, così come i limiti quantitativi riportati nelle tabelle allegate al disegno di legge n. 2953, posti senza tener in alcun conto elementi quali la purezza, la potenza ed il fattore soggettivo, non è accettabile in quanto del tutto priva di scientificità.

Interviene il senatore BOBBIO (*AN*), il quale considera le opinioni espresse dai rappresentanti dell'opposizione nel corso del dibattito sintomatiche di una persistente mentalità eccessivamente tollerante nei confronti della criminalità comune, che ha indotto in passato a demolire il sistema penalistico di lotta alla droga, senza predisporre alcuna valida alternativa. In particolare, osserva come le forze di opposizione continuino a muoversi nella prospettiva di sacrificare la funzione general-preventiva della pena immolandola sull'altare della finalità rieducativa della medesima, ponendo in tal modo l'attenzione unicamente sui consumatori attuali di droga e trascurando il più importante aspetto della prevenzione, che riguarda specificamente le fasce di età più giovani. Proprio la previsione di una sanzione penale, a suo parere, comporta l'effetto di scoraggiare i giovani dall'iniziare a fare uso di stupefacenti. Sostiene quindi che ai fini di un'efficace lotta al commercio di stupefacenti l'ordinamento deve contemplare mezzi repressivi destinati tanto ai trafficanti quanto ai consumatori, senza discriminare tra consumatori di sostanze di diverso tipo, al fine di porre in evidenza l'illiceità dell'uso di qualsiasi droga, restando al giudice, posto di fronte al caso concreto, il compito di graduare con ragionevolezza le pene. Osserva infine che la precisione e la coerenza caratterizzanti il disegno di legge in esame, rispetto alla questione del possesso e delle quantità, sono volte a correggere le perniciose tendenze di certa giurisprudenza che, esorbitando dal proprio ufficio, non ha riconosciuto la sussi-

stenza della colpevolezza in casi di detenzione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti in mancanza di prova di destinazione ad uso di terzi.

Il senatore TIRELLI (*LP*) ed il senatore TREDESE (*FI*), relatori rispettivamente per la Commissione giustizia e la Commissione igiene e sanità, danno per illustrati gli emendamenti 49.12, 49.27 e 49.22.

Il senatore CALVI (*DS-U*) reputa la logica dell'indiscriminata penalizzazione del tutto inefficace ai fini della prevenzione, rispetto ai quali le esperienze straniere attestano che la politica della riduzione del danno è ben più fruttuosa della mera repressione. Rileva quindi il dato patologico di un'eccessiva presenza di tossicodipendenti nella popolazione carceraria, attualmente pari al 27,7 per cento, ed esprime perplessità in merito al sistema sanzionatorio previsto dall'Atto Senato n. 2953, che considera contraddittorio in quanto eccessivamente severo nei confronti del consumatore e comparativamente leggero nei confronti dei trafficanti.

I restanti emendamenti all'articolo 49 vengono quindi dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2953**Art. 49.****49.1**

MARITATI, CALVI, AYALA

*Sopprimere l'articolo.***49.2**

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 49.**

1. L'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:

"Art. 73. – (*Vendita di sostanze stupefacenti*). – 1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17 detiene sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14 al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, al fine di trarne profitto cede illecitamente le sostanze o le preparazioni indicate al comma 1 è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.

3. Le pene di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque al fine di cederle a terzi e di ricavarne un profitto coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da sei

mesi a tre anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da tre a un anno e della multa da euro 500 a euro 2.500, se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dal citato articolo 14.

6. Se il responsabile dai fatti di cui ai commi 1 e 4 è tossicodipendente, come certificato da una struttura pubblica in base ad adeguata anamnesi, si applicano, comunque, le pene di cui al comma 5.

7. Nei casi di cui al comma 6, quando i fatti sono di lieve entità ai sensi del comma 5, se si presume che l'ulteriore svolgimento del procedimento, nonché la successiva esecuzione delle pene detentive previste, pregiudicano lo svolgimento di interventi riabilitativi dalla tossicodipendenza nei confronti dell'interessato, il giudice, sentite le parti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto"».

49.4

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, LONGHI, BISCARDINI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 1, le parole: "con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 50.000"».

49.5

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, sopprimere le parole: «di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14», e in fine aggiungere le seguenti: «se si tratta di sostanze rientranti nella sezione A della tabella I prevista dall'articolo 14, e con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro 5.000 a euro 100.000 se si tratta di sostanze rientranti nella sezione B della tabella I prevista dall'articolo 14».

49.6

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, dopo le parole: «alla tabella I» inserire le seguenti parole: «, sezione A».

49.7

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1 dell'articolo 73 ivi richiamato, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «quattro».

49.8

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

49.9

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis dell'articolo 73 ivi richiamato, dopo le parole: «o comunque illecitamente detiene», aggiungere le seguenti: «, al fine di cederle ad altri».

49.3

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dell'articolo 73, ivi richiamato, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella necessaria all'uso esclusivamente individuale».

49.10

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis ivi introdotto, lettera a) sopprimere le parole: «risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico, ovvero che».

49.11

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis lettera a), sostituire la parola: «appaiono» con le seguenti: «vi è fondato motivo di ritenere che siano».

49.12

TIRELLI, TREDESE, relatori

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis ivi introdotto, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prescritto», inserire le seguenti: «In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà».

49.13

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, BETTONI BRANDANI, BISCARDINI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Le pene previste dal comma 1 si applicano anche:

a) nei confronti di chi, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1;

b) nei confronti di chi coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione"».

49.27TIRELLI, TREDESE, *relatori*

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «al comma 2» fino a: «sono soppresse» con le seguenti: «al comma 2, le parole: "o le preparazioni indicate nel comma 1"» sono sostituite dalle seguenti: "o i medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14"».

49.14

CALVI, MARITATI, DI GIROLAMO, BISCARDINI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

»f) i commi 3, 5 e 7 sono abrogati».

49.15

CALVI, MARITATI, LONGHI, BISCARDINI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

»f) al comma 4 le parole "la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni" sono sostituite con le seguenti: "la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a 25.000 euro"».

49.16

MARITATI, CALVI, LONGHI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso 5.

49.17

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, lettera f), al capoverso 5 dell'articolo 73 ivi richiamato, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

49.18

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera f), al capoverso 5, aggiungere le parole: «se la condotta riguarda una delle sostanze rientranti nella sezione A della tabella I, e della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da 1.000 euro a 10.000 euro se la condotta riguarda una delle sostanze rientranti nella sezione B della tabella I».

49.19

CAVALLARO, ZANCAN, MALABARBA

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis dell'articolo 73 ivi richiamato, sopprimere le parole: «Nell'ipotesi di cui al comma 5».

49.20

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis, sostituire le parole: «all'articolo 73» con la seguente: «al».

49.21

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «articolo 73, comma 1-bis,», inserire le seguenti: «nonché ai reati commessi in conseguenza del suo stato di tossico dipendente».

49.22

TIRELLI, TREDESE, relatori

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis, primo periodo, dopo le parole: «sostanze stupefacenti e di sostanze», inserire la seguente: «psicotrope».

49.23

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis, dopo le parole: «e di sostanze» inserire la parola: «psicotrope».

49.24

BAIO DOSSI, CAVALLARO

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis primo periodo, sostituire le parole da: «quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste», fino alla fine del comma, con le seguenti: «l'affidamento al Servizio Sociale secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 94, oppure può disporre l'affidamento in prova presso le strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116, previo consenso delle stesse, per seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o altro programma educativo anche predisposto dal Servizio Pubblico».

49.25

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: «in caso di violazione» inserire le parole: «grave o ripetuta».

49.26

FASSONE, MARITATI, DI GIROLAMO, CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo

Al comma 1, lettera g), capoverso 5-bis, quarto periodo, dopo le parole: «ripristino della pena sostituita» aggiungere le parole: «detratto il periodo nel quale è stato prestato il lavoro di pubblica utilità».

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

PONTONE

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2202) PEDRIZZI. – *Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione*

(2680) PASSIGLI ed altri. – *Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere*

(2759) CAMBURSANO ed altri. – *Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari*

(2760) CAMBURSANO ed altri. – *Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari*

(2765) MANZIONE. – *Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari*

(3308) PETERLINI ed altri. – *Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento*

– e **petizione n. 808** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore D'AMICO (*Mar-DL-U*), il quale dichiara che la propria parte politica giudica negativamente il ritardo accumulato nell'elaborare misure legislative in materia di tutela del risparmio, rispetto all'esigenza di apprestare interventi immediati a seguito del verificarsi delle recenti gravi crisi finanziarie. Eccezion fatta per il recepimento della direttiva comunitaria sugli abusi di mercato, infatti, non è stata sinora introdotta alcuna disposizione relativa al settore del risparmio e tale inerzia è da attribuirsi all'emergere nell'ambito delle forze di maggioranza di dissidi e divergenze, concernenti anche problematiche non direttamente attinenti l'assetto del mercato finanziario.

Ciò premesso, l'oratore passa ad analizzare il disegno di legge, che giudica nel complesso positivamente, pur evidenziando taluni profili meritevoli di ulteriore approfondimento, sui quali preannuncia la presentazione di emendamenti da parte della propria parte politica.

Un primo rilievo – di estrema importanza – riguarda le disposizioni concernenti il reato di falso in bilancio, che giudica palesemente insufficienti a tutelare il bene pubblico della chiarezza e veridicità dei documenti contabili delle imprese che fanno appello al pubblico risparmio, richiamando in proposito le differenti normative adottate all'estero. In tale ambito, la valutazione è invece positiva per quanto riguarda l'introduzione della responsabilità penale dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ragion per cui auspica il mantenimento delle relative norme, che costituiscono un apprezzabile elemento di novità.

Parimenti condivisibili, a giudizio dell'oratore, appaiono le disposizioni in materia di governo societario, che segnano un progresso nell'ambito della tutela delle minoranze azionarie. Ritiene tuttavia che tali norme, che hanno dato esiti soddisfacenti dal punto di vista applicativo nelle grandi società ad azionariato diffuso derivanti da privatizzazioni, debbano trovare applicazione integrale soltanto con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, attenuando quindi le prescrizioni concernenti le società piccole e medie.

Riguardo le disposizioni in materia di concessione di credito in favore di azionisti e di obbligazioni di esponenti bancari, pur giudicando favorevolmente l'introduzione di regole maggiormente stringenti sul conflitto di interessi tra istituti di credito e relativi azionisti, – ritenendo quindi condivisibile l'obiettivo della norma – reputa la disciplina suscettibile di miglioramenti. Osserva, infatti, che l'articolo 8 del disegno di legge introduce una normativa estremamente rigorosa, secondo schemi rigidi, suscettibili pertanto di essere elusi. Meglio sarebbe, allora, introdurre una disposizione elastica che individuasse espressamente, quale bene pubblico da tutelare, la neutralità di condotta degli istituti di credito nell'erogazione del credito scongiurando le indebite ingerenze che gli azionisti delle medesime banche potrebbero esercitare per ottenere comunque finanziamenti. L'elasticità della disposizione verrebbe poi garantita dall'affidare all'Autorità di vigilanza il compito di garantire la correttezza e la legalità dei comportamenti.

Si sofferma poi sulle norme in materia di depositi giacenti presso le banche, osservando che l'articolo 14 del disegno di legge presenta aspetti criticabili e rischia di risultare inefficace: in primo luogo, in quanto determinerebbe costi consistenti a carico degli istituti di credito, con il rischio di una traslazione degli stessi a carico dei clienti, in secondo luogo poiché presenta profili di delicatezza in relazione alla tutela della riservatezza dei dati. Auspica pertanto l'elaborazione di una diversa soluzione normativa che qualifichi i depositi bancari giacenti non quali oggetto di un diritto di credito ma di un diritto reale di proprietà, in quanto tale imprescrittibile, con un onere di custodia da parte delle banche: in tal modo si introdurrebbe una disciplina meno complessa, senza ulteriori costi a carico delle banche e dei risparmiatori.

Esprime quindi una valutazione complessivamente positiva sulle disposizioni in materia di revisione contabile delle società, salva l'opportunità di apportare limitate modifiche di dettaglio; in tema di circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e di obblighi informativi conseguenti, pur condividendo la finalità di evitare il ripetersi di episodi di collocamento presso il pubblico di titoli destinati a investitori professionali e di garantire la corretta informativa sulla rischiosità degli investimenti, osserva che l'articolo 11 introduce un regime eccessivamente vincolistico. Infatti, la contestuale previsione di limiti all'entità delle emissioni obbligazionarie, dell'obbligo di redazione di un prospetto informativo e della garanzia di solvenza appare stringente al punto tale da rischiare di scoraggiare il ricorso ai titoli di debito da parte delle imprese italiane, con la negativa conseguenza di incentivare il ricorso delle stesse ad altri canali di finanziamento e di ridurre le possibilità di investimento per i risparmiatori.

Riterrebbe pertanto preferibile la previsione di una disciplina che si incentrasse su di un numero minore di prescrizioni e che, pur garantendo la trasparenza del mercato e le istanze di tutela degli investitori, non rischiasse di pregiudicare un importante segmento del mercato finanziario.

Conclude ribadendo il valore decisivo delle modifiche in senso restrittivo da apportare alla disciplina del reato di falso in bilancio.

Il presidente PONTONE, non essendovi ulteriori iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

22^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato
RONCONI

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONGIUNTE

Il presidente RONCONI informa che il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno ha comunicato la propria impossibilità a partecipare alla odierna seduta delle Commissioni congiunte 9^a e XIII, sull'attuale situazione dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

Informa inoltre di aver già acquisito la disponibilità del Ministro a svolgere la prevista audizione nel corso della prossima settimana, in una data da concordarsi successivamente.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

La seduta termina alle ore 14,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 18 MAGGIO 2005

516^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SALERNO (AN) sollecita l'avvio dell'esame dei disegni di legge nn. 736 e 927, sul riconoscimento della lingua dei segni italiana, volti a promuovere la piena integrazione delle persone affette da sordità.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di inserire nell'ordine del giorno dei lavori per la prossima settimana l'esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 736 e 927.

IN SEDE REFERENTE

(3400) *Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore* (Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 maggio, con l'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il presidente PASTORE annuncia che il Governo ha comunicato il ritiro degli emendamenti 2.0.17, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15 e 2.0.16.

Il presidente PASTORE ritira inoltre gli emendamenti 1.0.1 (testo 2), 2.0.7, 2.0.8 (testo 2), 2.0.9 (testo 2), 2.0.10 (testo 4) e 2.0.11 (testo 2).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.6 viene posto ai voti ed è respinto. In assenza dei proponenti,

gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono dichiarati decaduti, mentre l'emendamento 1.500 è posto ai voti e risulta approvato.

In attesa del parere della Commissione bilancio, l'emendamento 1.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta, è accantonato, mentre con distinte votazioni sono respinti gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, nonché l'emendamento 2.7; dopo che l'emendamento 2.3 è stato dichiarato decaduto in assenza del proponente, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e accolto.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.8 e 2.9, mentre è approvato l'emendamento 2.500.

Accantonati gli emendamenti 2.0.6 e 2.0.4, l'emendamento 2.0.5 è posto ai voti e approvato.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 2.0.2 (testo 2), 2.0.3, 2.0.12 e 2.0.1, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Interviene quindi il senatore STIFFONI (*LP*), il quale dichiara che si riserva di trasformare in ordine del giorno per la discussione in Assemblea gli emendamenti 2.4 e x1.0.1, già ritirati nella precedente seduta.

In considerazione dell'esigenza di attendere il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati, il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente l'esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi temporaneamente sospeso.

(553-1658-1712-1749-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cuffaro; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri

(2156) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *PETERLINI ed altri.* – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali*

(2804) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *GIOVANELLI ed altri.* – *Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile*

(3288) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA.* – *Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge costituzionale in titolo, che, a suo

avviso, non costituiscono un miglioramento del testo approvato dal Senato nel settembre del 2003. Da un lato, infatti, ritiene inopportuno inserire nell'articolo 9 della Costituzione ogni riferimento a concetti, quale quello di ecosistema o di biodiversità, suscettibili di essere rapidamente superati; dall'altro, considera preferibile evitare di introdurre nella Carta costituzionale formulazioni del tutto generiche, quale l'interesse delle future generazioni, o pleonastiche, come il richiamo al rispetto degli animali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno

(3053) Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Il presidente PASTORE avverte che sono stati presentati nuovi emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2633, assunto come testo base per l'esame, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1936) EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 maggio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente PASTORE propone di fissare alle ore 18 di giovedì 26 maggio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonchè per la tutela del diritto d'autore

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il presidente PASTORE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti accantonati riferiti al disegno di legge in titolo. Peraltro, in considerazione dell'esigenza di concluderne l'esame, in assenza del rappresentante del Governo fa proprio e ritira l'emendamento 1.0.2 (testo 2), sottolineando che detta proposta emendativa è comunque presente tra quelle presentate per la discussione all'Assemblea e potrà essere in quella fase esaminata.

In assenza del proponente l'emendamento 2.0.6 è dichiarato decaduto. Con successive distinte votazioni sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 2.0.4, 2.0.2 (testo 2), 2.0.3, 2.0.12 e 2.0.1.

La Commissione conferisce quindi al relatore Malan il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per la conversione in legge del decreto legge in titolo, con le integrazioni e le modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Inoltre, considerato che per la necessità di concludere l'esame non è stato possibile attendere il parere della Commissione bilancio, incarica lo stesso relatore di adeguare, integrare ovvero ritirare le proposte emendative, in conformità alle indicazioni che potrebbero essere formulate da quella Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3400

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.0.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Al direttore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2633**Art. 1.****01.1**

SCARABOSIO, MAFFIOLI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. All'articolo 42, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1.1) l'alinnea è sostituito dal seguente: "Il consiglio ha competenza sui seguenti atti:";

1.2) la lettera *a*) è sostituita dalla seguente: "*a*) statuti e regolamenti dell'ente e delle aziende speciali nei quali il comune abbia la maggioranza";

1.3) alla lettera *b*) dopo la parola: "urbanistici", sono inserite le seguenti: "ivi compresi quelli attuativi";

1.4) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente: "*h*) assunzione di mutui, approvazione di progetti di opere pubbliche di importo superiore a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri, emissione di prestiti obbligazionari";

1.5) la lettera *l*) è sostituita dalla seguente: "*l*) acquisti, alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, superiori a 250.000 euro per i comuni sotto i 3.000 abitanti, a 500.000 euro per gli altri".

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le competenze del consiglio di cui al presente articolo non possono essere derogate, né delegate neppure in forza dello statuto o di altri atti dello stesso consiglio"».

01.2

SCARABOSIO, MAFFIOLI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. L'articolo 48, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"3. Spetta inoltre alla Giunta la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e di quelli di collaborazione esterna, nel rispetto degli articoli 109 e 110 e di ogni altra norma statutaria e regolamentare."».

01.3

SCARABOSIO, MAFFIOLI

*All'articolo 1, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. All'articolo 48, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le delibere di Giunta, quando almeno la metà dei consiglieri ne faccia richiesta entro tre giorni dalla loro affissione all'albo comunale, sono illustrate e discusse innanzi al consiglio comunale, ferma restando la facoltà della Giunta, a seguito della discussione, di confermare o revocare il provvedimento."».

01.100FALCIER, *relatore**Prima dell'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 45, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Si procede altresì alla temporanea sostituzione di cui al comma 2 nel caso di sospensione dalla carica di consigliere di cui all'articolo 64, comma 2";

b) all'articolo 64, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso di diritto dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina. Si applica il comma 2-*bis* dell'articolo 45"».

01.200FALCIER, *relatore**Prima dell'articolo, premettere il seguente:***«Art. 01.**

1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso di diritto dalla carica di consigliere all'atto di accettazione della nomina. Si applica il comma 2-*bis* dell'articolo 45"».

01.302

MONTI, CARRARA

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

Conseguentemente:

Alla rubrica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sopprimere le parole: "Limitazione dei mandati"».

01.301

MONTI, CARRARA

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Al comma 3, dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere infine le seguenti parole: "e in ogni caso per i sindaci di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti."».

01.300

MONTI, CARRARA

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci di comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti."».

1.9

GIARETTA, BATTISTI

1.101

VITALI, BASSANINI, VILLONE

1.114

PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.102

VITALI, BASSANINI, VILLONE

1.104

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

1.1

PASTORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è soppresso l'ultimo periodo;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero dei voti validi, salvo quanto previsto nel comma 5.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40% dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. A parità di voti partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.";

d) alla fine del comma 7 le parole: "dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate" sono sostituite dalle seguenti: "dichiarazioni rese dai delegati di tutte le liste collegate anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 73, comma secondo, ultimo periodo.";

e) il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.".

2. All'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il primo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi."».

1.3

MAFFIOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È proclamato sindaco il candidato alla carica che ottiene almeno il 45 per cento dei voti validi."».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno il 35 per cento» con le seguenti: «almeno il 50 per cento più uno».

1.106

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «50 per cento più uno».

1.108

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» con il numero: «50».

1.109

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» con il numero: «49».

1.110

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» con il numero: «48».

1.111

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» con il numero: «47».

1.112

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» con il numero: «46».

1.113

PASSIGLI

Al comma 1, capoverso «articolo 72», sostituire il numero: «35» con il numero: «45».

1.100FALCIER, *relatore*

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. 1.All'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, è in primo luogo proclamato eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di sindaco che, fra quelli non risultati eletti, ha ottenuto il numero maggiore di voti validi e sia collegato a una lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso questi sia collegato a più liste, il seggio a lui spettante è detratto dai seggi complessivamente attribuito al gruppo di liste collegate."».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

1.103

VITALI, BASSANINI, VILLONE

1.105

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

1.4

MAFFIOLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È proclamato presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene almeno il 45 per cento dei voti validi."».

1.2

PASTORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi, salvo quanto previsto nel comma 7.";

b) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: "Qualora nessun candidato ottenga almeno il 40 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.";

c) nel comma 9, le parole "dei gruppi interessati" sono sostituite dalle seguenti: "di tutti i gruppi collegati anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 75, secondo comma.";

d) il comma 11 è sostituito dal seguente: "Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato più anziano di età."».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «almeno il 35 per cento» con le seguenti: «almeno il 50 per cento più uno».

1.107

BOCO, TURRONI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, capoverso 6, sostituire le parole: «35 per cento» con le seguenti: «50 per cento più uno».

1.120

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» con il numero: «50».

1.115

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» con il numero: «45».

1.116

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» con il numero: «46».

1.117

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» con il numero: «47».

1.118

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» con il numero: «48».

1.119

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire il numero: «35» con il numero: «49».

1.121

PASSIGLI

Al comma 2, capoverso «articolo 74», sostituire le parole: «il 35 per cento dei voti validi» con le seguenti: «il 40 per cento dei voti complessivi riportando il 50 per cento dei voti in almeno la metà dei collegi provinciali».

1.510

EUFEMI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola "10.000" è sostituita dalla seguente "5.000"».

1.505

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche: dopo la parola "nominano" sono aggiunte le parole "tra i consiglieri eletti"».

1.506

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi i seguenti commi 3 e 4.».

1.504

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il termine "annualmente" è sostituito con "semestralmente"».

1.503

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi i commi 2 e 3.».

1.502

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 le parole "di un qualsiasi comune" sono sostituite con le seguenti: "residenti rispettivamente nel comune e nella provincia"».

1.501

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi».

1.500

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppressi i commi 1, 2 e 3.».

1.509

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppresso il comma 2».

1.508

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 71, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "per sorteggio" sono aggiunte le seguenti "la rappresentanza della minoranza sarà prescelta tra le liste dei candidati sindaci che abbiano raggiunto almeno il 20% dei consensi. Nel caso in cui nessuna delle liste raggiunga tale percentuale, i posti saranno attribuiti alla lista che avrà avuto il maggior numero dei voti"».

1.507

MAFFIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 83 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo le parole "i consiglieri" sono aggiunte le seguenti parole: "e gli assessori"».

1.0.1

CAVALLARO, BATTISTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, contenente il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)

1. All'articolo 7, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, la lettera *b*) è abrogata».

1.0.2

BASTIANONI, BATTISTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o esterno all'ente.

2. Nei comuni di cui al comma 1 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti dei lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 196, 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministero dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.«

1.0.3

SCARABOSIO, MAFFIOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modifiche: "Dopo il comma 7 dell'articolo 107 è aggiunto il seguente:

7-bis. Il sindaco, in caso di inerzia o ritardo, da parte dei dirigenti o degli altri dipendenti, nell'adottare o revocare provvedimenti o atti di loro competenza, può fissare un termine perentorio entro il quale l'atto o il provvedimento deve essere adottato o revocato. Qualora l'inerzia permanga e, comunque, in caso di grave inosservanza della legge, delle norme statutarie o regolamentari o di direttive generali, che determina pregiudizio per l'interesse pubblico, il sindaco può avocare la competenza e provvedere in via sostitutiva."».

1.0.100

FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Nelle elezioni delle Camere non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni o simboli già utilizzati da partiti o gruppi politici per le elezioni delle stesse Camere o del Parlamento europeo, i cui eletti siano costituiti, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali, in gruppo parlamentare o in componente di gruppo riconosciuta, almeno in una delle assemblee elettive nazionali o europea.

2. Nelle elezioni comunali e provinciali, non è richiesta alcuna sottoscrizione:

a) per la presentazione di liste o di candidature ai sensi del comma 1;

b) quando, invece di ricorrere alla disposizione di cui alla lettera a), le liste o le candidature siano presentate, in nome dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1, prive di riferimenti ai rispettivi contrassegni o simboli, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito dal segretario o dal presidente del partito o gruppo politico;

3. I termini previsti dalla legge per la presentazione delle candidature e delle liste di candidati, nelle elezioni di cui al presente articolo, sono anticipati di sette giorni. Restano fermi i termini per la presentazione delle sottoscrizioni a sostegno delle candidature o delle liste di candidati. Se entro quest'ultimo termine non sono presentate le sottoscrizioni nel numero prescritto, le candidature o le liste di candidati si considerano non presentate.».

1.0.100 (testo 2)

FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Nelle elezioni delle Camere non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni o simboli già utilizzati da partiti o gruppi politici per le elezioni delle stesse Camere o del Parlamento europeo, i cui eletti siano costituiti, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali, in gruppo parlamentare o in componente di gruppo riconosciuta, almeno in una delle assemblee elettive nazionali o europea.

2. Nelle elezioni comunali e provinciali, non è richiesta alcuna sottoscrizione:

a) per la presentazione di liste o di candidature ai sensi del comma 1;

b) quando, invece di ricorrere alla disposizione di cui alla lettera a), le liste o le candidature siano presentate, in nome dei partiti o gruppi politici di cui al comma 1, prive di riferimenti ai rispettivi contrassegni o simboli, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito dal segretario o dal presidente del partito o gruppo politico;

3. I termini previsti dalla legge per la presentazione delle candidature e delle liste di candidati, nelle elezioni di cui al presente articolo, sono anticipati di sette giorni. Restano fermi i termini per la presentazione delle sottoscrizioni, qualora richieste, a sostegno delle candidature o delle liste

di candidati. Se entro quest'ultimo termine non sono presentate le sottoscrizioni nel numero prescritto, le candidature o le liste di candidati si considerano non presentate.»

1.0.200

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il segretario dell'ente è tenuto ad esprimere parere in ordine alla legittimità delle deliberazioni sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio comunale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I soggetti di cui al presente articolo rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi"».

1.0.300

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Articolo 127.

(Controllo eventuale)

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri, entro 5 giorni dal-

l'affissione all'albo pretorio, ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti, affidamento di servizi o forniture, di importo superiore a 250.000 euro;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto disciplina gli effetti della richiesta di controllo e il raccordo con il controllo interno.».

1.0.300 (testo 2)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Articolo 127.

(Controllo eventuale)

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri, entro 5 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti, affidamento di servizi o forniture, di importo superiore a 250.000 euro;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto disciplina gli effetti della richiesta di controllo e il raccordo con il controllo interno indicando l'organo al quale va rivolta l'istanza di riesame e precisando che, in caso di invito ad eliminare i vizi riscontrati, la delibera acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.».

1.0.400

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Articolo 147.

(Controlli interni)

1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, prevedono forme di controllo interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, e verificare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere necessari interventi correttivi sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dal Collegio dei revisori dei conti per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, i requisiti di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti, nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati."».

1.0.400 (testo 2)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 147 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Articolo 147.

(Controlli interni)

1. Gli statuti comunali e provinciali, in armonia con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, prevedono forme di controllo

interno sull'attività, su singoli atti o su categorie di atti, al fine di garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti, e verificare secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il corretto e regolare funzionamento dell'ente, nonché prevedere necessari interventi correttivi sostitutivi.

2. I controlli di cui al comma 1 sono esercitati dal Collegio dei revisori dei conti per il quale lo statuto, garantendone l'autonomia e l'indipendenza, determina le norme di funzionamento, i requisiti e le modalità di nomina e i casi di incompatibilità dei suoi componenti, nonché le relative indennità, le forme di pubblicità dei lavori e dei provvedimenti adottati."».

Di conseguenza sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 234.

1.0.500

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle comunità montane, la revisione economia finanziaria è affidata ad un solo revisore nominato con le modalità fissate dallo statuto, garantendone, comunque, l'autonomia e l'indipendenza."».

1.0.500 (testo 2)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 234 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei Comuni e nelle comunità montane, la revisione economia fi-

nanziaria è affidata ad un solo revisore nominato con le modalità fissate dallo statuto, garantendone, comunque, l'autonomia e l'indipendenza.»

1.0.600

PASTORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Dopo l'articolo 75 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 75-bis.

(Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati a sindaco dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dei candidati a presidente della provincia)

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato presidente della provincia o candidato sindaco di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 31.000 incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di un centesimo di euro per ogni cittadino residente nella circoscrizione.

2. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati di cui al comma primo, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui al comma 1, tra le spese dei candidati stessi. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

3. le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista, che partecipa alle elezioni, escluse quelle di cui al comma 2, non possono superare la somma risultante dall'importo di euro 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali.

4. Alle elezioni dei candidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 3.000 avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6,

intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale o provinciale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del Consiglio comunale o provinciale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio comunale o provinciale; comma 4, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio comunale o provinciale; commi 11 e 12; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni."».

1.0.700

PASTORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme in materia di sottoscrizione di liste di elettori)

1. Il comma 3 dell'articolo 90 del DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche, è abrogato.

2. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "e delle preture", "gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali," e viene soppresso l'ultimo periodo.

2) nel comma 2, le parole da "e al terzo" sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "comma dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".

3) alla fine del terzo comma sono aggiunte le parole: "o sono comunque anteriori agli atti di accettazione delle candidature".

1.0.800

BALBONI, BONGIORNO

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle legge per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i cancellieri dei tribunali, i segretari comunali e provinciali, i sindaci e i funzionari comunali appositamente delegati dal sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15."».

«Art. 1-ter.

1. Il terzo comma dell'articolo 100 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Il terzo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è abrogato».

1.0.1000

MENARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi Piemonte 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il Comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25% dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000 in deroga a quanto previsto con il comma 44 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al relativo onere pari ad euro 250.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2000

SCARABOSIO, MAFFIOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi e canoni;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione ed armonizzazione della disciplina autorizzatoria o concessoria contenuta nella normativa vigente, atta a consentire, regolare e attuare l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;

d) previsione dell'assoggettamento al nuovo tributo di aree aperte al pubblico con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna;

e) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per i canoni e i tributi soppressi;

f) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

g) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rimborsi e omogeneizzazione dei giudizi;

i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi soppressi dalla presente norma;

j) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

k) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tariffari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

l) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, impianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;

m) revisione e armonizzazione della normativa in tema di pubbliche affissioni;

n) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega;

o) revisione di una disciplina transitoria che regoli i contratti in corso tra i comuni e i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446;

p) rideterminazione dei requisiti comprovanti l'idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa delle società preposte alla gestione delle attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e delle attività propeedeutiche e complementari.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».

1.0.3000

PASSIGLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme per la sottoscrizione di liste da parte degli elettori)

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il decimo comma è sostituito dal seguente: "la lista dei candidati deve essere presentata alla segreteria del comune dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del trentanovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Entro quindici giorni dal trentanovesimo giorno antecedente la data della votazione devono essere presentati i relativi allegati".

b) all'articolo 90, al terzo comma, le parole: "con la pena dell'ammenda da 500 a 2000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclu-

sione da 1 a 3 anni, con una ammenda da 500 a 2000 euro e l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.0.4000

PASSIGLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 il primo comma è sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate unitamente agli atti di accettazione delle candidature e ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 44° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20".

b) all'articolo 20 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dal 44° giorno antecedente la data delle elezioni deve essere depositata la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18".

All'articolo 100, al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: "la reclusione da 1 a 3 anni e l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.0.5000FALCIER, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. I canoni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative sono rideterminati, anche al fine di assicurare l'invarianza del gettito, con effetto dal 1° gennaio 2004 con decreto interministeriale da emanare entro il 30 giugno 2005 previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sulla base dei criteri direttivi previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, anche in relazione al numero, alle tipologie, alle caratteristiche delle concessioni, alla relativa estensione ed alle attività economiche esercitate, nonché alle situazioni di rilevante elusione.».

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

477^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Saponara e per la giustizia Valentino e Vitali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario VALENTINO, intervenendo in risposta all'interrogazione n. 3-01054 del senatore Bucciero, premesso che il Ministero della giustizia è a conoscenza dei fatti oggetto dell'interrogazione fa presente che gli stessi possono essere così sinteticamente ricostruiti.

Le indagini promosse dalla Procura della Repubblica di Pescara a proposito di presunte irregolarità compiute nell'*iter* amministrativo seguito dalle amministrazioni locali in ordine al cambio di destinazione d'uso e rilascio della concessione edilizia per la costruzione del centro commerciale Genziana in Pescara, prendevano origine da un esposto anonimo, pervenuto al Presidente della Camera di Commercio di Pescara e da questi trasmesso al Procuratore della Repubblica, che, in pari data, provvedeva ad iscriverlo a modello 46 (Registro Generale Esposti Anonimi) con il numero 15/97 assegnandolo al sostituto, dottor Mennini. Va preliminarmente precisato che non vi fu una delega di indagini «*ad personam*» che vedeva come destinatario l'ispettore Iovino; il dottor Mennini, infatti, si limitò ad avanzare richiesta di investigazioni, con nota del 5.06.1997, al Dirigente della DIGOS – Questura di Pescara, il quale incaricò l'ispettore Iovino. Il predetto, in data 11 novembre 1997, trasmetteva nota alla Procura della Repubblica di Pescara con la quale comunicava di avere proceduto in data 8 settembre 1997, all'acquisizione di parte della documentazione relativa al costruendo centro commerciale Genziana, e, pur prospettando astratta-

mente alcune possibili irregolarità, evidenziava contestualmente la complessità tecnica amministrativa delle indagini, invitando l'autorità giudiziaria a nominare dei consulenti tecnici per la ricostruzione, lo studio e l'individuazione, nell'ambito del carteggio acquisito, di profili di illiceità. A seguito di detta nota – previo provvedimento di stralcio e archiviazione del procedimento penale n. 15/97 mod. 46 (Registro Anonimi) – veniva iscritto il procedimento penale 4497/97 mod. 21 (Registro Noti) a carico di Campione Lorenzo e Parere Gaetano, componenti della sezione urbanistica provinciale di Pescara, ipotizzando nei loro confronti il reato di abuso d'ufficio (per avere partecipato alla seduta della sezione in data 21 febbraio 1995, esprimendo parere favorevole all'osservazione della Genziana s.r.l., senza astenersi dal votare perché legati in qualche modo alla predetta società).

Si precisa, invece, che la procura non ha mai iscritto nel registro degli indagati, per difetto dei presupposti legittimanti, il professor Mario Collecchio, né altri sindaci del comune di Pescara, né amministratori o tecnici degli enti locali.

Per quanto concerne, inoltre, l'archiviazione del procedimento penale *de quo*, va segnalato che il pubblico ministero, con un provvedimento ampiamente motivato, ha richiesto al giudice per le indagini preliminari di Pescara l'archiviazione del procedimento penale in esame evidenziando come i due indagati, nell'esprimere il loro voto nella seduta della sezione urbanistica provinciale del 21 febbraio 1995, e quindi nello svolgimento delle loro funzioni, non avessero violato norme di legge o di regolamento, ma si fossero limitati ad esercitare una propria facoltà funzionale. Non erano, altresì, emersi elementi tali da fare ritenere che i due indagati avessero inteso procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla Genziana s.r.l. o arrecare un danno ingiusto ad altri soggetti. Il pubblico ministero, inoltre, ha ampiamente motivato sul punto relativo all'inesistenza, in capo al Campione, di un obbligo giuridico di astensione, non essendo in gioco alcun interesse proprio o di un prossimo congiunto.

Il giudice per le indagini preliminari di Pescara, dottor Romandini, in data 27 marzo 2000, ha integralmente accolto la richiesta del pubblico ministero, facendo espresso richiamo, nel proprio decreto, alle puntuali considerazioni della procura.

Deve sottolinearsi che, effettivamente, nella richiesta di archiviazione, il pubblico ministero ha definito «inconferenti» e «carenti di riscontri» alcune conclusioni prospettate dalla DIGOS (e quindi dall'ispettore Iovino), ma va, altresì, evidenziato che il predetto magistrato ha posto alla base delle proprie considerazioni l'anomalia del comportamento del pubblico ufficiale, il quale, in un primo momento con nota del 11 novembre 1997, aveva sollecitato al pubblico ministero la nomina di un consulente tecnico al fine di esprimere valutazioni tecniche su atti della pubblica amministrazione, atti che, poi, successivamente, con altra nota del 5 luglio 1999, aveva invece ritenuto di potere valutare autonomamente formulando rilievi di carattere squisitamente tecnico, ancorati, in taluni casi, a mere congetture.

I sopra citati provvedimenti sono stati oggetto di attento esame da parte delle competenti articolazioni ministeriali che non hanno ravvisato nella condotta dei dottori Mennini e Romandini alcun profilo di rilievo disciplinare. Deve ricordarsi, a questo proposito, che l'attività giurisdizionale doverosamente svolta dai magistrati della procura e del tribunale di Pescara è insindacabile in sede amministrativa, se non nelle ipotesi, nella fattispecie certamente non ricorrenti, di macroscopica violazione di legge, ovvero di attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia.

In ordine, invece, al procedimento penale n. 2357/00 cui si fa riferimento nell'interrogazione, deve sottolinearsi che lo stesso fu aperto di ufficio dal procuratore della Repubblica di Pescara, dottor Enrico Di Nicola, il quale era venuto occasionalmente a sapere, in data 24 febbraio 2000, della divulgazione nello stadio comunale di Pescara di uno stampato denominato «A tutto Campo», riportante un articolo dal titolo «Dossier Genziana» concernente «l'inchiesta sul centro commerciale – la concessione mai nata», estratto da «Il Messaggero» del 15 gennaio 2000. Nei predetti articoli erano riportate notizie sul caso Genziana e sul relativo procedimento penale, all'epoca ancora in fase di indagini preliminari. In ossequio al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, pertanto, il procuratore iscriveva a Modello 44 (Ignoti) il procedimento penale n. 2357/00 per violazione dell'articolo 326 codice penale e, poichè il reato ipotizzato era quello di rivelazione del segreto d'ufficio ai danni dei magistrati della procura di Pescara, in data 10 marzo 2002 gli atti erano trasmessi, ex articolo 11 codice di procedura penale, alla procura di Campobasso, che li registrava con il n. 897/00 Modello 44 (Ignoti).

Il pubblico ministero della procura di Campobasso titolare dell'indagine, dottoressa Venditti, incaricava inizialmente la polizia giudiziaria locale di svolgere le indagini dirette ad accertare la ipotizzata rivelazione del segreto d'ufficio ed il responsabile di essa. L'organo delegato, con nota riservata diretta al questore di Pescara, in data 19 aprile 2000, richiedeva di fornire ogni notizia utile sugli sviluppi dell'inchiesta conoscitiva avviata presso quegli uffici in relazione alla segnalazione del procuratore della Repubblica di Pescara.

Il pubblico ministero di Campobasso, con nota del 23 maggio 2000, delegava allora analitici accertamenti direttamente al dirigente della squadra mobile di Pescara, dottor De Simone. Tra gli atti trasmessi al pubblico ministero di Campobasso dal dottor De Simone era compresa la relazione del 5 giugno 2000 del dirigente della DIGOS di Pescara nella quale, fra l'altro, si riferiva che la informativa in data 5 luglio 1999 diretta al pubblico ministero di Pescara a firma dell'ispettore Iovino non era conservata nel fascicolo e non era mai stata da lui prima visionata; si precisava, inoltre, che il fascicolo sino al mese di dicembre 1999 era stato custodito presso l'ufficio dell'ispettore superiore Iovino. La nota qui citata concerne appunto l'informativa oggetto della divulgazione sul periodico «A tutto Campo» e poi dell'addebito di violazione del segreto d'ufficio ascritto allo Iovino.

La polizia giudiziaria locale, infine, con nota 29 maggio 2000, premesso che era stata inoltrata una nota riservata al questore di Pescara e che erano successivamente intervenuti accordi diretti tra il pubblico ministero e il suindicato dirigente della squadra mobile, restituiva allo stesso pubblico ministero il fascicolo facendo esplicito riferimento alle intercorse intese verbali.

Nel corso della predetta indagine, il pubblico ministero di Campobasso, con decreto in data 20 giugno 2000, disponeva la perquisizione locale e personale ai danni dello Iovino, al fine di rinvenire l'informativa DIGOS del 5 luglio 1999 non conservata nel fascicolo d'ufficio presso la questura di Pescara.

In sede di esecuzione della perquisizione della abitazione dello Iovino, quest'ultimo consegnava i documenti ricercati prelevandoli da un cassetto chiuso a chiave della propria scrivania, in suo uso esclusivo; inoltre da un *personal computer* in uso alla DIGOS veniva estrapolata e stampata l'informativa oggetto di indebita propalazione; l'ispettore Barbarossa, collega dello Iovino, dichiarava, infine, di avere proceduto alla redazione dell'informativa proprio su indicazione del predetto.

Allo Iovino erano, pertanto, contestati i reati di rivelazione di segreto d'ufficio e di peculato (per essersi appunto appropriato della informativa di cui sopra). Il pubblico ministero, in data 2 febbraio 2001, su richiesta dello Iovino, procedeva al suo interrogatorio e, in data 7 febbraio 2001, richiedeva al locale giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento a carico dell'indagato, ritenendo sussistente una situazione di insuperabile dubbio in ordine alla sua reità. In particolare, pur emergendo fondati sospetti in ordine alla responsabilità dello Iovino (si pensi al rinvenimento all'interno della sua abitazione dell'informativa DIGOS del 5 luglio 1999 non conservata nel fascicolo d'ufficio presso la questura di Pescara), il pubblico ministero evidenziava che la spiegazione alternativa fornita dall'indagato era tale da far ritenere gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari inidonei – *ex* articolo 125 disposizioni attuative del codice di procedura penale – a sostenere l'accusa in giudizio. Il giudice per le indagini preliminari disponeva in conformità in data 13 febbraio 2001.

Con atto datato 11 gennaio 2002, lo Iovino presentava al pubblico ministero di Campobasso istanza *ex* articolo 130-414 codice di procedura penale per correzione di errore materiale e riapertura indagini; egli, in particolare, chiedeva che l'archiviazione per il reato di cui all'articolo 314 del codice di procedura penale avvenisse «perché il fatto non sussiste» e che, per il reato di cui all'articolo 326 codice penale, si procedesse a riapertura delle indagini. Il pubblico ministero, con provvedimento in data 4 febbraio 2002, rilevato che non sussisteva alcun errore materiale e che non occorrevo ulteriori investigazioni, non accoglieva la sollecitazione a richiedere la riapertura delle indagini.

Poiché, però, nella sua istanza lo Iovino faceva riferimento a vicende successive e diverse rispetto a quelle oggetto del decreto di archiviazione, riferendosi, in particolare, a condotte illecite ai suoi danni ascrivibili a

funzionari della Polizia di Stato, il pubblico ministero iscriveva un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale (procedimento penale n. 340/02 Mod. 44) e, non emergendo esigenze derogatorie alla competenza territoriale *ex* articolo 11 del codice di procedura penale, disponeva la trasmissione degli atti alla procura di Pescara (che li registrava a modello 21 con il numero di procedimento 1340/02).

Tale procedimento venne assegnato alla dottoressa Del Villano e alla dottoressa Del Bono, le quali, in data 14 maggio 2002 avanzavano un'articolata richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, evidenziando i motivi per cui doveva categoricamente escludersi un'azione immotivata e persecutoria da parte della polizia di Stato nei confronti dello Iovino. Il giudice per le indagini preliminari, nella persona del dottor Figiani, disponeva in conformità.

Deve, poi, precisarsi che effettivamente il 13 aprile 2000, il dottor De Nicola ed il dottor Mennini presentavano alla procura di Campobasso una personale denuncia contro ignoti, ma tale denuncia non riguardava i medesimi fatti oggetto del procedimento n. 2357/00 iscritto presso la procura di Pescara e poi trasferito per competenza alla procura di Campobasso. La querela, infatti, non era contro ignoti (bensì contro l'editore e l'articolista di «Il Messaggero» e contro l'editore e l'articolista di «A tutto Campo») e non aveva per oggetto il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, (bensì il reato di diffamazione a mezzo stampa commessi rispettivamente a Roma e a Pescara).

La querela era redatta in duplice copia ed indirizzata per le rispettive competenze alla procura di Roma ed alla Procura di Campobasso.

La posizione di Vasile Pierluigi (Direttore di «A tutto campo») e Malta Alessandro (articolista di «A Tutto Campo») veniva archiviata dal giudice per le indagini preliminari di Campobasso in data 6 agosto 2001, mentre, per quanto concerne il Vercesi ed il Graldi, rispettivamente articolista e direttore di «Il Messaggero», in data 18 marzo 2002 il pubblico ministero di Roma formulava richiesta di rinvio a giudizio. Il procedimento era definito dal giudice per le udienze preliminari di Roma con sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela, pronunciata il 7 febbraio 2003.

Nella propria interrogazione, il senatore Bucciero fa, infine, riferimento ad un esposto presentato da Iovino presso la procura di Pescara in data 10 luglio 2002 (ed iscritto al n. 5433/02 Mod. 21), assegnato alla dottoressa Del Bono e relativo a presunti comportamenti illeciti tenuti dal questore di Pescara nei confronti del querelante. In data 23 ottobre 2002 il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione evidenziando come i provvedimenti adottati dal questore di Pescara nei confronti dello Iovino (al quale era stato inibito l'accesso senza giustificato motivo ai locali della Questura) fossero originati dall'esistenza di un procedimento disciplinare relativo al predetto e giustificati da motivi di opportunità e riservatezza degli uffici di polizia. Conseguentemente il pubblico

ministero titolare riteneva che in capo al questore di Pescara non fossero ravvisabili gli estremi del reato lamentati dall'ispettore Iovino.

Quest'ultimo presentava allora al giudice per le indagini preliminari opposizione alla richiesta di archiviazione ed il predetto, in data 22 gennaio 2003, dichiarava inammissibile l'opposizione - posto che Iovino non indicava, in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura penale, gli oggetti dell'investigazione suppletiva - e, condividendo *in toto* le argomentazioni del pubblico ministero, disponeva l'archiviazione.

Anche con riferimento alle condotte tenute dai magistrati delle procure e dei tribunali di Campobasso e Roma, le competenti articolazioni ministeriali, investite in merito alla sussistenza di profili censurabili in sede disciplinare, hanno evidenziato come, da una attenta lettura di tutti i provvedimenti adottati (provvedimenti che sono stati acquisiti da questo Ministero), possa senza alcun dubbio escludersi qualsivoglia profilo sintomatico di macroscopica negligenza o di preordinata volontà di perseguire scopi estranei a quelli di giustizia.

Conseguentemente, proprio in ragione dell'esaustiva istruttoria svolta dalla direzione magistrati del Ministero, non è stato ritenuto necessario richiedere ulteriori informazioni «a persone diverse da quelle citate nelle premesse e, comunque non coinvolte nei fatti esposti», come invece auspicato dall'onorevole interrogante.

In sede di replica ha la parola il senatore BUCCIERO (AN) il quale, lamentato il grave ritardo con il quale il Ministero fornisce risposta alle interrogazioni parlamentari, dichiara di volersi riservare una attenta valutazione della complessa nota ministeriale sulla base della documentazione in suo possesso. Peraltro sarebbe utile sapere se l'informativa degli uffici sulla vicenda oggetto del sindacato ispettivo sia stata effettuata al momento della presentazione dell'interrogazione o successivamente, in prossimità della risposta odierna; ciò per valutare l'attualità delle notizie e la loro efficacia sul piano conoscitivo.

Il sottosegretario SAPONARA intervenendo in risposta all'interrogazione 3-00861 premette che la vicenda sollevata dal Senatore Bucciero riguarda il servizio prestato presso la questura di Pescara dall'ispettore della polizia di Stato Antonio Barile, in pensione dal 10 novembre 2004 e, in particolare, due procedimenti, uno di natura penale e uno disciplinare, che lo hanno visto coinvolto per uno stesso episodio.

Il rappresentante del Governo osserva che come per la risposta alla precedente interrogazione, la ricostruzione dei fatti e degli sviluppi anche complessi delle singole situazioni è stata effettuata sulla base della documentazione agli atti degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e degli elementi informativi forniti dal Ministero della giustizia.

A seguito delle informazioni acquisite dai responsabili delle strutture della polizia di Stato ove l'ispettore Barile ha prestato servizio dal 1975, sino al suo collocamento a riposo, è emerso un percorso professionale dello stesso che mette in evidenza aspetti e risultati indubbiamente positivi

e altri che hanno dato luogo a valutazioni di carattere disciplinare. In particolare, l'ispettore Barile con provvedimento del capo della Polizia del 16 giugno 2003, è stato promosso alla qualifica di ispettore capo a decorrere dal 16 aprile del 2001 (e quindi retroattivamente), con riserva di rideterminazione della posizione giuridica dello stesso all'esito definitivo del gravame pendente innanzi al Consiglio di Stato concernente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi inflitta con decreto del capo della polizia in data 12 ottobre 2001.

Il fatto dal quale è scaturito il procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione di cui ho appena detto, era avvenuto il 9 maggio 2001, quando il dirigente dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Pescara riscontrava, alle 7,15, la mancata presenza in ufficio dell'ispettore Barile, pur avendo lo stesso firmato l'attestazione di un'ora di lavoro straordinario per quel giorno e con orario dalle 7,00 alle 8,00.

La circostanza veniva segnalata dal dirigente sia per l'adozione degli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare sia alla locale procura della Repubblica.

L'autorità giudiziaria avviava, pertanto, indagini preliminari ipotizzando a carico dell'ispettore Barile il reato di tentata truffa ai danni dello Stato (articoli 56 e 640 del codice penale) per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a ottenere indebitamente un'ora di lavoro straordinario.

In merito agli aspetti di responsabilità penale, il giudice per le indagini preliminari di Pescara, condividendo le conclusioni del pubblico ministero, emetteva decreto di archiviazione in data 20 luglio 2001.

Sul piano disciplinare, come ho già detto, con decreto del capo della polizia del successivo 12 ottobre 2001, veniva irrogata all'ispettore Barile, per lo stesso episodio del 9 maggio 2001, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre mesi.

Il provvedimento presenta la seguente motivazione: «al termine dell'orario di servizio, compilava un modulo per un'ora di lavoro straordinario ancor prima di effettuarlo, allontanandosi dall'ufficio di appartenenza senza attendere alle incombenze indicate. Inoltre, non faceva più rientro in ufficio, ponendo con ciò in essere grave negligenza in servizio e un comportamento non conforme al decoro delle funzioni».

A questo proposito, va ricordata la piena autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale, già prevista dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 per quanto riguarda il personale dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza, poi espressamente sancita dall'articolo 9 della legge n. 19 del 1990 e ampiamente ribadita dalla giurisprudenza.

Il comportamento del dipendente è, infatti, soggetto, nelle due diverse sedi, penale e disciplinare, a un'autonoma valutazione al punto che lo stesso fatto, seppur ritenuto inidoneo a giustificare una sanzione penale, ben può essere apprezzato dall'amministrazione come gravemente lesivo

dei doveri cui è tenuto il dipendente e, pertanto, comportare l'adozione delle corrispondenti misure disciplinari.

Il rappresentante del Governo segnala quindi che il decreto del capo della polizia prevedeva che la decorrenza della sanzione intervenisse dal giorno successivo a quello di notifica all'interessato, notifica che fu possibile effettuare soltanto il 12 dicembre 2001 a causa delle ripetute assenze dal servizio dell'ispettore Barile. Per questo motivo gli effetti del decreto si ebbero dal 13 dicembre successivo.

Quanto alla circostanza relativa alla tardiva ricezione del plico chiuso, inviato dall'ispettore Barile al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e contenente, tra l'altro, l'istanza con cui il Barile aveva richiesto la ricusazione di uno dei componenti del Consiglio di disciplina, evidenzia, a seguito degli accertamenti esperiti, che effettivamente il plico giungeva al dipartimento della pubblica sicurezza, a causa di alcuni disguidi relativi alla spedizione, dopo l'adozione del provvedimento disciplinare.

Va rilevato poi il fatto che il componente del Consiglio di disciplina di cui il Barile chiedeva la ricusazione risulta aver partecipato soltanto alla prima e interlocutoria seduta di tale organo, in data 5 luglio, in sostituzione del membro titolare.

Venendo quindi ai quesiti sollevati dal senatore Bucciero in ordine alla tardiva esecuzione dell'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR Abruzzo nei confronti del provvedimento disciplinare del 12 ottobre 2001, va registrato che il 9 gennaio del 2002 interveniva l'ordinanza del TAR Abruzzo di accoglimento dell'istanza di sospensiva presentata dall'Ispettore Barile, che il successivo 20 febbraio lo stesso TAR emetteva altra ordinanza affinché la precedente ordinanza fosse eseguita dall'Amministrazione entro 20 giorni dalla notifica e che, effettivamente, soltanto il 12 aprile 2002 l'Amministrazione dava esecuzione alla predetta ordinanza.

Reputando di aver dato risposta sui singoli quesiti sollevati dal senatore Bucciero, il sottosegretario Saponara pone in rilievo il fatto che, a seguito di un esposto inoltrato dall'ispettore Barile per asserite vessazioni, culminate in diverse sanzioni disciplinari, l'ufficio centrale ispettivo del dipartimento della pubblica sicurezza ha espletato specifici accertamenti, attraverso l'esame degli atti e l'audizione di persone informate sui fatti, dai quali non sono emersi elementi di fondatezza.

Informa, infine, che, in relazione alle indagini sull'omicidio citato anche dal senatore Bucciero, conclusesi con l'arresto del presunto responsabile, la Commissione centrale per le ricompense del dipartimento della pubblica sicurezza, in data 13 settembre 2004, su proposta del questore di Pescara, ha concesso all'ispettore Barile un «encomio» per aver dimostrato acume investigativo, competenza professionale e costanza nell'impegno nel corso della relativa indagine.

In sede di replica ha quindi la parola il senatore BUCCIERO (AN), per dichiarare la sua totale insoddisfazione pur riservandosi una attenta

lettura della nota del Ministero alla luce della documentazione di cui dispone.

Non può non sottolineare in maniera critica come sia stata disattesa la premessa posta nella sua interrogazione laddove si invitava il Ministero ad affidare l'attività di indagine a persone estranee all'amministrazione della pubblica sicurezza al fine di assicurare alle stesse obiettività e serenità di giudizio.

Il Ministero al contrario ha voluto delegare l'istruttoria ad esponenti di quegli organi amministrativi che l'interrogazione individua come sospetti di azioni persecutorie nei confronti dell'ispettore Barile.

Non è risultata affatto chiarita la circostanza della non immediata sospensione del provvedimento disciplinare sulla base della sospensiva del TAR Abruzzo.

Resta comunque dell'opinione che l'ispettore Barile non abbia meritato il trattamento a lui riservato se è vero, come detto dallo stesso Sottosegretario, che allo stesso siano state riconosciute doti e capacità professionali non comuni.

IN SEDE DELIBERANTE

(622) PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici

(1659) MANFREDI ed altri. – Modifiche del codice civile in materia di condominio

(1708) BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonché all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici

(2587) TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio

(3309) DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza

– e petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti

(Discussione del disegno di legge n. 3309, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587 e rinvio. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 3309 e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587, sospesa nella seduta del 4 maggio scorso.

Su proposta del PRESIDENTE la Commissione conviene di congiungere la discussione del disegno di legge n. 3309 con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 622, 1659, 1708 e 2587.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2430) Modifica al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa

(487) CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile

(763) ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi

(836) COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile

(1438) CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo

(2047) MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Dopo un breve intervento del relatore SEMERARO (AN), il sottosegretario VITALI afferma di aver effettuato una verifica sulla compatibilità dell'emendamento 14.0.1 con le previsioni di delega inserita nel disegno di legge di conversione del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005, in materia di arbitrato e, su questo presupposto, reputa opportuna la reiezione dello stesso compiuta dalla Commissione.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Ha quindi la parola il senatore LEGNINI (DS-U) il quale, ricordate in premessa le vicende parlamentari che hanno contrassegnato l'iter delle modifiche al codice di procedura civile proposte dapprima con un disegno di legge organico esaminato costruttivamente dalla Commissione, confluito per una parte significativa in un maxi-emendamento al decreto legge sulla competitività, ed ancora con la delega conferita al Governo in materia di arbitrato e di giudizio in Cassazione, osserva come tale convulso modo di operare rischi seriamente di ingenerare confusione tra gli operatori del diritto e come in tal modo si rischi inevitabilmente di determinare un pasticcio legislativo che la sua parte politica giudica inaccettabile.

Pur contestando il metodo adottato dal Governo nell'inserire in un decreto legge *omnibus* una materia tanto complessa, senatori del suo gruppo hanno sottoscritto il maxi-emendamento del presidente Antonino Caruso – cui prima si è fatto riferimento – poi approvato dalla Commissione bilancio e dall'Aula, nella convinzione che il merito della proposta fosse condivisibile e frutto di un concorde esame presso la Commissione giustizia, mentre sarebbe stato auspicabile che il Governo rinunciaste alle

deleghe in materia di arbitrato e di rito in Cassazione. Ciò non è avvenuto e per questo oggi si è di fronte ad una frammentazione della materia civilistica che, al netto delle norme già operanti, presenta quale ulteriore *tranche* da esaminare, le residue norme dell'originario disegno di legge n. 2430.

Il tutto si configura come un metodo di lavoro che il suo gruppo non ritiene di poter accettare e per tali ragioni annuncia il voto contrario.

Segue un intervento del sottosegretario VITALI il quale, dopo aver ripercorso l'*iter* del disegno di legge n. 2430 prima alla Camera dei deputati e poi in Senato, evidenzia come su questo disegno di legge si sia realizzato un confronto aperto e costruttivo fra maggioranza e opposizione, come confermato sia dal fatto che lo stesso è stato approvato in sede legislativa dalla Camera dei deputati, sia dall'ampia convergenza che nel merito si è registrata sul lavoro svolto presso questo ramo del parlamento. Da questo punto di vista, per quanto possa essere criticata la scelta del Governo di prevedere l'inserimento nel disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla competitività di una delega avente ad oggetto la materia dell'arbitrato e del processo civile di cassazione, non può però non esprimere dispiacere per una scelta dell'opposizione che viene indubbiamente a rendere più difficile proseguire sulla strada positiva fin qui seguita e che inoltre, in certo qual modo, fa sì che l'opposizione voglia non assumersi quei meriti che invece indubbiamente le vanno riconosciuti relativamente al modo in cui è stato portato avanti fino ad ora l'esame nella materia considerata.

Il senatore BOBBIO (AN) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale e sottolinea come il Parlamento, con specifico riferimento al tema della procedura civile, stia portando avanti un lavoro di sistemazione organica dell'impianto normativo in materia e come ciò sia avvenuto fino ad ora attraverso un confronto proficuo fra maggioranza ed opposizione. Rispetto a tale quadro complessivo una scelta di contrapposizione frontale appare del tutto incomprensibile, così come incomprensibile appare l'affermazione di una situazione confusa che impedirebbe di proseguire sulla strada fin qui intrapresa poiché è innegabile che i diversi interventi di riforma sono comunque riconducibili ad una impostazione unitaria. In conclusione spera che la posizione assunta dal Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo nella seduta odierna non sia di ostacolo affinché l'esame dei disegni di legge in titolo possa proseguire nella sede più opportuna, e cioè nella sede deliberante, così da completare il lavoro fino ad oggi svolto.

Il senatore ZICCONI (FI) annuncia il voto favorevole della sua parte politica rifacendosi alle considerazioni svolte dal senatore Bobbio.

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) annuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore CALLEGARO (*UDC*) annuncia il voto favorevole dell'*UDC* sottolineando come l'esame in Commissione fino ad oggi si sia contraddistinto per un confronto di carattere eminentemente tecnico, al di fuori di ogni contrapposizione preconcepita, nel quale ogni forza politica ha portato il suo contributo.

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che, se è indubbio che l'articolazione del complessivo intervento di riforma sul codice di procedura civile in spezzoni distinti appare una soluzione meno lineare rispetto alla scelta di un percorso unitario, è però altrettanto incontestabile che questa è una strada percorribile se si riesce comunque ad evitare interferenze fra le diverse linee di intervento.

Ancor di più gli preme sottolineare che favorire l'iter dei disegni di legge in titolo rappresenta l'unica scelta coerente nella prospettiva di una effettiva valorizzazione del ruolo del Parlamento e, con più specifico riferimento al tema della riforma del giudizio di cassazione, evidenzia come si tratti di un aspetto che non deve ritenersi definitivamente archiviato. Il suo obiettivo è quello di pervenire ad un risultato che risponda nella maniera più soddisfacente alle esigenze del sistema processuale e di fare di tutto perché ciò avvenga tenendo conto di ogni contributo possibile e utile. È un'impostazione questa il cui esito potrà anche fornire una risposta positiva alle richieste provenienti dalla magistratura, ma queste richieste non verranno mai da lui considerate un elemento tale da poter condizionare in modo decisivo il lavoro sulla materia in questione.

Il senatore CALVI (*DS-U*), intervenendo in dissenso dal suo Gruppo, evidenzia come sia innegabile che sul lavoro svolto nell'ambito della Commissione giustizia del Senato sul tema della procedura civile si sia realizzata una condivisione assai ampia che avrebbe consentito di pervenire in tempi molto brevi alla definitiva approvazione del testo in esame. La scelta del Governo di inserire nel disegno legge di conversione del decreto-legge sulla competitività una delega relativa alla materia della procedura civile, con particolare riferimento ai temi dell'arbitrato e della riforma del giudizio di cassazione, ha però disarticolato il quadro in cui si inseriva il lavoro della Commissione, per di più proponendo soluzioni nel merito non condivise dalla sua parte politica. Peraltro, a titolo personale, egli annuncia la propria astensione nell'auspicio che il Governo decida di non esercitare la citata delega, effettuando così una scelta che assicurerebbe le condizioni per riprendere il lavoro sulla materia processuale civile nel clima di collaborazione fra maggioranza ed opposizione che aveva caratterizzato l'esame fino alla ricordata iniziativa assunta dal Governo.

Il senatore TIRELLI (*LP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul testo predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, con le modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame in sede referente, autorizzandolo altresì, in sede di coordinamento, a sopprimere le disposizioni del testo predetto che, afferendo alle medesime materie, si sovrappongono con gli interventi sul codice di procedura civile contenuti nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 e, nel decreto-legge citato afferendo alle medesime materie, ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento eventualmente necessari, nonché a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

(2662) MANZIONE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CALLEGARO (*UDC*) sottolineando come il disegno di legge si prefigga di abrogare il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile che recita: «I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali».

La succinta relazione illustrativa si limita a definire «reliitto storico» l'istituto della commutazione in quanto manterrebbe una discriminazione in materia di successione fra figli legittimi e figli naturali. Affaccia altresì il dubbio che la norma sia costituzionalmente illegittima con riferimento all'articolo 30 della Costituzione e più in generale all'articolo 3.

È sua convinzione che il problema debba essere affrontato in modo più approfondito per consentire alla Commissione di giungere ad una più ragionata conclusione.

Ricorda quindi che con varie decisioni la Corte Costituzionale ha contribuito a modificare la struttura del sistema successorio, costruendo via via l'equiparazione fra figli legittimi e figli naturali.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha portato a compimento tale processo parificando le quote ereditarie e consentendo anche ai figli naturali di succedere per rappresentazione al proprio ascendente.

Si è così realizzata una precisa scelta politica che è quella di dare ai figli naturali la stessa dignità attraverso la loro completa parificazione dei figli legittimi così come previsto dall'articolo 30 della Costituzione: «la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».

Rimarrebbe quindi l'esigenza di proteggere l'unità e la coesione della famiglia legittima.

È in quest'ultima prospettiva che viene conservato l'istituto della commutazione con una per altro non indifferente modifica. La commuta-

zione, cioè è possibile qualora non vi sia opposizione da parte dei figli naturali, nel qual caso spetterà al giudice valutare le circostanze personali e patrimoniali. È oggetto di discussione se con tale modifica permanga una discriminazione e si è osservato che la norma più che con l'articolo 30, terzo comma, della Costituzione sia in contrasto con il principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione stessa. Si è anche affermato che solo i figli naturali e non anche i legittimati e gli adottivi che pure sono estranei al nucleo familiare sono soggetti alla commutazione; anzi i legittimati e gli adottivi potrebbero essi stessi esercitare la commutazione nei confronti dei figli naturali. Tali considerazioni però vengono intaccate dall'ampio potere discrezionale affidato al giudice il quale in caso di opposizione dovrà di volta in volta valutare le concrete circostanze personali e patrimoniali e stabilire se vi sia un effettivo interesse dei figli legittimi a garanzia dell'unità e coesione del nucleo familiare. Vi sono per altro altre norme dirette a tutelare in qualche modo l'unità della famiglia legittima. L'articolo 252 codice civile ad esempio, in materia di inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, richiede che sia valutato l'interesse del minore che vi sia il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi nonché dell'altro genitore naturale.

Dopo le modifiche del 1975, parte della dottrina ritiene che quello che prima era un diritto potestativo dei figli legittimi ora (stante la possibile opposizione dei figli naturali e l'eventuale accertamento del giudice) non sia più tale. Conseguentemente, sarebbe a favore del mantenimento della facoltà di commutazione dal momento che, in difetto, data l'uguaglianza di quote fra figli legittimi e naturali, i figli legittimi in sede di divisione giudiziale verrebbero privati di beni del massimo valore affettivo per il nucleo familiare. D'altronde, i figli naturali potrebbero avere maggiore interesse alla commutazione, che non alla divisione in natura. Secondo altra parte della dottrina si sarebbe sempre in presenza di un diritto potestativo, secondo alcuni ad esercizio negoziale, secondo altri a concessione giudiziale.

Svolte tali considerazioni di ordine generale, il relatore Callegaro invita la Commissione a valutare se l'articolo 537, terzo comma, costituisca una vera e propria discriminazione o se invece meriti di essere conservato, stanti la possibilità di opposizione da parte dei figli naturali e il potere discrezionale affidato ai giudici in caso di opposizione, a tutela di interessi attinenti l'unità e la coesione della famiglia legittima.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

(3397) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà all'esame dell'unico emendamento presentato volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore CENTARO (*FI*) illustra l'emendamento 1.0.1, sottolineando come lo stesso sia volto a colmare una lacuna della disciplina contenuta nell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003, prevedendo, sul modello delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni, la possibilità di un intervento in via d'urgenza del pubblico ministero in tema di acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico. Analogamente a quanto previsto nella citata disposizione codicistica il provvedimento del pubblico ministero dovrà essere comunicato entro ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari e convalidato da quest'ultimo entro le successive quarantotto ore. La modifica proposta con l'emendamento viene incontro ad aspettative diffuse e tiene conto della circostanza che, in fase d'indagine, può indubitabilmente porsi l'esigenza di un'acquisizione immediata degli elementi probatori in questione.

Il senatore BOBBIO (*AN*), nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.0.1, sottolinea come tale proposta emendativa ponga rimedio ad una evidente discrasia della normativa vigente, discrasia ravvisabile laddove tale normativa consente un intervento in via d'urgenza del pubblico ministero nella materia delle intercettazioni, mentre non gli consente l'adozione in via d'urgenza di una misura, senz'altro meno invasiva, come quella della acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'innovazione proposta con l'emendamento viene poi incontro – come già evidenziato dal senatore Centaro – ad un'esigenza di immediata acquisizione probatoria degli elementi in questione, che effettivamente può presentarsi nell'ambito dell'attività dell'indagine relativa anche a reati estremamente gravi.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) manifesta alcune perplessità sulla portata della previsione contenuta nell'emendamento 1.0.1, dubitando in particolare che l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico possa costituire un intervento meno invasivo rispetto allo strumento delle intercettazioni telefoniche. Va infatti sottolineato come l'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico consenta una ricerca probatoria a 360 gradi permettendo l'individuazione di tutte le utenze telefoniche che, in un determinato arco di tempo, sono entrate in contatto con l'utenza considerata. Si tratta quindi di una misura dalla portata estremamente ampia e, proprio per tale ragione, si chiede se non sarebbe preferibile che tale misura possa essere disposta solo sulla base di un provvedimento adottato dal giudice delle indagini preliminari, con esclusione pertanto della possibilità di un intervento in via d'urgenza del pubblico ministero.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) si dichiara d'accordo sul merito della proposta emendativa, manifestando peraltro perplessità sulla effettività del meccanismo di garanzia contenuto nell'ultimo periodo del nuovo comma 4 *bis* che l'emendamento intende introdurre nell'articolo 132 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Interviene poi il presidente Antonino CARUSO il quale, pur ritenendo meritevoli di attenzione le considerazioni svolte dal senatore Zancan circa la portata estremamente ampia della misura dell'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico, giudica però necessario portare fino in fondo la scelta – che già ispira parte della normativa vigente – volta a valorizzare il ruolo della tecnologia nella attività d'indagine.

Il relatore FEDERICI (*FI*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Il sottosegretario VALENTINO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.0.1.

Dopo che il presidente Antonino CARUSO ha constatato la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è approvato l'emendamento 1.0.1 con l'astensione del senatore ZANCAN.

Si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) annuncia il voto favorevole sottolineando che le perplessità in ordine all'emendamento testé approvato non gli impediscono però di formulare una valutazione positiva sul disegno di legge nel suo complesso.

I senatori Luigi BOBBIO (*AN*), TIRELLI (*LP*), FASSONE (*DS-U*), CENTARO (*FI*) e CALLEGARO (*UDC*) annunciano il voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento eventualmente necessari e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

A conclusione dell'esame i senatori CENTARO (*FI*), BOBBIO (*AN*), CALLEGARO (*UDC*) e TIRELLI (*LP*) si dichiarano fin d'ora favorevoli alla riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in titolo.

In senso favorevole alla riassegnazione in sede deliberante si esprime anche il rappresentante del GOVERNO.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3397**Art. 2.**

CENTARO, BOBBIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 2.

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i risultati dell'acquisizione non possono essere utilizzati."».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

235^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3405) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Kuwait l'11 dicembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore PELLICINI (AN), il quale rende noto che il disegno di legge in titolo è volto ad autorizzare la ratifica del Memorandum d'intesa fra l'Italia e il Kuwait sulla cooperazione nel campo della difesa. Il predetto Memorandum assume in questa fase delle relazioni internazionali un peculiare significato politico. La politica estera dell'emirato è infatti incentrata sulle relazioni con l'Iraq: a partire dal 1991 sono state le vicende irachene a determinare l'orientamento internazionale del Kuwait. Ricorda altresì che l'Italia ha preso parte all'intervento della comunità internazionale volto a liberare il Kuwait dall'occupazione irachena e questo ha, già a partire dal 1991, creato una sorta di rapporto privilegiato tra i due paesi. Altrettanto significativa gli appare sotto tale profilo l'attuale presenza italiana in Iraq in funzione di stabilizzazione e di ricostruzione dello Stato iracheno. Il Kuwait è consapevole di come la sua sicurezza dipenda in maniera determinante dall'evoluzione della situazione in Iraq e guarda con favore alla presenza internazionale nella regione.

I legami con l'Italia si sono dunque ulteriormente rafforzati come dimostra, tra l'altro, la crescita delle esportazioni italiane evidenziata dalle più recenti statistiche. L'economia kuwaitiana si è ormai integralmente ripresa dagli effetti del conflitto che aveva comportato gravissimi danni per

tutte le infrastrutture produttive, ed è ora gravata dal problema di una maggiore diversificazione che ne attenui la dipendenza dalla commercializzazione del petrolio.

Il Memorandum di intesa in materia di armamenti all'esame della Commissione, prosegue il relatore, va quindi collocato in una precisa cornice politica tale da giustificare l'intensificazione delle relazioni bilaterali anche riguardo ad un ambito di particolare delicatezza. Il Kuwait rientra a buon diritto tra i paesi arabi moderati con i quali l'occidente, e l'Italia in particolare, ha tutto l'interesse ad approfondire i rapporti di collaborazione, di dialogo politico e di apertura delle economie nazionali non solo nella prospettiva della lotta al terrorismo ma anche in quella di un rafforzamento dei sistemi economici e dello sviluppo delle società civili mediorientali. In via generale ricorda che il Kuwait, dove pure è presente un'assemblea rappresentativa, non può essere definito un regime democratico sulla base dei parametri occidentali. Tra l'altro, il diritto di voto risulta limitato a circa il 17 per cento della popolazione e viene negato alle donne ed ai militari. Cittadini elettori sono esclusivamente i residenti in Kuwait dal 1920 e i loro discendenti (i cosiddetti cittadini di prima classe). Il voto alle donne è peraltro tuttora oggetto di dibattito dopo essere stato negato per due volte dal Parlamento nel 1999. Parimenti significativa è la scelta, intervenuta dopo le ultime elezioni generali del 2003, di separare la carica di Primo ministro da quella di Principe ereditario. Nello stesso anno è stata approvata la disciplina relativa agli investimenti stranieri che consentono alle società estere di stabilirsi nel paese senza necessità di uno sponsor locale ed eliminano il limite del 49 per cento di partecipazione al capitale di società miste da parte di operatori stranieri.

Nel loro complesso, le più recenti vicende politiche interne attestano come la classe dirigente kuwaitiana stia tentando di porre le premesse per l'avvio di un processo di modernizzazione politica ed economica.

Prosegue ricordando che lo scambio di informazioni, l'invio di osservatori in occasione di esercitazioni militari, la cooperazione nel campo della formazione, la definizione di requisiti tecnici e di standard di qualità per l'acquisizione di equipaggiamenti militari, le visite alle strutture militari, sono tutte misure volte a rafforzare la fiducia e la collaborazione nel settore della sicurezza militare incentivando per tale via lo sviluppo dei rapporti politici. Evidenzia anche le disposizioni, contenute nell'articolo 5, volte a favorire gli scambi di materiali d'armamento attraverso la semplificazione delle procedure. È altresì previsto che l'approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate avvenga attraverso operazioni dirette tra Stato e Stato o tramite società privatizzate autorizzate dai rispettivi governi. Precisa quindi che il coinvolgimento delle autorità governative rappresenta in tale contesto un elemento di garanzia idoneo a consentire di mantenere il controllo in merito all'applicazione del memorandum.

Il relatore è dell'opinione che l'accordo rappresenti, nel suo complesso, un atto politico sicuramente opportuno che indica, in particolare, la volontà dell'Italia di sviluppare le relazioni bilaterali con tutti quei

paesi arabi che ispirano la loro azioni ai valori della pace, dello sviluppo economico e sociale. L'obiettivo di fondo è quello di rendere possibile un dialogo politico sempre più intenso in grado di scongiurare l'approfondirsi di divisioni e fratture sicuramente deleterie ai fini di un ordinato sviluppo delle relazioni internazionali. In tal senso l'accordo risponde non soltanto all'esigenza di intensificare i rapporti economici fra i due paesi, ma anche alla volontà di supportare lo sviluppo della democrazia in Kuwait.

In conclusione, il relatore ricorda che il Kuwait è un Paese che gioca un ruolo attivo ed equilibrato in ambito regionale, anche attraverso la propria partecipazione alle più importanti organizzazioni, quali il Consiglio di Cooperazione del Golfo e la Lega Araba, nel cui seno assume posizioni moderate; è anche in tale prospettiva, dunque, che la pronta ratifica del Memorandum gli pare auspicabile.

Si apre la discussione generale.

Interviene la senatrice BONFIETTI (*DS-U*), la quale rileva come l'articolo 5 del memorandum in ratifica predisporre una norma volta ad agevolare l'eventuale scambio di armamenti in alcune specifiche categorie; osserva, pertanto, che tale disposizione rischia di porsi in un rapporto di antinomia con la legge 185 del 1990, che si propone, com'è noto, la finalità di limitare e controllare lo scambio di armamenti in modo diretto e indiretto tra i governi di diversi Paesi.

Chiede pertanto se il rappresentante del Governo o il relatore possano fornire chiarimenti sul punto, rivelatosi peraltro controverso anche nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Ha quindi la parola il relatore PELLICINI (*AN*), il quale osserva innanzitutto come nell'elenco delle tipologie di armi previste all'articolo 5 del memorandum sia escluso lo scambio di mine anti-uomo, il che, ovviamente, rappresenterebbe una chiara violazione delle convenzioni internazionali in materia e della disciplina interna. In generale, rileva come specifici problemi in rapporto alla nota legge 185 del 1990 non sembrano porsi rispetto alla formulazione del citato articolo 5.

Il sottosegretario Margherita BONIVER interviene per precisare che, anche alla luce degli approfondimenti giuridici svolti al fine di verificare la compatibilità tra l'articolo 5 del memorandum in ratifica e le disposizioni recate dal regolamento di esecuzione della legge n. 185 del 1990, è emerso che il regime privilegiato in punto di scambi di armamenti introdotto dal disegno di legge in esame non è di carattere generalizzato ma, viceversa, presuppone la piena operatività dei controlli già previsti dalla stessa legge n. 185 del 1990. È proprio per questo che il rappresentante del Governo assicura che le norme previste dalla legislazione vigente in materia non siano in alcun modo derogate dalla entrata in vigore del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3366) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) rilevando che la stipulazione della Convenzione in oggetto è frutto di una prolungata negoziazione avviata dal Governo della Repubblica algerina con l'intento di raggiungere con la Repubblica italiana una specifica intesa bilaterale per la mutua assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale che valga a superare il rinvio alla risalente ed analoga Convenzione tra l'Italia e la Francia concernente la reciproca assistenza giudiziaria, conclusa a Roma il 12 gennaio 1955, e ratificata ai sensi della legge 19 febbraio 1957, n. 155, che continua ad essere tuttora applicata nei confronti dell'Algeria quale ex-territorio d'oltremare della Repubblica francese.

Il contenuto della Convenzione è modellato sugli accordi generalmente raggiunti dall'Italia in materia, in particolare su quelli attualmente in vigore tra l'Italia e il Marocco, e tra l'Italia e la Tunisia. La stessa è in armonia con le norme fondamentali della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

Precisa quindi che la Convenzione è articolata in quattro titoli. Il titolo I contiene le disposizioni generali concernenti l'ambito della protezione giuridica nel territorio dei due Stati in favore dei cittadini e delle persone giuridiche dei due Paesi. In esso sono previste, agli articoli 1, 2 e 3, l'esclusione da depositi cauzionali per l'esercizio delle azioni giudiziarie e la possibilità di beneficiare del gratuito patrocinio in conformità alle leggi interne.

L'articolo 4 prevede poi l'esenzione dalla legalizzazione per i documenti ufficiali trasmessi in applicazione della Convenzione, con conseguente semplificazione e snellimento burocratico dei rapporti tra le Parti sul punto.

Il titolo II riguarda l'assistenza giudiziaria vera e propria. In esso vengono elencati gli istituti e gli strumenti che ne formano oggetto, viene prevista la possibilità di rifiuto alle condizioni stabilite, vengono indicate le modalità di trasmissione delle richieste, e viene individuata la lingua in cui devono essere redatti i documenti scambiati.

Precisa poi che, ai sensi dell'articolo 9, l'attuazione dell'assistenza giudiziaria deve avvenire senza spese a carico della Parte richiedente, tranne quelle occorrenti per le perizie. Negli articoli da 10 a 14 vengono specificate le modalità di esecuzione dei singoli atti di assistenza giudiziaria.

Circa le commissioni rogatorie vengono puntualizzate, all'articolo 10, le indicazioni che devono essere contenute nelle relative istanze e vengono determinate, all'articolo 11, le procedure da seguire nell'adempimento delle richieste. Per l'esecuzione di queste ultime, la Parte che espleta la rogatoria applica la propria legge processuale salvo richiesta di forme par-

ticolari, quali l'applicazione della legge nazionale dell'autorità giudiziaria richiedente, purché non contrastanti con la legge della Parte che vi provvede. Qualora la rogatoria non possa essere eseguita, o venga rifiutata, gli atti vanno restituiti con la specificazione dei motivi del mancato espletamento.

In base all'articolo 12 gli atti da notificare all'estero vengono trasmessi tramite Autorità centrali, costituite dai rispettivi Ministeri della giustizia. Alle rappresentanze diplomatiche e consolari di ciascun Paese è consentito, ai sensi dell'articolo 13, di potere procedere direttamente alla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziari ai propri cittadini e all'audizione di questi ultimi. È prevista, inoltre, la possibilità della comparizione personale all'estero di testimoni e periti dinanzi all'autorità giudiziaria di uno dei due Paesi che ne faccia richiesta all'Autorità dell'altra Parte, ma senza che possano essere adottate misure coercitive in caso di mancata comparizione. Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali sono stabilite al titolo III della Convenzione. In particolare, si sofferma sul riconoscimento delle sentenze definitive relative a diritti in materia civile, comprese quelle emesse dai tribunali penali per la Parte che si riferisca a risarcimento del danno o a restituzione di beni, ai sensi dell'articolo 15. Sono altresì riconosciuti e resi esecutivi gli atti autentici, compresi quelli notarili, aventi forza esecutiva in uno dei due Paesi, come dispone l'articolo 18.

In particolare, ricorda che in base agli articoli 15 e 18 spetta all'autorità giudiziaria dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto del principio del *ne bis in idem* e della litispendenza, conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico dello Stato ove ne venga richiesta l'esecuzione) .

È infine stabilito lo scambio di informazioni sulle disposizioni di legge e sulla giurisprudenza applicabili, nonché sui rispettivi sistemi giudiziari. Nel titolo IV sono da ultimo indicate le modalità di entrata in vigore della Convenzione.

Concludendo con il rilievo che le disposizioni contenute nella Convenzione in esame sono pienamente compatibili con l'ordinamento nazionale e non richiedono norme di adeguamento, il relatore ne auspica una celere ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

169^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento alla missione presso il centro addestrativo alpino dell'Arma dei Carabinieri di Selva di Val Gardena, deliberata nella seduta del 27 aprile e prevista per il 9 ed il 10 giugno, il presidente CONTESTABILE osserva che, a seguito di necessità di natura organizzativa, se ne renderebbe opportuno il differimento alle giornate di giovedì 30 giugno e venerdì 1° luglio.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CONTESTABILE propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4 del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista. Avverte inoltre che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente espresso il suo assenso, subordinatamente alla volontà della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e pertanto siffatta forma di pubblicità è adottata per il prosieguo della seduta, dedicata alle procedure informative.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Audizione del capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, in relazione all'affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze Armate**

Il presidente CONTESTABILE ricorda brevemente che erano già stati uditi, nell'ambito dell'Affare assegnato sull'assetto funzionale ed organizzativo delle Forze armate, il segretario generale della Difesa e direttore nazionale degli armamenti, tenente generale Gianni Botondi (il 3 novembre ed il 15 dicembre 2004), il capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Sergio Biraghi (il 10 novembre 2004), il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale di corpo d'armata Luciano Gottardo (il 17 novembre 2004 ed il 9 febbraio del corrente anno), il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, tenente generale Giulio Fraticelli (il 26 gennaio ed il 2 marzo dell'anno in corso) e del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra Leonardo Tricarico (lo scorso 13 aprile). Dà quindi la parola all'ammiraglio Di Paola per lo svolgimento del suo intervento.

L'ammiraglio DI PAOLA esordisce ponendo l'accento sulle significative mutazioni subite dal quadro geopolitico mondiale a partire dalla fine della guerra fredda. Al giorno d'oggi, infatti, al sistema basato sull'esistenza di due blocchi contrapposti ha fatto seguito l'enuclearsi di un cosiddetto «cuore globalizzato» (composto da quei paesi e da quelle aree dove appare altamente improbabile il verificarsi di tensioni violente a causa di una serie di contrappesi di natura politica, sociale, culturale ed economica ed in cui figurano tanto i paesi dell'occidente democratico quanto altri paesi caratterizzati da una situazione politica sostanzialmente stabile, quali Russia, Cina ed India), e di un «vuoto disconnesso», i cui principali connotati appaiono essere proprio il verificarsi di crisi (che attualmente abbraccia i Balcani, il Medio oriente, il sud-est asiatico, l'Africa ed alcune zone dell'America latina).

In particolare, il tentativo di riportare i paesi appartenenti al cosiddetto vuoto disconnesso nell'alveo del cuore globalizzato richiede un approccio integrato di tutti i mezzi di cui la politica può disporre, incluso lo strumento militare: sono infatti molte le aree del globo caratterizzate dall'esplosione di crisi violente, che impongono un intervento militare nel breve e medio periodo al fine di consentire successivamente agli strumenti della politica e della diplomazia (destinati per loro natura ad operare nel lungo periodo) di svolgere efficacemente il loro lavoro.

Il mutamento poc'anzi descritto ha peraltro determinato dei significativi cambiamenti nelle grandi organizzazioni internazionali, quali le Nazioni unite (nell'ambito delle quali si è sviluppata una dottrina di natura interventista), l'Unione europea (che, operando ormai a livello globale non può non dotarsi di una efficace strategia di sicurezza e di un valido strumento militare), e l'Alleanza atlantica (organizzazione che sta diven-

tando sempre più inclusiva e che sta assumendo un ruolo determinante nel riportare quei paesi attualmente facenti parte del vuoto disconnesso nell'alveo della cooperazione e della risoluzione politica dei conflitti). La trasformazione coerente di queste tre organizzazioni ha avuto quindi delle ripercussioni sugli Stati membri, trovatisi a dover fornire uomini e mezzi al fine di operare efficacemente nelle aree di crisi.

Conseguentemente, le Forze armate necessitano a loro volta di una trasformazione al fine di poter rispondere alle nuove esigenze che si stanno progressivamente delineando. In particolare, esse devono innanzitutto poter essere proiettabili in aree esterne, pur non trascurando i rilevanti impegni ancora presenti sul territorio nazionale (quali, ad esempio, la protezione di siti sensibili di cui all'operazione Domino), nonché essere in grado di integrarsi rapidamente con gli apparati militari degli altri paesi con cui si è chiamati ad operare in ambito multinazionale, attraverso un adeguato sviluppo tecnologico.

A titolo di esempio, l'Italia è impegnata nel mondo con circa 9000 uomini, destinati ad arrivare a circa 11000 in un prossimo futuro. Inoltre, a riprova dell'impegno quantitativo e qualitativo dell'impegno internazionale del Paese, non può essere sottaciuto che entro l'anno saranno a guida italiana sia le due più importanti operazioni NATO (KFOR in Kosovo ed ISAF in Afghanistan), sia la prima consistente missione dell'Unione europea in Bosnia, senza tenere conto dell'importante contributo fornito nella formazione e nell'addestramento dei quadri delle nascenti forze armate irachene.

Il quadro poc'anzi descritto, prosegue l'oratore, impone quindi alle Forze armate una decisa trasformazione verso un modello qualitativo. Del resto, l'Italia è stata ed è un Paese importante in ambito internazionale e deve essere dotata di uno strumento militare adeguato a sostenere il ruolo cui ambisce. Il modello professionale da poco approvato dal Parlamento, che ha dimensionato la consistenza numerica in 190.000 unità, è sicuramente un passo importante in questa direzione. Tuttavia, le risorse destinate al personale, pur necessarie, si avvicinano al 58% delle spese destinate alla funzione difesa, imponendo di assicurare una coerenza di fondo alle risorse stanziare per le Forze armate onde non compromettere gli investimenti, anch'essi imprescindibili per uno sviluppo qualitativo dell'apparato militare.

L'obiettivo, quindi, del raggiungimento di un rapporto quanto meno paritario tra le risorse economiche destinate al personale ed agli investimenti e la necessità di una coerenza di fondo tra gli stanziamenti disponibili e la dimensione e la qualità dello strumento militare dovrebbero, a suo avviso, essere oggetto di una ponderata ed analitica riflessione da parte delle forze politiche.

I commissari presenti pongono quindi alcuni quesiti ed osservazioni.

Il senatore MANFREDI (*FI*), dopo aver ringraziato l'ammiraglio Di Paola per la completezza della sua relazione, chiede se, allo stato attuale

delle cose, le Forze armate siano in grado di concorrere efficacemente anche al soddisfacimento delle esigenze legate alla difesa civile.

Pone quindi l'accento sulla necessità di dotarsi di un adeguato bacino di forze di riserva, onde poter far fronte a future ed imprevedibili necessità.

Conclude domandando se il processo di professionalizzazione, soprattutto con riguardo ai sistemi di reclutamento ed agli incentivi alla scelta della carriera militare, sia da considerarsi a livelli soddisfacenti.

Il senatore PASCARELLA (*DS-U*) osserva che, a seguito della razionalizzazione delle Forze armate, la scuola sottufficiali dell'Aeronautica militare di Caserta sarà soppressa, con evidenti contraccolpi sulla realtà locale. Peraltro, la problematica poc'anzi evocata introduce ad un tema più generale, rappresentato dalla qualità del reclutamento: infatti, da un lato non tutte le persone reclutate sono destinate a rimanere in servizio permanente, e ciò è spesso fonte di forti preoccupazioni, dall'altro la maggioranza del personale, proveniente dalle zone meridionali del Paese, spesso si trova sottoposta a numerosi disagi, in quanto costretta a prestare servizio in aree assai distanti dal luogo di provenienza ovvero di residenza del nucleo familiare. Tale ultimo aspetto, a suo avviso, suggerirebbe di avviare numerosi investimenti nel centro-sud del Paese al fine di non trasformare la professione militare in un lavoro scarsamente appetibile e, conseguentemente, compromettere la qualità del reclutamento dei volontari.

Replica l'ammiraglio DI PAOLA, osservando che, considerati i tempi relativamente brevi in cui si è compiuto in Italia il passaggio al modello professionale di difesa, la qualità del processo di selezione dei reclutati è al momento buona. Tutti i volontari, infatti, hanno onorato i propri impegni professionali in maniera ineccepibile. A ciò si sta inoltre cercando di aggiungere un valido processo di formazione.

In ogni caso, il reclutamento è soltanto un aspetto del nuovo modello di difesa, e ad esso se ne affiancano altri due: la manutenzione e la dismissione del personale (ed a questa ultima fase si connettono i problemi di reinserimento nella società, i quali dovrebbero essere facilitati dalla formazione ricevuta durante il periodo di ferma). Sulla base delle problematiche appena descritte, la Difesa sta procedendo peraltro ad una ridistribuzione della presenza militare sul territorio, considerato anche che la fine della guerra fredda non impone più un'elevata concentrazione dei reparti nel nord-est del Paese. Per quanto attiene alla soppressione della scuola allievi marescialli di Caserta, ubicata nella storica reggia, rileva che le Forze armate si erano trovate in una situazione di obiettiva difficoltà, in quanto, a fronte della necessità di abbandonare l'edificio storico, non si era riusciti a trovare con le autorità locali le necessarie intese per una sistemazione alternativa.

Conclude quindi osservando che, al momento attuale, le Forze armate sono perfettamente in grado di fornire un rilevante contributo alle esigenze

della protezione civile, mentre, quello delle forze di riserva è un problema sul quale si dovrà adeguatamente riflettere nel prossimo futuro.

Ad avviso del senatore NIEDDU (*DS-U*), la discrasia tra gli obiettivi che il Paese si è dato in rapporto al mutato quadro geostrategico e le risorse concretamente assegnate alla Difesa rappresenta un problema di grande attualità. Chiede quindi se ed in che misura è possibile aspettarsi, in occasione della presentazione del disegno di legge finanziaria, delle soluzioni volte a non penalizzare ulteriormente le Forze armate, auspicando al contempo il configurarsi di una efficace azione politica in tal senso.

Il senatore MELELEO (*UDC*) pone l'accento su alcuni aspetti delle procedure di reclutamento. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno valutare attentamente la possibilità di tenere aperte, per almeno uno o due anni, le graduatorie determinate a seguito delle selezioni mediche, al fine di non costringere coloro che nell'arco di breve tempo partecipano a più concorsi di sostenere di nuovo ogni volta le stesse selezioni. Ciò infatti da un lato consentirebbe di alleggerire notevolmente il carico di lavoro gravante sui selettori, e dall'altro limiterebbe il disagio degli aspiranti volontari, spesso costretti ad onerosi viaggi al fine di espletare nuovamente pratiche già assolve poco tempo prima.

Conclude osservando che, stante l'obiettivo spostamento verso il mediterraneo delle esigenze di politica militare, sarebbe opportuno considerare anche un sostanziale spostamento verso il sud del Paese delle strutture militari, anche considerando il fatto che è proprio nel meridione che è situato il più grande bacino di reclutamento dei volontari.

Il senatore FORCIERI (*DS-U*) osserva che, nel lungo periodo, il problema del rapporto tra risorse disponibili ed impegni assunti non potrà che essere risolto a livello europeo, attraverso una reale integrazione delle forze militari tale da superare il concetto di semplice inoperabilità attualmente esistente. Infatti, al momento, ogni Paese membro possiede ancora delle forze armate autosufficienti, mentre solo 11.000 uomini in totale destinati a far fronte alle esigenze di proiettabilità dell'Unione.

Tuttavia, questo sistema pone ad ogni Paese membro anche il problema delle risorse da destinare al proprio apparato militare.

Rileva quindi che, ancorché la maggior parte del bacino di reclutamento dei volontari sia situata nel centro-sud dell'Italia, sarebbe poco opportuno ragionare in termini di un forte decentramento verso quelle aree delle strutture militari, atteso che in molte zone del nord vi sono ormai caserme profondamente radicate nelle realtà locali. Più efficace sarebbe, a suo avviso, operare al fine di incentivare il reclutamento anche nelle altre regioni del Paese.

Interviene da ultimo il senatore PALOMBO (*AN*), ponendo l'accento sul meritorio operato delle Forze armate nelle aree più disparate del globo, che attesta l'indubbia qualità del lavoro svolto dagli stati maggiori. Ri-

corda quindi che le problematiche relative alle risorse destinate alla Difesa erano state più volte evocate da lui ed altri esponenti della maggioranza nella scorsa legislatura, caratterizzata da un governo di centro-sinistra. In ogni caso, appare indubbio il progresso compiuto negli ultimi quindici anni per valorizzare le forze armate, anche se non per ciò solo l'impegno della classe politica deve venire meno.

Ricorda quindi che, nel corso della presente legislatura la Commissione ha condotto un'importante indagine conoscitiva sul reclutamento e la formazione dei volontari di truppa dell'esercito, le cui risultanze (*Doc. XVII*, n. 14) meriterebbero, forse, maggiore attenzione da parte del Governo.

Con riferimento al problema delle riserve di volontari, ricorda infine di aver presentato un apposito disegno di legge (n. 1287, recante «Istituzione della Forza di completamento»), che potrebbe rappresentare una valida soluzione al problema ed il cui *iter*, avviato in Commissione, si è inspiegabilmente interrotto e non certo per resistenze parlamentari.

Replica agli intervenuti l'ammiraglio DI PAOLA, rilevando innanzitutto, con riferimento alle osservazioni del senatore Nieddu, che è sicuramente auspicabile un'inversione di tendenza in ordine alle risorse da assegnare alla Difesa, anche se il problema ha sostanzialmente radici antiche. Il dato importante, a suo avviso, è che, nel lungo periodo, la classe politica abbia una precisa contezza del problema.

Con riferimento alle problematiche evocate dal senatore Meleleo, assicura quindi che le Forze armate affronteranno ogni aspetto dei problemi legati al meccanismo dei concorsi e del reclutamento. Per quanto riguarda, inoltre, la redistribuzione sul suolo nazionale delle strutture militari, questa è già in corso, ma deve altresì essere attuata sulla base di criteri adeguati.

Relativamente alle osservazioni del senatore Forcieri, rileva quindi che un'integrazione a livello europeo appare certamente auspicabile, tuttavia, allo stato attuale delle cose, andrebbe verificata anche la disponibilità degli altri paesi membri nel dare corso al processo. Ragionando nel breve periodo, ci si sta in ogni caso muovendo verso una convergenza comune degli strumenti militari degli stati appartenenti all'Unione.

Infine, in ordine alle tematiche evocate dal senatore Palombo, osserva che le conclusioni cui il Parlamento è pervenuto attraverso l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Difesa del Senato non potranno che essere tenute nel debito conto.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente CONTESTABILE ringrazia l'ammiraglio Di Paola per la disponibilità mostrata, dichiarando contestualmente chiusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

687^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci e per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI esprime il proprio rammarico per l'assenza del Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che non consente alla Commissione di acquisire gli ulteriori chiarimenti sugli aspetti finanziari dello schema in titolo, più volte sollecitati e che appaiono indispensabili per rendere le prescritte osservazioni alla Commissione di merito.

Il sottosegretario VENTUCCI conferma che, allo stato attuale, sullo schema in esame sono disponibili unicamente le risposte già fornite nelle scorse sedute.

Il presidente AZZOLLINI propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla successiva seduta, invitando il Relatore, ove il Governo non fornisca in tempo utile i richiesti approfondimenti, a predisporre comunque una proposta di osservazioni sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

688^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VENTUCCI, illustrando la nota depositata dal sottosegretario Maria Teresa Armosino nella seduta antimeridiana dell'11 maggio scorso, fa presente che le seguenti disposizioni appaiono suscettibili di determinare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero della finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria: gli articoli 2, comma 2, e 7, comma 1, in relazione alla previsione secondo cui i fondi di esercizio ivi previsti sono alimentati da contributi ovvero finanziamenti pubblici, peraltro genericamente definiti; l'articolo 8, commi da 1 a 7, in quanto gli stessi prevedono, nel caso in cui si verificano crisi di mercato, taluni interventi da attivare attraverso i fondi di esercizio costituiti dalle organizzazioni di produttori e delle relative unioni anche con la partecipazione di contributi, ovvero di finanziamenti pubblici; l'articolo 8, comma 8, che introduce nei confronti dell'AGEA la possibilità, non prevista a legislazione vigente, di stipulare contratti con le unioni di organizzazioni di produttori per in-

terventi di ritiro di prodotti eccedenti in caso di grave squilibrio di mercato.

Persiste, inoltre, l'esigenza che la relazione tecnica venga opportunamente integrata, al fine di dimostrare che non insorgano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con riferimento ai compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza, promozione e sostegno previsti dal presente provvedimento, stante la necessità della esplicitazione che alle predette attività si intende provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente in dotazione alle Amministrazioni interessate. Occorre altresì acquisire da parte degli Uffici competenti elementi di quantificazione in relazione alla previsione di cui all'articolo 6, comma 6, di controlli *in loco* a cadenza almeno annuale da parte del MIPAF sulle unioni delle organizzazioni di produttori, con particolare riferimento ad eventuali spese di trasferta o compensi di qualsiasi natura da corrispondere al personale incaricato dei medesimi, nonché in ordine all'articolo 4, comma 9, concernente la previsione di un'imposta sostitutiva in luogo dei relativi tributi.

Il presidente AZZOLLINI invita, pertanto, il relatore a predisporre una proposta di osservazioni tenuto conto delle considerazioni testé emerse rilevando che, in assenza di più precisi elementi di quantificazione, la Commissione non potrà che proporre la soppressione delle norme oggetto dei suddetti rilievi. Propone, altresì, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(404-B) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta del 17 marzo scorso.

Il relatore FASOLINO (FI) richiama le osservazioni già formulate sul testo del provvedimento in titolo nella seduta pomeridiana del 16 marzo scorso ed illustra i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, in relazione al parere da rendere sull'articolo 25, del testo, che occorre valutare se possono derivare effetti finanziari dalle proposte 2.1, 2.2 e 2.3, volte ad estendere la platea dei destinatari delle attività di informazione medico-scientifica da parte delle aziende farmaceutiche, al complesso del personale dipendente e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Informa che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 25.1.

Il presidente AZZOLLINI, in attesa di acquisire i chiarimenti del Rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

277^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI, apprezzate le circostanze, propone di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame del decreto legislativo n. 482 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società, ricordando altresì che è stata richiesta alla Presidenza del Senato la proroga del termine per esaminare tale provvedimento.

Il relatore CANTONI (FI), pur considerando il maggior lasso di tempo assegnato alla Commissione per valutare il provvedimento, ritiene opportuno concluderne l'*iter* nel corso della prossima settimana.

Il senatore EUFEMI (UDC) ribadisce la richiesta già avanzata di svolgere un'audizione del direttore generale dell'Agenzia delle entrate, per valutare l'andamento del gettito delle entrate, i progetti di semplificazione degli adempimenti tributari, quelli concernenti la revisione degli studi di settore e le problematiche di tipo applicativo connesse alla riforma sul reddito delle società. Sollecita inoltre l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1327 recante delega al Governo per il riordino del sistema catastale.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

459^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

PEDRAZZINI

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone e il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(826) PASQUINI ed altri. – *Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada*

(2575) MAGNALBÒ ed altri. – *Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico*

(2963) CAMBER. – *Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico*

(2363) FABRIS e DENTAMARO. – *Nuove norme in materia di autocaravan e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 826, 2575 e 2963, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2363 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2363, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 826, 2575 e 2963 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 826, 2575 e 2963, sospeso nella seduta del 15 febbraio 2005.

Il presidente PEDRAZZINI (LP), relatore, fa preliminarmente presente che il testo unificato da lui proposto nell'ambito del Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 826, 2575 e 2963 contiene, oltre alle disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico, le norme in materia di *autocaravan*, contenute nel disegno di legge n. 2363, il cui esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso, era proseguito nel Comitato ristretto preposto all'esame di quest'ultimo provvedimento. Pro-

pone di congiungere il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 826, 2575 e 2963 al seguito dell'esame del disegno di legge n. 2363, al fine di una trattazione contestuale delle diverse proposte di modifica al Codice della strada.

La Commissione conviene.

Il presidente PEDRAZZINI (*LP*), relatore, illustra quindi il testo unificato da lui proposto (e pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) soffermandosi su talune questioni di significativa rilevanza. L'articolo 1 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo per la disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici. L'articolo 2 introduce poi modifiche al Codice della strada in materia di competizioni sportive automobilistiche, mentre l'articolo 3 modifica la classificazione dei veicoli riportata all'articolo 47 dello stesso Codice. L'articolo 4 prevede importanti novità in materia di motoveicoli ed autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico disponendo, tra l'altro, l'esenzione dalle limitazioni al traffico nei centri storici dei veicoli con più di venticinque anni e con cilindrata inferiore a mille centimetri cubi, o a milletrecento centimetri cubi, nel caso di veicoli con motore a quattro tempi. Lo stesso articolo introduce anche una disciplina specifica per le autovetture da competizione su strada. L'articolo 5 dispone poi in materia di revisione periodica dei veicoli di interesse storico e collezionistico, esentandoli dalla prova di analisi dei gas di scarico. L'articolo 6 disciplina le formalità necessarie per la circolazione dei veicoli di interesse storico, mentre l'articolo 7 prevede che questi ultimi siano muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera H (*historicum*). L'articolo 8 modifica inoltre il comma 3 dell'articolo 116 del Codice della strada, estendendo a 4,5 tonnellate la massa complessiva degli autoveicoli che è possibile condurre con la patente di guida di categoria «B». L'articolo 9 introduce agevolazioni per i portatori di *handicap* in relazione alla circolazione con *autocaravan*. L'articolo 10 reca una disciplina rivolta alle amministrazioni comunali in materia di aree di sosta e parcheggi riservati agli *autocaravan*. Gli articoli 11 e 12 recano infine le disposizioni transitorie e finali e la copertura finanziaria.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) interviene sottolineando taluni aspetti del testo unificato che necessitano di un'adeguata riflessione soffermandosi, in particolare, sulla questione relativa al riconoscimento dell'interesse storico e collezionistico degli autoveicoli. A tale riguardo osserva che il testo proposto dal relatore affronta correttamente il tema della liberalizzazione dell'attività di certificazione delle qualità storiche degli autoveicoli, che attualmente è sostanzialmente monopolio dell'Automotoclub storico italiano (ASI). Per quanto riguarda invece la circolazione dei veicoli storici nei centri abitati, appare però evidente il contrasto tra le disposizioni del testo unificato e l'attività di indirizzo rivolta alle amministra-

zioni locali per la riduzione del livello delle polveri sottili presenti nell'aria. L'articolo 4, comma 1, lettera c), prevede infatti, salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali, l'esenzione dalle restrizioni alla circolazione nei centri storici dei veicoli con più di venticinque anni di età e con una cilindrata inferiore a 1.000 centimetri cubi per i motori a due tempi e a 1.300 centimetri cubi per i motori a quattro tempi. Su tale questione si riserva fin d'ora di proporre emendamenti che rendano la disciplina coerente con gli indirizzi che in materia ambientale sono rivolti alle amministrazioni locali. Il testo unificato presenta poi anche aspetti condivisibili quale, ad esempio, la disciplina relativa alle autovetture da competizione su strada, ma necessita di chiarimenti con riguardo alle modalità con cui effettuare la revisione periodica dei veicoli storici. Ritiene inoltre necessario approfondire e meglio definire le tipologie di invalidità che costituiscono i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme in materia di circolazione di *autocaravan*. Fa presente infine la necessità di introdurre disposizioni volte a regolare la pratica finanziaria di alcune amministrazioni locali che prevedono nei propri bilanci entrate considerevoli derivanti dalle multe per contravvenzione al Codice della strada.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) interviene nella discussione generale soffermandosi su alcune questioni su cui interviene il testo unificato illustrato dal relatore Pedrazzini. Fa anzitutto presente che l'elevazione del limite massimo della massa complessiva dei veicoli che è possibile condurre con la patente di guida di categoria «B», non deve tradursi in una sanatoria dei veicoli che, tarati per il limite inferiore attualmente esistente, siano stati poi modificati con grave pregiudizio delle condizioni di sicurezza nella circolazione. Merita poi approfondimento la questione relativa all'uso del traino per il rimorchio, dovendosi opportunamente distinguere secondo la tipologia di rimorchio effettuato. Si sofferma infine sulle diverse forme di sosta dei veicoli, rilevando la distinzione fra la sosta cosiddetta breve, la sosta lunga ed il campeggio ed illustrando le diverse modalità di regolazione che le amministrazioni locali possono impiegare per la relativa disciplina. Preannuncia infine sin d'ora l'intenzione di presentare emendamenti volti a completare il disegno di legge in esame con le osservazioni testé illustrate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

460^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 147)**

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GRILLO (*FI*), relatore, dopo averne illustrato il *curriculum*, propone l'espressione di un parere favorevole alla nomina del signor Luciano Guerrieri a Presidente dell'Autorità portuale di Piombino.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sul parere favorevole alla proposta di nomina. Partecipano alla votazione i senatori Paolo BRUTTI (*DS-U*), CHIRILLI (*FI*), CICOLANI (*FI*), CREMA (*Misto-SDI-US*), DEMASI (*AN*), DONATI (*Verdi-Un*), FORTE (*UDC*), GRILLO (*FI*), GUASTI (*FI*), PASINATO (*FI*), PEDRAZZINI (*LP*), PELLEGRINO (*UDC*), PESSINA (*FI*), TUNIS (*UDC*), VERALDI (*Mar-DL-U*), VISERTA COSTANTINI (*DS-U*), ZANDA (*Mar-DL-U*).

All'esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina del signor Luciano Guerrieri risulta approvata con 15 voti favorevoli, un voto contrario ed un'astensione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) fa presente che, nel corso dell'audizione informale tenutasi nella giornata di ieri e seguita a quella svoltasi nella giornata di martedì, nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – avente ad oggetto l'illustrazione da parte del presidente ed amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ingegner Catania, del piano di sviluppo delle Ferrovie dello Stato del periodo 2005-2008 – è nuovamente emersa la necessità di una migliore programmazione delle audizioni, formali ed informali, che si svol-

gono dinanzi alla Commissione. Nel corso dell'audizione informale di ieri, infatti, il tempo dedicato alla replica dell'ingegner Catania si è rivelato insufficiente rispetto alla mole dei chiarimenti richiesti dai commissari intervenuti nel dibattito. Le risposte fornite nella giornata di ieri sono state infatti eccessivamente generiche a fronte dei quesiti di carattere tecnico: l'ingegner Catania si è infatti soffermato sulle filosofie alla base del documento di programmazione illustrato senza rispondere alle domande più specifiche dei senatori intervenuti nel dibattito. Chiede quindi al Presidente di farsi carico del problema per non rendere vane le audizioni medesime.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) dichiara di condividere le osservazioni del senatore Zanda nel merito dell'audizione informale del presidente ed amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ingegner Catania. Ritiene inoltre che questi abbia sostanzialmente eluso la richiesta di elementi più precisi relativi alla strategia adottata dalla *Holding* per recuperare il terreno perso in termini di qualità del servizio reso alla propria clientela.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) si associa alle posizioni espresse dai senatori Zanda e Paolo Brutti manifestando la propria delusione rispetto alle attese generate dall'audizione del Presidente ed Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato. Ritiene infatti che i contenuti dell'audizione sarebbero stati sufficienti nel caso di un'audizione iniziale di quest'ultimo, mentre invece si rivelano fortemente insufficienti se si tiene conto che l'audizione di ieri era finalizzata a fornire un quadro della situazione d'impresa in corso d'opera. Invita quindi il presidente Grillo a rappresentare formalmente il disagio della Commissione e a richiedere gli elementi informativi che non è stato possibile acquisire nel corso dell'audizione di ieri.

Il senatore PESSINA (*FI*) dichiara di non condividere le critiche espresse e giudica, invece, soddisfacente l'audizione dell'ingegner Catania ritenendo che la genericità di talune risposte sia da ascrivere unicamente all'esiguità del tempo a disposizione per la replica. Fa presente infine che lo stesso ingegner Catania ha manifestato, in conclusione del suo intervento, la propria disponibilità a fornire quegli elementi informativi che non è stato possibile rendere nell'incontro di ieri.

Il senatore CICOLANI (*FI*) dichiara di condividere la sollecitazione del senatore Zanda sulla necessità di migliorare i meccanismi con cui procedere alle audizioni, formali ed informali, svolte di fronte alla Commissione. Per quanto riguarda poi il merito dell'audizione del Presidente e Amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, ritiene che la stessa natura delle domande poste abbia comportato l'impossibilità di fornire risposte più approfondite.

Il presidente GRILLO ritiene condivisibili le osservazioni del senatore Zanda sulla necessità di programmare meglio le modalità di svolgimento delle audizioni svolte dinanzi alla Commissione: tali modalità potranno essere opportunamente definite nell'ambito di un Ufficio di Presidenza appositamente convocato. Si impegna inoltre a richiedere formalmente all'ingegner Catania quegli elementi informativi che non è stato possibile ottenere nell'ambito dell'incontro informale di ieri e rinnova infine l'invito ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in Commissione a formulare proposte utili alla programmazione dei lavori della Commissione dei prossimi mesi.

Il presidente GRILLO, a nome della Commissione, esprime poi vive congratulazioni al senatore Veraldi per la sua nomina alla carica di senatore questore formulando allo stesso l'augurio di un proficuo svolgimento dei delicati compiti che sarà chiamato ad adempiere.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo

Riprende il dibattito sulla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio scorso.

Il senatore PESSINA (*FI*), estensore, illustra le ulteriori modifiche introdotte al documento finale della indagine conoscitiva in titolo, su suggerimento di alcuni esponenti dei Gruppi di minoranza. Tali modifiche introducono nelle conclusioni la previsione di forme di regolamentazione asimmetrica volte a tutelare il settore della carta stampata, con particolare riferimento alle possibilità di approvvigionamento finanziario sul mercato pubblicitario. Ne auspica pertanto l'approvazione unanime da parte della Commissione.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) fa presente che la proposta di documento conclusivo rappresenta una sintesi corretta dello scenario del settore pubblicitario delineato dai soggetti auditi dalla Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva. Ritiene tuttavia che le correzioni adottate dall'estensore non focalizzino adeguatamente la necessità di una regolamentazione di tipo asimmetrico del mercato delle risorse pubblicitarie. Tale riferimento risulta infatti eccessivamente generico e richiede pertanto di essere adeguatamente arricchito dalla indicazione di specifici limiti alla raccolta pubblicitaria da parte della televisione e dalla previsione di strumenti operativi che rendano effettivo il sistema sanzionatorio posto a carico delle emittenti televisive che non rispettino i vigenti limiti di raccolta pubblicitaria.

Il presidente GRILLO ricorda brevemente i principali effetti scaturiti dall'approvazione della legge cosiddetta «Gasparri» (legge n. 112 del 2004), soffermandosi in particolare sul notevole sviluppo conseguito dalle tecnologie della trasmissione digitale terrestre e sulle positive ricadute in termini di pluralismo informativo. Fa quindi presente che il documento finale dell'indagine conoscitiva deve limitarsi a suggerire gli indirizzi politici sulle modifiche normative da apportare alla disciplina del settore in esame, senza però scendere nella descrizione degli interventi che debbono essere lasciati all'iniziativa legislativa.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) fa presente, incidentalmente, che il documento in esame già contiene previsioni specifiche, come nel caso dell'intervento per il sostegno finanziario al fondo complementare di previdenza «Fiorenzo Casella» per i lavoratori dei quotidiani e delle agenzie di stampa.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) rileva la necessità di focalizzare la discussione, non sugli effetti della legge Gasparri, ma sui problemi che incontra il settore della carta stampata nel concorrere con il settore radiotelevisivo nel reperimento delle risorse finanziarie sul mercato pubblicitario. Alla soluzione del problema bisogna provvedere attraverso una regolamentazione puntuale ed asimmetrica che impedisca la progressiva marginalizzazione del settore della carta stampata. Risulta altresì necessario predisporre un sistema sanzionatorio che sia effettivo ed incisivo, a garanzia di tutti gli operatori del settore. Tali linee di indirizzo devono perciò essere più espressamente indicate nel documento coerentemente con le premesse dello stesso.

La senatrice DONATI (*Verdi-Un*) insiste, a sua volta, sulla necessità di integrare la proposta di documento conclusivo formulata dal relatore Pessina con le proposte di modifica suggerite dal senatore Zanda, al fine di alleviare il disagio del settore dell'editoria fortemente spiazzato dalla concorrenza della radiotelevisione. Sottolinea altresì la necessità di disciplinare adeguatamente il mercato delle risorse pubblicitarie prevedendo, laddove necessario, l'inasprimento del sistema sanzionatorio e la definizione di una regolamentazione asimmetrica del settore in favore della carta stampata.

Il senatore CHIRILLI (*FI*) esprime la propria perplessità sull'opportunità di procedere ad ulteriori modifiche del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva poiché le indicazioni di dettaglio richieste dai rappresentanti dell'opposizione potranno essere adeguatamente approfondite in sede legislativa.

Il presidente GRILLO interviene nuovamente indicando quelle parti del documento conclusivo nelle quali sarebbe possibile introdurre taluni dei suggerimenti proposti dal senatore Zanda e ricordando altresì che il

documento esteso dal relatore Pessina ha ricevuto il sostanziale apprezzamento della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG).

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*) fa presente la propria disponibilità a votare favorevolmente il documento conclusivo proposto dal senatore Pessina, a condizione che vengano inseriti i suggerimenti relativi alla regolamentazione asimmetrica del settore pubblicitario e alla definizione di un sistema sanzionatorio efficace.

Il senatore BRUTTI (*DS-U*) dichiara la disponibilità del suo Gruppo ad un voto favorevole sulla proposta di documento conclusivo, nel caso in cui trovino riscontro le richieste formulate dal senatore Zanda.

Il presidente GRILLO invita quindi l'estensore, senatore Pessina, a valutare la possibilità di recepire le indicazioni scaturite nel corso del dibattito modificando, laddove possibile, la sua proposta di documento conclusivo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE
NELL'AMBITO DEL COMITATO RISTRETTO PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 826, 2363, 2575 E 2963**

Articolo 1.

(Delega al Governo per la disciplina delle associazioni di amatori di veicoli storici)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare le associazioni di amatori di veicoli storici, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la libertà di costituire libere associazioni amatoriali di veicoli storici, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva;

b) prevederne la registrazione, richiedendo che gli statuti e le clausole associative delle medesime associazioni garantiscano trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, osservanza delle finalità associative;

c) definire tra i criteri di rappresentatività il numero minimo di *club* e scuderie associati, la loro presenza ed operatività, da almeno tre anni, in non meno di sei regioni ed il numero minimo di soci iscritti;

d) prevedere la tenuta, ad opera delle associazioni, di registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati;

e) prevedere la possibilità di rilasciare, su richiesta dei propri associati, per i veicoli con data di costruzione anteriore ai trenta anni, un targa di identificazione, con il suffisso H, da affiancare alla targa di origine del veicolo.

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole «strade ed aree pubbliche» inserire le seguenti «nonché su quelle private non stabilmente

destinate ad attività sportiva» e, al terzo capoverso, sostituire le parole «sentite le» con le seguenti: «previo parere obbligatorio delle»;

b) in fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Non rientrano nella fattispecie delle gare con veicoli a motore le manifestazioni riservate ai veicoli definiti di interesse storico dalla commissione di cui all'articolo 60, comma 4 della presente legge, per le quali non sia ammessa una velocità eccedente i cinquanta chilometri orari»;

c) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «della federazione» aggiungere le seguenti: «nazionale sportiva»;

d) al comma 4, primo capoverso, sostituire le parole «e di sicurezza vigenti» con le seguenti: «emanate dalla federazione nazionale sportiva ACI e delle norme di sicurezza emanate dalle autorità competenti, su parere della medesima federazione».

Articolo 3.

(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta in fine la seguente lettera: «n-bis) veicoli d'interesse storico e collezionistico.».

Articolo 4.

(Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nonchè i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Sono veicoli d'interesse storico e collezionistico tutti i veicoli con trent'anni di vetustà calcolati dall'anno di costruzione. Sono veicoli di particolare interesse storico e collezionistico quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici ovvero dall'Automobile Club d'Italia, per i quali il periodo di vetustà è ridotto a vent'anni dalla data di costruzione. I veicoli di cui al presente comma debbono possedere le caratteristiche ed i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che abbiano subito delle importanti e documentate modifiche d'epoca e siano classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.»;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Salvo disposizioni contrarie emanate dagli enti locali, sono esentati dalle restrizioni ri-

guardanti la circolazione nei centri storici tutti i veicoli di costruzione anteriore ai venticinque anni di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli storici ai sensi del comma 4. Salvo disposizioni contrarie degli enti locali, sono altresì esentati dal rispetto delle restrizioni al traffico cittadino tutti i veicoli storici, di qualsiasi cilindrata ed anche con motore a due tempi, purché partecipanti a manifestazioni regolarmente autorizzate».

2. Dopo l'articolo 60 inserire il seguente: «Articolo 60-bis – *Autovetture da competizione su strada*» – 1. Sono considerate autovetture da competizione su strada quelle immatricolate in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III – Capo III, cui sono apportate, nel rispetto dei regolamenti tecnici emanati dalla federazione nazionale sportiva ACI, una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, idonee ad adattare alla partecipazione alle competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9.

2. La federazione nazionale sportiva ACI rilascia alle autovetture da competizione su strada, a seguito di verifica della conformità delle stesse ai regolamenti tecnici di cui al comma 1, il passaporto tecnico, sul quale sono annotati i dati della autovettura e del proprietario. Gli uffici dell'ACI danno comunicazione del rilascio del passaporto tecnico ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri, che procedono all'aggiornamento della carta di circolazione, tramite l'inserimento della dicitura «autovettura da competizione su strada», su richiesta e a spese dell'interessato. Alle autovetture da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78.

3. Le autovetture da competizione su strada possono circolare solo in occasione dello svolgimento delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9. L'autorizzazione alla circolazione si estende su tutto il percorso, compresi i percorsi di servizio strettamente connessi alle operazioni preliminari e finali, e per l'intera durata della competizione, secondo quanto previsto dal Regolamento particolare di gara approvato dalla federazione nazionale sportiva ACI.

4. Le autovetture da competizione su strada, esclusivamente durante la gara, possono esibire, in sostituzione della targa anteriore di cui all'articolo 100, comma 1, custodita all'interno dell'abitacolo, un pannello recante le indicazioni della targa originaria, del tipo di quello previsto dall'articolo 102, comma 3.

5. Le autovetture da competizione su strada, all'atto di ciascuna partecipazione a competizioni sportive, sono sottoposte a controllo a cura della federazione nazionale sportiva ACI, che ne verifica, ai sensi dei regolamenti tecnici di cui al comma 1, la conformità, la sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento, nonché l'assenza di elementi di pericolosità, per costruzione o per stato di manutenzione. La conformità delle caratteristiche delle autovetture ai regolamenti tecnici è attestata dal passaporto tecnico di cui al comma 2, sul quale è annotata l'effettuazione di ciascun

controllo. Alle autovetture da competizione su strada non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 80.».

Articolo 5.

(Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico e per quelli iscritti nei registri tenuti dalle associazioni di amatori di veicoli storici, la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Tali veicoli sono inoltre esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico».

Articolo 6.

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di poter ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo.».

Articolo 7.

(Modifiche all'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 60, comma 4.».

Articolo 8.

(Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 3 dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: – A – Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 tonnellate; – B – Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 4,25 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 4,25 tonnellate; – C – Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 4,25 tonnellate, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D; – D – Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero; – E – Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie, autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria D, altri autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della categoria C.».

Articolo 9.

(Agevolazioni per i portatori di handicap)

1. Gli *autocaravan* sono considerati, per la propria peculiarità, mezzo privilegiato per il trasporto di soggetti affetti da *handicap*.

2. Gli *autocaravan* di proprietà di soggetti affetti da *handicap* usufruiscono delle disposizioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Gli stessi soggetti possono usufruire delle deduzioni fiscali previste dal comma 1, lettera a), punto 1, dell'articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni, non è dovuta se il proprietario dell'*autocaravan* risulta essere riconosciuto invalido civile o se il

veicolo risulta intestato a chi esercita la patria potestà su quest'ultimo o al tutore.

5. La tassa di cui al comma 4 non è altresì dovuta qualora un soggetto riconosciuto invalido civile, cieco civile o sordomuto faccia parte del nucleo familiare del proprietario dell'*autocaravan*.

Articolo 10.

(Aree di sosta e parcheggi)

1. Le amministrazioni comunali, in sede di regolamentazione dei parcheggi di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono provvedere ad individuare apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli *autocaravan*, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni comunali e i privati possono procedere secondo le disposizioni e le previsioni di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni.

3. Nella circostanza di cui al comma 1 sono pure individuati parcheggi, di idonea ampiezza, anche all'interno dei centri abitati atti a consentire la sosta anche prolungata degli *autocaravan*.

4. Essi sono realizzati comunque in prossimità di fermate dei mezzi di linea abilitati al trasporto di soggetti portatori di *handicap*.

Articolo 11.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1.

2. La commissione di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, è istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono definite la composizione e la durata in carica della commissione, nonché le modalità di nomina dei suoi componenti.

Articolo 12.

(Copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificabile in 12 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

314^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino e Dozzo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che è iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il seguito dell'esame dello schema n. 456, ricordando che il relatore ha già illustrato un nuovo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri).

In sede di dichiarazione di voto, prende la parola il senatore BASSO (DS-U) il quale dà atto del carattere ampio, articolato e sotto certi profili coraggioso della proposta di parere predisposta dal relatore, in ordine alla quale ritiene tuttavia opportuno proporre alcune modifiche, a suo avviso migliorative, con riferimento alle osservazioni proposte dal relatore. In primo luogo, propone, con riferimento alla prima osservazione, di inserire, dopo le parole: «l'operatività di strumenti già attivi», le parole: «o attivabili», in considerazione della possibilità di adottare nuovi strumenti finanziari a supporto delle imprese nelle problematiche economico-finanziarie,

e quindi in funzione di eventuali nuove opportunità. Propone altresì di sopprimere la seconda osservazione, in ragione della difficile prevedibilità delle situazioni meteorologiche da cui dipendono le misure previste dall'articolo 2 del provvedimento. Suggerisce inoltre, con riferimento alla terza osservazione, di aggiungere, in fine, le parole: «tenuta nel debito conto la ripartizione delle risorse relative alle azioni previste per l'annualità 2004 considerata la necessità di un loro completamento», in quanto, considerando l'unica annualità degli interventi del Programma nazionale, si rende necessario mantenere invariati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che debbono far riferimento ad un sistema di azioni intraprese e ancora da completare. Una ulteriore proposta di modifica appare opportuna in riferimento alla sesta osservazione, in ordine alla quale propone di inserire, dopo le parole: «pesca marittima» le altre: «una forma di tassazione forfetaria basata su sistemi di calcolo della materia imponibile del tipo *tonnage tax*», eliminando la restante parte dell'osservazione stessa. Tale richiesta si motiva con la esigenza di certezza impositiva per gli operatori e per l'erario, nello stesso tempo eliminando le storture esistenti derivanti dagli studi di settore.

Il senatore Basso propone inoltre, in relazione all'ottava osservazione, di inserire, dopo le parole: «al fine di» le parole: «regolamentare in maniera sostenibile il prelievo del novellame attraverso specifici Piani di gestione», eliminando la restante parte dell'osservazione. La predisposizione di appositi Piani di gestione appare opportuna ai fini sia di un controllo e di una pianificazione dei prelievi, sia della sussistenza e del ruolo rivestito dall'attività stessa. Propone, in fine, di sostituire la nona osservazione con le seguenti: «Si consideri la possibilità di estendere a tutte le unità da pesca almeno i benefici a suo tempo concessi per le imbarcazioni superiori ai ventiquattro metri (copertura del 100 per cento dei costi di acquisto, installazione e degli oneri di esercizio e manutenzione degli apparati per tre anni) al fine di non creare una stridente discriminazione all'interno della categoria; si consideri la possibilità di esentare i segmenti della flotta che operano con impatto trascurabile e per i quali l'obbligo creerebbe oneri sproporzionati rispetto all'importanza economica dell'attività. Tale esenzione è consentita agli Stati membri dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Ciò permetterebbe di esonerare la flotta della piccola pesca, delle draghe idrauliche e del pesce azzurro, riducendo notevolmente il numero delle 2.363 imbarcazioni attualmente interessate (di lunghezza tra 15 e 24 metri), che si stanno aggiungendo alle oltre 600 di lunghezza superiore ai 24 metri, per le quali l'obbligo è già scattato da anni; si consideri la possibilità di far rimanere gli oneri di questa forma di controllo, come molte altre, permanentemente a carico di fondi pubblici, anche considerato l'elevato costo delle utenze, che per quanto stabilito dal decreto 23 dicembre 2004 dovranno invece passare a carico delle imprese entro il 1° luglio 2005. All'onere derivante da tali impegni si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla UPB 6.1.1.1, capitolo 2741 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2005.». Tale richiesta -

precisa il senatore Basso – si motiva nella necessità di una omologazione dei trattamenti economici per evitare discriminazioni tra imbarcazioni che hanno goduto di specifici aiuti, in relazione altresì all'esigenza di sicurezza della navigazione e all'obbligo di applicare una normativa comunitaria.

Auspica infine che il relatore tenga conto di tali richieste.

Il relatore RUVOLO (*UDC*) dichiara di poter accogliere solo la prima richiesta di integrazione, riferita alla prima osservazione, formulata dal senatore Basso, sull'inserimento delle parole «o attivabili» dopo le parole «strumenti attivi». Con riguardo alle ulteriori richieste, ritiene che lo schema in esame, corredato dalle condizioni e osservazioni contenute nel nuovo schema di parere risulti già adeguato alle esigenze del settore. Con riguardo poi alla necessità di prevenire l'indebito sfruttamento del novellame, ribadisce quanto dichiarato nella seduta di ieri, circa la necessità di adottare misure improntate ad un estremo rigore.

I senatori BASSO (*DS-U*) e BASILE (*Mar-DL-U*) preannunciano un voto di astensione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, avverte che porrà in votazione il nuovo schema di parere, con l'ulteriore modifica testé accolta dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di oggi).

La Commissione approva.

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che lo scorso venerdì 14 maggio è scaduto il termine per l'espressione del parere. Ricordata la disponibilità comunque assicurata dal Governo ad attendere la conclusione dell'esame, ritiene peraltro indispensabile concludere l'*iter* procedurale nella giornata di oggi, nell'auspicio che la Commissione bilancio possa comunque rendere le proprie osservazioni.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per le repliche.

Il relatore BONGIORNO (AN) illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il sottosegretario DOZZO, in considerazione dell'importanza del ruolo svolto dalle organizzazioni dei produttori per migliorare l'efficienza del mercato, auspica il raggiungimento di un ampio consenso, con particolare riguardo a tematiche quali l'organizzazione dell'offerta e la democraticità dell'organizzazione interna.

Ritiene inoltre condivisibili le osservazioni in tema di organizzazioni di produttori, ed in particolare quelle relative al ruolo svolto dal Tavolo agroalimentare e all'aggregazione dell'offerta, per la quale ritiene necessario assicurare un livello minimo, in grado di rendere l'organizzazione sufficientemente rappresentativa.

Con riguardo alle deroghe attualmente previste, come ad esempio per il settore bieticolo-saccarifero, nel ritenere condivisibile la limitazione proposta dal relatore sino all'entrata in vigore dell'OCM dello zucchero, sottolinea la necessità di garantire in ogni caso un apporto significativo dell'organizzazione di produttori. Rileva inoltre la necessità di ricomprendere nelle deroghe altri comparti caratterizzati da una peculiare specificità, quali le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute, qualora lo preveda lo statuto della stessa organizzazione interprofessionale.

Il senatore VICINI (DS-U) ritiene che lo schema di decreto legislativo in esame risulti non pienamente condivisibile, in quanto avrebbe dovuto costituire l'occasione per effettuare un reale rinnovamento degli strumenti di regolazione dei mercati agricoli.

Dopo aver analiticamente richiamato le cause strutturali dell'attuale situazione di crisi che sta attraversando il sistema agroalimentare (dagli effetti di vulnerabilità determinati dall'apertura dei mercati e dalle conseguenti ristrutturazioni dei sistemi agroalimentari dei Paesi avanzati, ai fenomeni di internazionalizzazione e di trasformazione del sistema di scambi in un commercio cosiddetto «*intra-firm*»), sottolinea la crescente rilevanza assunta di recente dal sistema distributivo, soffermandosi quindi sulle caratteristiche specifiche del sistema agroalimentare italiano, caratterizzato da un generale sottodimensionamento aziendale, dal progressivo invecchiamento dei produttori e dal conseguente scarso ricambio generazionale.

Richiama peraltro l'attenzione della Commissione sui valori significativi raggiunti dal sistema nazionale in termini di crescita delle esportazioni, raggiunto dai produttori attraverso un vantaggio competitivo realizzato dallo stretto legame con il territorio e dalle strategie di miglioramento della qualità e della tipicità dei prodotti.

Nel soffermarsi quindi sulle possibili strategie di politica agroalimentare, basate su politiche di filiera volte a massimizzare l'efficienza delle varie fasi del ciclo produttivo nonché su politiche di intervento pubblico di tipo conformativo per riequilibrare la posizione delle industrie alimentari rispetto al settore della distribuzione, sottolinea la necessità, per i sog-

getti della filiera, di promuovere idonee politiche associative e di aggregazione.

Esprime quindi alcune perplessità sullo schema in esame volto, a suo avviso, ad accentrare e ad appesantire la gestione dei meccanismi di filiera, in quanto vengono realizzati differenti livelli di negoziazione, gestiti a livello centrale, che difficilmente reggeranno alla prova dei mercati, soprattutto con riferimento ai Paesi emergenti. Ritiene infatti che il Governo, più che adottare semplici varianti di strumenti già esistenti dovrebbe indirizzarsi verso obiettivi più concreti, come l'incentivazione delle cosiddette filiere corte, e la revisione della regolamentazione dei rapporti contrattuali tra industriali e agricoltori, senza creare meccanismi di carattere dirigitico, ma utilizzando strumenti adattabili alle diverse aree e categorie produttive.

Al fine di promuovere nuove forme di commercializzazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti, incentivando gli strumenti in ricerca e innovazione, è a suo avviso necessario adottare un nuovo paradigma di politica agraria, che superi le precedenti tendenze verso un associazionismo fondato su logiche protezionistiche, per perseguire una maggior competitività nei diversi mercati, nei quali il valore aggiunto determinato dai territori italiani potrà certamente risultare vincente.

Interviene brevemente il senatore MURINEDDU (*DS-U*), il quale, nel richiamare le considerazioni testé esposte dal senatore Vicini, preannuncia un voto di astensione, in quanto le soluzioni recate dallo schema non rispondono, a suo avviso, alle esigenze di un concreto aumento della produttività.

Ritiene altresì necessario adottare politiche volte a rendere più incisivo lo strumento dell'associazionismo, che presenta caratteri fortemente differenziati, a seconda delle varie Regioni nonché, con particolare riguardo all'articolo 3, modificare le disposizioni in tema di conferimenti, per far sì che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori sia effettivamente legato a realtà dimensionali rilevanti. A tale proposito, sottolinea l'opportunità di valutare la possibilità per le Regioni di poter prevedere limiti differenziati.

Rileva infine la necessità di introdurre riferimenti più chiari alle partecipazioni ai programmi comunitari.

Il presidente RONCONI rileva che interventi di ampio respiro più opportunamente avrebbero dovuto essere svolti nella fase della discussione generale (per la quale non sono state registrate richieste di intervento), al fine di consentire al relatore di acquisire preventivamente i diversi orientamenti.

Il senatore BASILE (*Mar-DL-U*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Vicini, preannunciando un voto di astensione.

Nel richiamare brevemente i contenuti essenziali del provvedimento, si sofferma in particolare sull'articolo 2, sul quale esprime peraltro talune perplessità, in quanto ritiene taluni degli obiettivi ivi enunciati difficilmente realizzabili in concreto, per quanto auspicabili.

Osserva infine che, con riguardo all'articolo 8, dovrebbero a suo avviso essere meglio specificati i concetti di grave sovrapproduzione e di grave squilibrio del mercato.

Il relatore BONGIORNO (AN) dichiara di accogliere il suggerimento del sottosegretario Dozzo circa la possibilità di ricomprendere tra i soci delle organizzazioni interprofessionali anche le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dello schema in esame, qualora lo preveda lo statuto della stessa organizzazione interprofessionale, aggiungendo allo schema di parere un'ulteriore osservazione in tal senso.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente RONCONI avverte che porrà in votazione il nuovo schema di parere con la modifica testé accolta dal relatore (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), nel presupposto che le eventuali osservazioni della 5^a Commissione potranno essere comunque trasmesse.

Verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone quindi in votazione il nuovo schema di parere con la modifica accolta dal relatore.

La Commissione approva.

Proposta di nomina del dottor Piero Eusebio Garrione a Presidente dell'Ente nazionale risi di Milano (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 maggio scorso.

Il presidente RONCONI, accertata la presenza del numero legale, avverte che si passerà alla votazione a scrutinio segreto. Il Presidente quindi, rilevata da parte dei senatori segretari la non corrispondenza tra numero dei senatori votanti e numero delle schede, avverte che si procederà ad un'ulteriore votazione; pone quindi in votazione a scrutinio segreto il parere favorevole sulla proposta di nomina che risulta approvata con otto voti favorevoli e cinque astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori AGONI (LP), BASILE (Mar-DL-U), BASSO (DS-U), BONGIORNO (AN), MURINEDDU (DS-U), OGNIBENE (FI), PACE (AN), PIATTI (DS-U), PICCIONI (FI), RONCONI (UDC), RUVOLO (UDC), SALERNO (AN) e VICINI (DS-U).

IN SEDE REFERENTE

(31) *MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta*

(3178) *STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio*

(3303) *BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che è iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 31, 3178 e 3303 in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari

Informa che sono stati presentati alcuni emendamenti al testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 16 marzo scorso) accolto dalla Commissione come testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA

Il presidente RONCONI avverte che, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocato al termine della seduta odierna non potrà avere luogo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente RONCONI informa che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 19 maggio alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 456**

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

valutato positivamente il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 3 marzo 2005;

premesso che:

lo schema del provvedimento in esame si inserisce con coerenza nella strategia di ridefinizione delle figure economiche e di rinnovamento degli strumenti operativi necessari alla ristrutturazione del comparto ittico;

lo schema del provvedimento risponde altresì alle aspettative degli operatori del settore attraverso la predisposizione di strumenti innovativi, per rendere maggiormente competitive le imprese ittiche, condizionate molto spesso da una molteplicità di fattori, tra cui la variabilità delle condizioni meteomarine, l'incertezza dei redditi e l'incremento costante dei costi di produzione;

uno dei principali ostacoli al rinnovamento del settore ittico è rappresentato dalla diffusissima sottocapitalizzazione delle imprese e dalla loro difficoltà ad accedere al mercato dei capitali e che ciò in molti casi rende difficile la possibilità di effettuare investimenti anche nel caso in cui questi siano supportati da aiuti pubblici;

rilevato tuttavia che:

non sembra attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *h*), della legge n. 38 del 2003 (laddove è previsto il coordinamento e l'armonizzazione della normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 226 del 2001) che, unitamente a quanto previsto dall'articolo 3, lettera *e*), punto 5, della legge n. 80 del 2003 – la cosiddetta delega fiscale – consentirebbe di predisporre un regime fiscale *ad hoc* per il settore della pesca marittima, date le sue peculiarità;

non sembra altresì attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *dd*) della legge n. 38 del 2003, laddove è prevista l'individuazione di idonee misure tecniche di conservazione delle specie ittiche e la razionale gestione delle risorse biologiche del mare, anche attraverso la modifica dell'articolo 4 (distretti di pesca) del decreto legislativo n. 226 del 2001 e che in un tale contesto potrebbero inserirsi anche le Regioni, come soggetti costituzionalmente competenti nella gestione della pesca marittima, attraverso

dei rappresentanti nei consorzi, con compiti – oltre che di indirizzo – anche di sviluppo della promozione;

non sembra attuato l'articolo 1, comma 2, lettera *hh*), della legge n. 38 del 2003 che prevede l'adeguamento della normativa relativa all'abilitazione delle navi da pesca, anche attraverso la modifica dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

la legge 27 luglio 2004, n. 184, ha riaperto i termini previsti all'articolo 1, commi 1 e 3 della legge n. 38 del 2003 e che pertanto alcune disposizioni andrebbero riferite al decreto legislativo n. 153 del 2004, in materia di pesca marittima;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 2, comma 1, capoverso 1, si sostituisca «30 per cento della produzione» con «20 per cento della produzione nelle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone», come peraltro previsto dagli «Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» al punto 4.6;

relativamente all'equiparazione di coloro che esercitano l'attività di acquacoltura agli imprenditori ittici, prevista dall'articolo 3, comma 3, si faccia riferimento all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e di conseguenza si coordini formalmente il testo dello schema di decreto legislativo in esame;

all'articolo 3, comma 4, si sostituisca la parola «Comitato» con «Commissione»;

e con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 4, ai fini della predisposizione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali relativo alle modalità di intervento in favore delle imprese ittiche per l'attuazione degli aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si valuti l'opportunità di adottare misure che tengano conto della citata sottocapitalizzazione delle imprese di pesca, anche attraverso l'individuazione di idonee soluzioni in grado di implementare l'efficacia e l'operatività di strumenti già attivi o attivabili in tale materia nel settore della pesca (Consorzi di garanzia collettiva e altro);

si valuti l'opportunità di approfondire l'impatto finanziario derivante dall'introduzione della nuova logica di sostegno pubblico in caso di eventi calamitosi nel settore ittico, in mancanza in particolare di approfonditi studi sulla rischiosità del comparto stesso;

con riferimento al «programma triennale nazionale» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 154 del 2004 – in forte ritardo anche perché molti strumenti operativi non sono ancora disponibili – si valuti l'opportunità di varare un piano stralcio in attesa di entrata a regime degli strumenti previsti dal decreto legislativo n. 154 del 2004, e comunque nel mantenimento degli indirizzi e degli obiettivi previsti dallo stesso decreto legislativo;

nell'ambito del decreto legislativo n. 153 del 2004, si riveda l'intero apparato sanzionatorio, previsto dalla legge n. 963 del 1965, con il duplice obiettivo di adeguarlo alle recenti disposizioni comunitarie e di renderlo più confacente con la realtà, laddove per piccole infrazioni sono previste sanzioni pesantissime;

si valuti la possibilità di aggiungere tra le attività connesse a quelle di pesca, previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, l'attività di ristorazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

si consideri la possibilità di estendere anche alla pesca marittima un regime fiscale forfetario nel quale la base imponibile venga calcolata su parametri legati strettamente all'attività e alla modalità di esecuzione come, per esempio, al tipo e agli strumenti di pesca, alle giornate di pesca nonché alla potenza e alla stazza dell'imbarcazione, permettendo così entrate sicure al fisco e dando certezza agli operatori;

si rilanci l'istituto del distretto di pesca, affidando alla normativa secondaria il compito di definire nel dettaglio le regole di gestione e di funzionamento della fascia costiera, considerando le opportunità offerte da un sistema gestionale che trova in una diversa utilizzazione della fascia costiera gli elementi in grado di soddisfare gli obiettivi di protezione della fascia costiera e di gestione degli *stock* ittici;

si prevedano specifiche disposizioni al fine di prevenire l'indebito sfruttamento del novellame.

Inoltre la Commissione sottolinea l'opportunità di prevedere nell'articolo anche un'ulteriore disposizione, in materia di «Sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca», del seguente tenore:

«Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri per l'acquisto di sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, per l'anno 2005, per un importo di 1,26 milioni di euro; all'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267».

Richiama infine l'attenzione del Governo sulle osservazioni espresse dalla 1^a Commissione nonché sulle condizioni espresse dalla 5^a Commissione.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 466

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, preso atto del parere della Conferenza Stato-Regioni, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

A) la Commissione ritiene condivisibile l'impostazione dello schema in esame, in particolare relativamente alle organizzazioni di produttori, di cui al capo I, e ai contratti quadro di cui al capo III, che costituiscono nuovi strumenti introdotti e disciplinati dallo schema di decreto legislativo in esame in funzione soprattutto del superamento dei limiti economici costituiti dal frazionamento aziendale e dalla disaggregazione di filiera, con lo scopo quindi di incentivare la concentrazione dell'offerta, la economicità dell'organizzazione aziendale, la maggiore incidenza nel processo di riequilibrio dei mercati, il perseguimento della corrispondenza tra interessi ed obiettivi dei diversi segmenti della medesima filiera produttiva. La Commissione valuta positivamente, inoltre, l'introduzione, nel sistema economico agroalimentare, dei valori della partecipazione effettiva e della responsabilizzazione diretta dei soggetti economici, sia nelle fasi di programmazione del ciclo economico fisiologico, sia nella gestione di fasi patologiche come le crisi di mercato. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene non condivisibile il mancato coinvolgimento, nell'ambito dell'istituto dell'intesa di filiera, di cui al capo II, articolo 9, delle organizzazioni di produttori e la limitazione di ogni competenza in materia al Tavolo agroalimentare e quindi ai soggetti sindacali. La Commissione propone pertanto l'estensione della partecipazione al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le competenze indicate nell'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame, alle unioni nazionali delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, ritenendo che, diversamente, lo spirito della proposta contenuta nello schema di decreto potrebbe apparire parzialmente ma significativamente tradito.

B) Osservato inoltre che l'ipotesi, concretizzata nello schema di decreto, di riordino della filiera agroalimentare e di concentrazione dell'offerta ripropone l'esigenza di garantire la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, propone di richiamare espressamente tale esigenza nell'ambito degli scopi delle organizzazioni di produttori, all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiamando il regolamento (CE n. 178/2002) e il de-

creto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 (articoli 1-bis e 1-ter).

C) Poiché lo schema di decreto introduce, in sostanza, nell'ordinamento la disciplina delle organizzazioni di produttori, dei contratti quadro e delle intese di filiera, istituti ai quali si può ricorrere, ma con facoltà degli operatori di restare inerti, opportunamente viene previsto un sistema di incentivi. La Commissione ritiene tuttavia opportuno proporre la integrazione dell'articolo 2, comma 2, prevedendo la possibile erogazione di contributi pubblici volti a concorrere ad alimentare i fondi di esercizio per la realizzazione dei programmi delle organizzazioni di produttori.

D) È opportuno poi precisare tra i requisiti delle organizzazioni di produttori, indicati nell'articolo 3, l'obbligo di far vendere dalle organizzazioni di produttori un quantitativo predeterminato minimo della produzione del socio, almeno il 75 per cento, onde garantire alle organizzazioni medesime adeguata consistenza economica e adeguata capacità commerciale.

E) Onde evitare di stabilire scadenze non rispettabili a causa della incertezza dei tempi di emanazione del decreto, è opportuno sostituire la scadenza del 31 luglio 2005, prevista nell'articolo 4, comma 8, con un tempo di «tre mesi dalla emanazione del decreto».

F) Tenendo conto anche del parere espresso dalla 1^a Commissione, si suggerisce di riformulare il comma 3 dell'articolo 6, il quale comunque è opportuno venga modificato secondo la formula di seguito esplicitata.

G) Quanto all'articolo 16, comma 4, inerente il settore bieticolo-saccarifero, si potrebbe evitare la previsione di una deroga illimitata nel tempo e limitare la deroga «fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato». È opportuno comunque richiamare la istanza espressa dai rappresentanti del settore di non modificare il testo, oppure in subordine limitare la deroga sino alla vigenza dell'attuale sistema di ripartizione delle quote di produzione.

La Commissione, infine, richiama l'attenzione del Governo sulla esigenza di tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni, necessarie a garantire una maggiore coerenza normativa del testo:

all'articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti «contratti quadro»;

all'articolo 1, comma 1, alla lettera f), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»; sostituire le parole «l'accordo» con le seguenti: «il contratto»; sostituire le parole: «all'articolo 11» con le seguenti: «agli articoli 10 e 11»;

all'articolo 1, comma 1, lettera g), sostituire le parole: « e le relative operazioni sui prodotti in esecuzione di un accordo di filiera» con le seguenti: «ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro»;

all'articolo 2, comma 1, lettera e) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;»

all'articolo 2, il comma 2 è così sostituito:

«2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, integrati eventualmente da contributi pubblici in conformità con quanto disposto in materia di aiuti di stato, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.»;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o»;

all'articolo 3, comma 2, lettera a), sopprimere la seguente parola: «almeno»;

all'articolo 3, comma 2, dopo il numero 2 inserire il seguente: «2-bis. far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto»;

all'articolo 3, il comma 3 è così sostituito:

«3. Ai fini del riconoscimento le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata, stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.»;

all'articolo 3, sopprimere il comma 4;

all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 3»;

all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le Regioni riconoscono le organizzazioni dei produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata emanazione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti

ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.»;

all'articolo 4, sopprimere i commi 5, 6 e 7;

all'articolo 4, il comma 9 sia così sostituito:

«9. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro tre mesi dalla emanazione del presente decreto, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. La trasformazione gode dell'estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. I valori risultanti dalla relazione di stima predisposta ai fini della trasformazione sono riconosciuti anche ai fini delle imposte dirette. In mancanza di trasformazione le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «gli accordi di filiera» con le seguenti: «i contratti quadro»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), sostituire le parole: «indirizzo e coordinamento delle» con le seguenti: «coordinare le»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), sostituire le parole: «promozione e realizzazione di» con le seguenti: «promuovere e realizzare»;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «possono perseguire» con le seguenti: «qualora perseguano» e sostituire le parole: «se costituite» con le seguenti: «devono costituirsi»;

all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «nazionali»;

all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti requisiti minimi differenziati delle forme associati di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.»;

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «Le organizzazioni comuni devono, ai fini del riconoscimento, presentare al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione.» con le seguenti: «Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione»;

all'articolo 6, comma 1, dopo la parola: «comuni» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 5»;

all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), n. 1, sostituire le parole: «ai soci» con le seguenti: «alle associate»;

all'articolo 6, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di organizzazioni di produttori»;

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «sono modificati i requisiti di cui al comma 2» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.»;

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «presentare al» con le seguenti: «isciversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al»;

all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'unione» con le seguenti: «l'organizzazione comune»;

all'articolo 6, comma 6, lettera *d*), sostituire le parole: «degli scopi di cui all'articolo 5» con le seguenti «delle finalità istituzionali»;

all'articolo 6, sopprimere il comma 7;

all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «pubblici» inserire le seguenti: «calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati»;

all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: «dei produttori» con le seguenti: «degli associati» e dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «l'impiego delle»;

all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti. In tal caso, i finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.

3. Le Regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni dei produttori e alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.»;

all'articolo 8, sostituire, ovunque appaia, la parola: «Unioni» con le seguenti: «forme associate»;

all'articolo 8, sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1, è verificata ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2005, n. 71.»;

all'articolo 8, sopprimere il comma 5;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «come scopo» con le seguenti: «lo scopo di favorire»;

all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «dell'immissione», inserire le seguenti: «dei prodotti»;

all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), aggiungere le seguenti parole: «da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura»;

all'articolo 10, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «o accordi quadro»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»;

all'articolo 11, sostituire, ovunque appaiano, le parole: «accordo di filiera» con le seguenti: «contratto quadro»;

all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), primo periodo, dopo la parola: «imprenditori» inserire la seguente: «agricoli»;

all'articolo 11, comma 4, lettera *b*), sostituire il primo periodo con il seguente: «l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie di contratti quadro, in ordine alla interpretazione o alla esecuzione degli stessi e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati»;

all'articolo 11, comma 4, lettera *c*), sostituire le parole: «contratti individuali» con le seguenti: «singoli contratti»;

all'articolo 11, comma 4, lettera *d*), sostituire le parole: «dagli articoli 13 e 14», con le seguenti: «dagli articoli 12 e 13»;

all'articolo 11, sopprimere il comma 6;

all'articolo 12 sostituire, ovunque appaiano, le parole: «accordo di filiera», con le seguenti: «contratto quadro»;

all'articolo 13, sostituire ovunque appaiano, le parole: «accordo di filiera» con le seguenti: «contratto quadro»;

all'articolo 13, comma 1, sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «imprenditori agricoli»;

all'articolo 13, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ed ogni altro contratto» e sostituire le parole: «comma 5», con le seguenti: «comma 4»;

all'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: «Unioni» con le seguenti: «forme associate»;

all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: «articolo 12» con le seguenti: «articolo 11»;

all'articolo 14, sostituire, ovunque appaiano, le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»;

all'articolo 14, comma 1, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: «contratti individuali di coltivazione» con le seguenti: «singoli contratti di coltivazione, di allevamento»; sostituire le parole: «ed i loro» con le seguenti: «agricole e loro consorzi ed i rispettivi»; sostituire le parole: «articolo 11» con le seguenti: «articolo 10»;

all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 66» inserire le seguenti: «commi 1 e 2»;

all'articolo 16, comma 2, lettera *a*), sostituire le parole: «e 28» con le seguenti: «28 e 29»;

all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: «bieticolo-saccarifero» inserire le seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato,».

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 466**

La 9^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, preso atto del parere della Conferenza Stato-Regioni, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

A) la Commissione ritiene condivisibile l'impostazione dello schema in esame, in particolare relativamente alle organizzazioni di produttori, di cui al capo I, e ai contratti quadro di cui al capo III, che costituiscono nuovi strumenti introdotti e disciplinati dallo schema di decreto legislativo in esame in funzione soprattutto del superamento dei limiti economici costituiti dal frazionamento aziendale e dalla disaggregazione di filiera, con lo scopo quindi di incentivare la concentrazione dell'offerta, la economicità dell'organizzazione aziendale, la maggiore incidenza nel processo di riequilibrio dei mercati, il perseguimento della corrispondenza tra interessi ed obiettivi dei diversi segmenti della medesima filiera produttiva. La Commissione valuta positivamente, inoltre, l'introduzione, nel sistema economico agroalimentare, dei valori della partecipazione effettiva e della responsabilizzazione diretta dei soggetti economici, sia nelle fasi di programmazione del ciclo economico fisiologico, sia nella gestione di fasi patologiche come le crisi di mercato. Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ritiene non condivisibile il mancato coinvolgimento, nell'ambito dell'istituto dell'intesa di filiera, di cui al capo II, articolo 9, delle organizzazioni di produttori e la limitazione di ogni competenza in materia al Tavolo agroalimentare e quindi ai soggetti sindacali. La Commissione propone pertanto l'estensione della partecipazione al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le competenze indicate nell'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame, alle unioni nazionali delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, comma 2, dello schema di decreto, ritenendo che, diversamente, lo spirito della proposta contenuta nello schema di decreto potrebbe apparire parzialmente ma significativamente tradito.

B) Osservato inoltre che l'ipotesi, concretizzata nello schema di decreto, di riordino della filiera agroalimentare e di concentrazione dell'offerta ripropone l'esigenza di garantire la rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, propone di richiamare espressamente tale esigenza nell'ambito degli scopi delle organizzazioni di produttori, all'articolo 2, comma 1, lettera e), richiamando il regolamento (CE n. 178/2002) e il de-

creto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204 (articoli 1-*bis* e 1-*ter*).

C) Poiché lo schema di decreto introduce, in sostanza, nell'ordinamento la disciplina delle organizzazioni di produttori, dei contratti quadro e delle intese di filiera, istituti ai quali si può ricorrere, ma con facoltà degli operatori di restare inerti, opportunamente viene previsto un sistema di incentivi. La Commissione ritiene tuttavia opportuno proporre la integrazione dell'articolo 2, comma 2, prevedendo la possibile erogazione di contributi pubblici volti a concorrere ad alimentare i fondi di esercizio per la realizzazione dei programmi delle organizzazioni di produttori.

D) È opportuno poi precisare tra i requisiti delle organizzazioni di produttori, indicati nell'articolo 3, l'obbligo di far vendere dalle organizzazioni di produttori un quantitativo predeterminato minimo della produzione del socio, almeno il 75 per cento, onde garantire alle organizzazioni medesime adeguata consistenza economica e adeguata capacità commerciale.

E) Onde evitare di stabilire scadenze non rispettabili a causa della incertezza dei tempi di emanazione del decreto, è opportuno sostituire la scadenza del 31 luglio 2005, prevista nell'articolo 4, comma 8, con un tempo di «tre mesi dalla emanazione del decreto».

F) Tenendo conto anche del parere espresso dalla 1^a Commissione, si suggerisce di riformulare il comma 3 dell'articolo 6, il quale comunque è opportuno venga modificato secondo la formula di seguito esplicitata.

G) Quanto all'articolo 16, comma 4, inerente il settore bieticolo-saccarifero, si potrebbe evitare la previsione di una deroga illimitata nel tempo e limitare la deroga «fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato». E' opportuno comunque richiamare la istanza espressa dai rappresentanti del settore di non modificare il testo, oppure in subordine limitare la deroga sino alla vigenza dell'attuale sistema di ripartizione delle quote di produzione.

H) All'articolo 16, comma 5, capoverso 1-*bis*, infine si ritiene necessario che sia aggiunto il seguente periodo: «Possono essere soci delle organizzazioni interprofessionali le unioni nazionali di organizzazioni di produttori riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto e le forme associate di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del presente decreto, qualora lo preveda lo Statuto della stessa organizzazione interprofessionale».

La Commissione, infine, richiama l'attenzione del Governo sulla esigenza di tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni, necessarie a garantire una maggiore coerenza normativa del testo:

all'articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti «contratti quadro»;

all'articolo 1, comma 1, alla lettera *f*), apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»; sostituire le parole «l'accordo» con le seguenti: «il contratto»; sostituire le parole: «all'articolo 11» con le seguenti: «agli articoli 10 e 11»;

all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), sostituire le parole: «e le relative operazioni sui prodotti in esecuzione di un accordo di filiera» con le seguenti: «ed i relativi adempimenti in esecuzione di un contratto quadro»;

all'articolo 2, comma 1, lettera *e*) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002;»

all'articolo 2, il comma 2 è così sostituito:

«2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, integrati eventualmente da contributi pubblici in conformità con quanto disposto in materia di aiuti di stato, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.»;

all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), sopprimere le seguenti parole: «consorzi con attività esterne di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o»;

all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), sopprimere la seguente parola: «almeno»;

all'articolo 3, comma 2, dopo il numero 2 inserire il seguente:

«2-bis. far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al 25 per cento del prodotto»;

all'articolo 3, il comma 3 è così sostituito:

«3. Ai fini del riconoscimento le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata, stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.»;

all'articolo 3, sopprimere il comma 4;

all'articolo 3, comma 6, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 3»;

all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le Regioni riconoscono le organizzazioni dei produttori sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3. Con decreto del Ministro delle po-

litiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità di riconoscimento in caso di mancata emanazione da parte regionale, entro termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento espresso di diniego. Fino all'entrata in vigore del predetto decreto, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.»;

all'articolo 4, sopprimere i commi 5, 6 e 7;

all'articolo 4, il comma 9 sia così sostituito:

«9. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro tre mesi dalla emanazione del presente decreto, trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3, comma 1. La trasformazione gode dell'estensione delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. I valori risultanti dalla relazione di stima predisposta ai fini della trasformazione sono riconosciuti anche ai fini delle imposte dirette. In mancanza di trasformazione le Regioni revocano il riconoscimento alle predette associazioni.»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «gli accordi di filiera» con le seguenti: «i contratti quadro»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *d*), sostituire le parole: «indirizzo e coordinamento delle» con le seguenti: «coordinare le»;

all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), sostituire le parole: «promozione e realizzazione di» con le seguenti: «promuovere e realizzare»;

all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «possono perseguire» con le seguenti: «qualora perseguano» e sostituire le parole: «se costituite» con le seguenti: «devono costituirsi»;

all'articolo 5, comma 3, sopprimere la seguente parola: «nazionali»;

all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti requisiti minimi differenziati delle forme associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro riconoscimento.»;

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «Le organizzazioni comuni devono, ai fini del riconoscimento, presentare al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione,» con le seguenti: «Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento, iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione»;

all'articolo 6, comma 1, dopo la parola: «comuni» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 5»;

all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), n. 1, sostituire le parole: «ai soci» con le seguenti: «alle associate»;

all'articolo 6, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «di organizzazioni di produttori»;

all'articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «sono modificati i requisiti di cui al comma 2» con le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi differenziati delle organizzazioni comuni.»;

all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «presentare al» con le seguenti: «isciversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al»;

all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «l'unione» con le seguenti: «l'organizzazione comune»;

all'articolo 6, comma 6, lettera *d*), sostituire le parole: «degli scopi di cui all'articolo 5» con le seguenti «delle finalità istituzionali»;

all'articolo 6, sopprimere il comma 7;

all'articolo 7, comma 1, dopo la parola: «pubblici» inserire le seguenti: «calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati»;

all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), sostituire le parole: «dei produttori» con le seguenti: «degli associati» e dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «l'impiego delle»;

all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»;

all'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti. In tal caso, i finanziamenti pubblici destinati al cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni comuni.

3. Le Regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali possono concedere, rispettivamente, alle organizzazioni dei produttori e alle loro forme associate aiuti di avviamento o di ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.»;

all'articolo 8, sostituire, ovunque appaia, la parola: «Unioni» con le seguenti: «forme associate»;

all'articolo 8, sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere strutturale di cui al comma 1, è verificata ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 2005, n. 71.»;

all'articolo 8, sopprimere il comma 5;

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «come scopo» con le seguenti: «lo scopo di favorire»;

all'articolo 9, comma 1, lettera *b*), dopo le parole: «dell'immissione», inserire le seguenti: «dei prodotti»;

all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), aggiungere le seguenti parole: «da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura»;

all'articolo 10, alla rubrica sopprimere le seguenti parole: «o accordi quadro»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»;

all'articolo 11, sostituire, ovunque appaiano, le parole: «accordo di filiera» con le seguenti: «contratto quadro»;

all'articolo 11, comma 2, lettera *c*), primo periodo, dopo la parola: «imprenditori» inserire la seguente: «agricoli»;

all'articolo 11, comma 4, lettera *b*), sostituire il primo periodo con il seguente: «l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie di contratti quadro, in ordine alla interpretazione o alla esecuzione degli stessi e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati»;

all'articolo 11, comma 4, lettera *c*), sostituire le parole: «contratti individuali» con le seguenti: «singoli contratti»;

all'articolo 11, comma 4, lettera *d*), sostituire le parole: «dagli articoli 13 e 14», con le seguenti: «dagli articoli 12 e 13»;

all'articolo 11, sopprimere il comma 6;

all'articolo 12 sostituire, ovunque appaiano, le parole: «accordo di filiera», con le seguenti: «contratto quadro»;

all'articolo 13, sostituire ovunque appaiano, le parole: «accordo di filiera» con le seguenti: «contratto quadro»;

all'articolo 13, comma 1, sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «imprenditori agricoli»;

all'articolo 13, comma 2, sopprimere le seguenti parole: «ed ogni altro contratto» e sostituire le parole: «comma 5», con le seguenti: «comma 4»;

all'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: «Unioni» con le seguenti: «forme associate»;

all'articolo 13, comma 4, sostituire le parole: «articolo 12» con le seguenti: «articolo 11»;

all'articolo 14, sostituire, ovunque appaiano, le parole: «accordi di filiera» con le seguenti: «contratti quadro»;

all'articolo 14, comma 1, apportare le seguenti modifiche: sostituire le parole: «contratti individuali di coltivazione» con le seguenti: «singoli contratti di coltivazione, di allevamento»; sostituire le parole: «ed i loro» con le seguenti: «agricole e loro consorzi ed i rispettivi»; sostituire le parole: «articolo 11» con le seguenti: «articolo 10»;

all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 66» inserire le seguenti: «commi 1 e 2»;

all'articolo 16, comma 2, lettera *a*), sostituire le parole: «e 28» con le seguenti: «28 e 29»;

all'articolo 16, comma 4, dopo le parole: «bieticolo-saccarifero» inserire le seguenti: «fino alla data di entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato,».

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 31, 3178 e 3303**

Art. 2.

2.7

IL RELATORE

2.9

PICCIONI

Al comma 1, sostituire le parole: «associazioni professionali» con le seguenti: «organizzazioni professionali».

2.6

IL RELATORE

2.8

PICCIONI

Al comma 1, dopo le parole: «associazioni professionali» inserire le seguenti: «maggiormente rappresentative».

2.10

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le associazioni dei consumatori».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la parola: «interprofessionali».

2.11

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli accordi di cui al comma 1 possono essere estesi alle associazioni dei consumatori per iniziativa e per scelta unanime dei soggetti promotori dell'accordo di cui al comma 1».

2.5

BASILE

Al comma 2, sopprimere le parole da: «la doppia indicazione» fino alla fine del comma.

2.2

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere la parola: «interprofessionali».

2.3

IL RELATORE

Al comma 5, sopprimere la parola: «interprofessionali».

2.4

IL RELATORE

Sostituire la rubrica con la seguente. «(Accordi tra associazioni professionali della filiera e associazioni dei consumatori)».

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «interprofessionali».

3.2

IL RELATORE

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere la parola: «interprofessionali».

3.3

IL RELATORE

Nella rubrica, sopprimere la parola: «interprofessionali».

Art. 4.

4.3

IL RELATORE

4.4

PICCONI

Al comma 1, alle parole: «I soggetti economici» premettere le seguenti: «Gli imprenditori ed».

4.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la parola: «interprofessionale».

4.2

IL RELATORE

Nella rubrica, sopprimere la parola: «interprofessionali».

Art. 6.**6.2**

BASILE

Sopprimere l'articolo.

6.3

DE PETRIS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art...

1. Al fine di assicurare la trasparenza nei rapporti di filiera del comparto ortofrutticolo e migliorare l'informazione al consumatore, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario di origine corrisposto dal distributore, o direttamente dal venditore, al produttore, come risultante dalle rispettive fatture d'acquisto.

2. Chiunque ometta di indicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 dello stesso articolo.»

6.5

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art...

«1. Gli accordi di cui all'articolo 2 possono prevedere che sull'etichetta del prodotto esposto per la vendita al consumatore in spazi sia pubblici che privati, all'aperto o in ambienti chiusi, siano indicati, oltre al prezzo al consumo, anche il prezzo di acquisto dal produttore e la zona di provenienza, così come desunti dagli accordi di cui all'articolo 2.»

6.4

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere infine le parole: «così come desunti dall'accordo interprofessionale».

6.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere infine la parola. «interprofessionale».

6.6

IL RELATORE

Nella rubrica, sopprimere la parola: «obbligatoria».

6.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Grave crisi di mercato)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali è dichiarato lo stato di grave crisi di mercato per le produzioni di cui all'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, per le quali il prezzo medio unitario rilevato ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, su base mensile, sia inferiore del trenta per cento del prezzo medio unitario del triennio precedente.

2. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, le cui produzioni sono colpite da grave crisi di mercato ai sensi del comma 1, possono accedere ai benefici di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori – di cui all'articolo 15, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Ai predetti imprenditori agricoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riferimento ai versamenti degli oneri previdenziali, fermo restando che la sospensione o il differimento del termine per gli adempimenti degli obblighi tributari e previdenziali non dovrà determinare uno slittamento dei relativi versamenti all'anno successivo a quello in cui sono dovuti.

3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto adottato d'intesa con il Ministro delle attività produttive, può stabilire, per le produzioni in stato di grave crisi di mercato di cui al comma 1 e limitatamente a tale periodo di crisi, limiti massimi ai margini di ricarico applicati dai trasformatori e dagli operatori della distribuzione al prezzo corrisposto per la materia prima ai produttori agricoli.».

6.0.2

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso ai mercati locali)

1. Al fine di migliorare l'accesso dei prodotti agroalimentari ai mercati locali, le regioni stabiliscono, per le grandi strutture di vendita di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la percentuale minima, comunque non inferiore al 10 per cento, della superficie di vendita del settore alimentare, da destinarsi esclusivamente a prodotti agroalimentari aventi origine nel territorio di rispettiva competenza.».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «interprofessionali di filiera».

7.4

BASILE

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

7.2

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «interprofessionali di filiera».

7.3

IL RELATORE

Al comma 3, sopprimere le parole: «interprofessionali».

Art. 8.

8.1

IL RELATORE

8.2

PICCONI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ingiustificate di lievitazione».

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

259^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE REFERENTE*

(3421) Conversione in legge del decreto-legge 14 maggio 2005, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazioni a società operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas

(Esame e rinvio)

La senatrice D'IPPOLITO (FI) illustra il disegno di legge in titolo ricordando come il primo atto esaminato dalla Commissione Industria all'inizio della legislatura è stato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2001, con il quale sono stati introdotti limiti ai soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato membro dell'Unione europea che assumessero partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale di società operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas. L'introduzione di meccanismi di garanzia del mercato italiano dell'energia dall'abuso di posizioni dominanti e da comportamenti predatori di imprese straniere era pienamente giustificata dalla scarsa omogeneità dei processi di liberalizzazione e privatizzazione in corso nei singoli Stati europei e dalla presenza di forti asimmetrie nei rispettivi mercati di riferimento. In quella situazione, la politica espansiva di società straniere, titolari di fatto di posizioni monopolistiche nei paesi di origine – come nel caso della EDF francese – non poteva non destare allarme e preoccupazione: tutte le forze politiche concordarono sulla necessità di approntare adeguate misure di tutela.

Nel contesto attuale, sono maturate le condizioni per un cambiamento di direzione.

L'apertura, da parte della Commissione europea nei confronti dello Stato italiano, di una procedura di infrazione per violazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione di capitali, nonché la necessità di evitare ostacoli alle prospettive di collaborazione con Governi degli

Stati membri e alle iniziative delle imprese italiane nel settore energetico, determinano infatti l'esigenza di modificare la disciplina vigente e rimuovere – in presenza di determinate condizioni e garanzie – i limiti introdotti con il decreto-legge del 2001.

Con il provvedimento in esame si propone pertanto di non applicare i limiti all'esercizio del diritto di voto e dei diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti alle imprese controllate direttamente o indirettamente da Stati dell'Unione europea nel caso in cui siano già state avviate le procedure per la loro privatizzazione e quotazione nei mercati finanziari regolamentati e siano state definite intese tra il Governo italiano e il Governo dello Stato membro interessato. Tali accordi dovrebbero garantire sia la sicurezza degli approvvigionamenti energetici che la piena realizzazione di condizioni di reciprocità nell'accesso ai rispettivi mercati.

Le restrizioni continueranno a essere applicate alle imprese controllate da Stati non appartenenti all'Unione Europea e comunque nel caso in cui non ricorrano le condizioni sopra indicate.

Dal punto di vista concreto, è auspicabile che la realizzazione di intese tra Governi possa costituire quel quadro di regole condivise e di garanzie simmetriche necessarie alle imprese italiane per sfruttare positivamente le occasioni offerte dal mercato energetico internazionale, con riscontri positivi sia in termini di partecipazione ai programmi, che di sicurezza negli approvvigionamenti e di contenimento dei costi energetici. In quest'ottica, si sottolinea con particolare soddisfazione la sottoscrizione, prevista per il mese di giugno, di un protocollo di intesa in materia di energia con la Francia.

La situazione del fabbisogno energetico italiano, che il Governo ha fronteggiato sia con provvedimenti d'urgenza che con la riforma del settore energetico richiede, infatti, l'attivazione di una varietà di strumenti operativi. Sono significativi i risultati raggiunti, ad esempio, con il decreto che ha favorito la costruzione di nuove centrali e l'ammodernamento di quelle esistenti. Da sottolineare, inoltre, in termini positivi le misure assunte per migliorare la concorrenzialità dei mercati, come quella concernente la proprietà della rete. Il margine di riserva della disponibilità elettrica, che nel 2003 era nullo, negli ultimi 24 mesi è tornato quasi ai livelli del 2000, grazie al ritorno operativo di molte centrali in potenziamento, all'arrivo dei primi impianti frutto dei programmi dei nuovi concorrenti dell'Enel e ad un rafforzamento delle interconnessioni con l'estero, alle quali si ricorre per coprire quasi il 20 per cento del nostro fabbisogno. Occorre tuttavia tener presente che la curva dei consumi continuerà a crescere e gli interventi programmati rischiano di non fornire sufficienti garanzie in relazione alla disponibilità delle quantità di energia necessaria per coprire il fabbisogno, soprattutto in considerazione del problema strutturale del nostro sistema energetico, vale a dire la forte dipendenza dall'estero rispetto agli idrocarburi, che rappresentano l'83 per cento delle risorse energetiche utilizzate in Italia. In questo quadro, anche al fine di contenere i costi di generazione elettrica, appare prioritario proseguire ed intensificare gli interventi per la diffusione delle fonti rinnovabili e, pa-

rallelamente, compiere una nuova riflessione sull'utilizzazione del nucleare. Deve essere un approfondimento da compiere in concreto, valutando la questione innanzitutto in termini di costi-benefici.

Appare intanto senz'altro positiva la possibilità, che sembra delinearci anche per effetto del decreto-legge in esame, di partecipazione di società italiane a programmi per il nucleare di nuova generazione da realizzare in Paesi esteri, a cominciare dalla Francia. Auspica che sul contenuto del provvedimento in titolo possa realizzarsi un'ampia convergenza sia in Commissione che, successivamente, nel corso dell'esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

315^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) il dottor Zoello Forni, vice presidente, e il dottor Sandro Giovannelli, direttore.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili: audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 aprile scorso.

Il presidente ZANOLETTI rivolge un cordiale saluto agli intervenuti, e dopo aver introdotto i temi dell'audizione odierna, dà loro la parola.

Riferisce quindi sul tema oggetto della procedura informativa in titolo il dottor FORNI.

Rivolgono quindi domande e richieste di chiarimento il senatore VIVIANI (*DS-U*), il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) e il senatore BATTAFARANO (*DS-U*), alle quali replica il dottor GIOVANNELLI.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3138) FABBRI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 marzo scorso.

Il presidente ZANOLETTI ricorda che nella precedente seduta è stato fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto in data 23 marzo scorso.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il relatore FABBRI (*FI*) dopo aver fatto propri tutti gli emendamenti a firma del senatore Barelli – impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna – dà gli stessi per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3138**Art. 3.****3.1**

BARELLI, FABBRI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 3 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – (*Obblighi dei datori di lavoro*). – 1. I datori di lavoro pubblici e privati, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni di personale, sono obbligati ad assumere alle proprie dipendenze un minorato della vista, iscritto all'albo professionale, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico che preveda l'impiego o sia fornito di almeno un posto-operatore e, comunque, un numero di minorati della vista pari al 51 per cento dei posto-operatore disponibili valutato per eccesso"».

3.2

BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, sostituire il primo periodo della lettera b) con il seguente: «un minorato della vista per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino telefonico con più di dodici linee urbane effettivamente collegate».

3.3

BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera c).

3.4BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera d).

3.5BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) un minorato della vista per ogni 100 operatori di *call center* che svolgono funzioni di ricerca e di informazione su banche dati».

Art. 4.**4.1**BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, della medesima legge», inserire le seguenti: «nonché dei requisiti richiesti dall'articolo 3 della presente legge».

4.2BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire i seguenti:

«1-bis. I lavoratori occupati ai sensi della presente legge sono computati a copertura dell'aliquota d'obbligo prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio.

1-ter. Nel caso in cui si rendano disponibili posti riservati ai centralinisti minorati della vista, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere agli obblighi occupazionali previsti dalla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie fino a copertura dell'aliquota d'obbligo».

Art. 7.**7.2**

BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere il seguente periodo:
«Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68».

7.1

BARELLI, FABBRI, *relatore*

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «Rimangono, comunque, ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68», *con le seguenti:* «Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si applicano in quanto compatibili con la presente disciplina».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 18 MAGGIO 2005

270^a Seduta*Presidenza del Presidente*
TOMASSINI

Intervengono il ministro della salute Storace ed i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Maria Elisabetta Alberti Casellati e Corsi.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità per l'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per lo svolgimento dell'audizione.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro della salute sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Dopo una breve introduzione del presidente TOMASSINI, riprende il dibattito iniziato nella seduta del 10 maggio scorso in seguito alle comunicazioni del Ministro della salute.

Prendono la parola per formulare le proprie considerazioni e porre quesiti i senatori MASCIONI (DS-U), SALINI (FI), BOLDI (LP), CARELLA (Verdi-Un), BIANCONI (FI), BAI DOSSI (Mar-DL-U), ROLLANDIN (Aut), LONGHI (DS-U), COZZOLINO (AN), TATÒ (AN) e SANZARELLO (UDC), nonché il presidente TOMASSINI.

Segue la replica del ministro STORACE.

Il presidente TOMASSINI ringrazia il Ministro e lo congeda, dichiarando chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

203^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione politica e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria, fissate per i giorni 26 e 27 giugno 2005

(Esame del provvedimento e approvazione)

Su proposta del RELATORE, Presidente Petruccioli, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi approva le disposizioni in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nei collegi n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria, fissate per i giorni 26 e 27 giugno 2005.

(Disposizioni approvate dalla Commissione nella seduta del 18 maggio 2005)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 aprile 2005, sono stati convocati per il 26 giugno 2005 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di deputati nei collegi n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria;

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezioni suppletive indette nei collegi n. 11 della circoscrizione Lazio I e n. 9 della circoscrizione Calabria per i giorni 26 e 27 giugno 2005 e si

applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio del Lazio e della Calabria. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.

(Tipologia della programmazione della RAI durante la campagna elettorale nelle regioni Lazio e Calabria)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla reti regionali RAI del Lazio e della Calabria di cui all'articolo 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'articolo 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nelle Regioni interessate non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione stessa, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.

(Responsabilità delle trasmissioni)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della Giunta e del Consiglio Regionale delle regioni Lazio e Calabria e degli enti locali il cui territorio ricade in quello dei collegi elettorali interessati.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla Commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.

(Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI può programmare nelle Regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;

c) il gruppo Misto della Camera dei Deputati ed il gruppo Misto del Senato della Repubblica. I rispettivi Presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera *a*), in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *b*) e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *c*), in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.

(Messaggi autogestiti)

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI competente entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla Commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nelle Regioni Lazio e Calabria tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7.

4. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni

è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

7. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della Testata giornalistica regionale, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'articolo 10.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 25 e 26 giugno.

Art. 7.

(Informazione)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, e dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*).

3. Nei programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, i candidati alle elezioni suppletive potranno partecipare unicamente in equilibrio contraddittorio con i loro diretti competitori.

Art. 8.

(Programmi dell'accesso e Tribune tematiche regionali)

1. La programmazione dell'accesso regionale nelle Regioni interessate alle elezioni suppletive è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Le tribune tematiche regionali delle Regioni interessate alle elezioni suppletive sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature)

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nelle regioni interessate alle elezioni suppletive una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.

(Comunicazioni e consultazione alla Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore generale della RAI)

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.

(Pubblicità del provvedimento)

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

Presidenza del Presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

– **Audizione del prof. Roberto Serrentino e del prof. Dino Piero Giarda**
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il professor Roberto SERRENTINO, *professore di diritto e politiche economiche regionali e comunitarie presso l'Università della Calabria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Tommaso FOTI, *presidente*, e Aldo CENNAMO (*DS-U*).

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, dà la parola al professor Dino Piero Giarda, *professore di scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano*.

Il professor Dino Piero GIARDA, *docente di scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Tommaso FOTI, *presidente*.

Risponde, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il professor Dino Piero GIARDA, *professore di scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano*.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, nel ringraziare il professor Roberto Serrentino, *professore di diritto e politiche economiche regionali e comunitarie presso l'Università della Calabria*, e il professor Dino Piero Giarda, *professore di scienza delle finanze presso l'Università Cattolica di Milano*, per aver partecipato alla seduta odierna, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35.

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 13,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del Presidente

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi in data odierna, ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, quali consulenti con incarico a tempo parziale, del dottor Pasquale Caccavale, della dottoressa Ilaria Donatio e del dottor Bruno Quagliata.

La Commissione prende atto.

Deliberazione di atti istruttori

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna si svolga in seduta segreta. Preso atto che la Commissione concorda, dispone che si prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Audizione del presidente di Federambiente, Lorenzo Bardelli

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Lorenzo BARDELLI, *responsabile area giuridica di Federambiente*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Lorenzo BARDELLI, *responsabile area giuridica di Federambiente*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Lorenzo Bardelli, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del direttore generale della AUSL 7 di Carbonia, Emilio Simeone

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Emilio SIMEONE, *direttore generale della AUSL 7 di Carbonia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono ripetutamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica a più riprese Emilio SIMEONE, *direttore generale della AUSL 7 di Carbonia*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Emilio Simeone, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del direttore del Presidio Multizonale di Prevenzione presso la AUSL 7 di Carbonia, Maria Milia

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Maria MILIA, *direttore del Presidio Multizonale di Prevenzione presso la AUSL 7 di Carbonia*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Gabriella PINTO (*FI*) avanza la richiesta che l'audizione possa proseguire in seduta segreta.

Paolo RUSSO, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica)

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia la dottoressa Maria Milia, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione dell'assessore igiene e sanità dell'assistenza sociale della regione Sardegna, Nerina Dirindin

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale,
nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento interno ha disposto la redazione del resoconto stenografico dell'odierna seduta, sulla cui divulgazione, in considerazione del fatto che sono in corso accertamenti istruttori dell'Autorità giudiziaria, la Commissione delibererà ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento interno. Ha altresì disposto, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del Regolamento interno, la pubblicazione di un comunicato sui lavori della seduta, in luogo del resoconto sommario.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'inchiesta sulle problematiche sottese al fenomeno del comparaggio: audizione dei sostituti procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Maurizio Romanelli e dottor Eugenio Fusco

Il PRESIDENTE introduce oggetto e finalità della audizione all'ordine del giorno, che è stata deliberata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppo tenutasi lo scorso 4 maggio. Nel ringraziare i sostituti procuratori del Tribunale di Milano, dottor Maurizio Romanelli e dottor Eugenio Fusco, per la disponibilità e la cortese sollecitudine con le quali hanno accolto l'invito a partecipare ai lavori della Commissione, avverte altresì che, in merito all'odierna audizione,

i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre ascoltati con la procedura della libera audizione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento interno.

Il dottor ROMANELLI svolge una esposizione introduttiva nella quale illustra l'attività svolta, e tuttora in corso, dagli organi inquirenti.

Avanzano quindi richieste di chiarimenti e formulano osservazioni il Presidente CARELLA e i senatori LONGHI, TATÒ, BETTONI BRANDANI, BATTAGLIA Giovanni, SANZARELLO, BOLDI, ROLLANDIN, D'AMBROSIO, TREDESE e FASOLINO.

Il dottor ROMANELLI ed il dottor FUSCO forniscono i chiarimenti e le precisazioni richieste dai senatori intervenuti e depositano documentazione di interesse per la Commissione, che è acquisita agli atti dell'inchiesta parlamentare.

Il PRESIDENTE ringrazia i sostituti procuratori del Tribunale di Milano per l'interessante contributo apportato ai lavori della Commissione e dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'inchiesta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Audizione della Responsabile del Laboratorio dei biomateriali presso il Dipartimento di neuroscienze dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dottoressa Antonietta Gatti, e del Direttore del Dipartimento di Oncologia medica dell'Istituto nazionale tumori di Aviano, professor Umberto Tirelli

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Gatti per la sua disponibilità e le dà senz'altro la parola.

La dottoressa GATTI svolge un intervento sui temi oggetto dell'inchiesta.

Il senatore ROTONDO interviene quindi per porre una domanda, alla quale risponde brevemente la dottoressa GATTI.

Il PRESIDENTE propone, in considerazione dell'approssimarsi del termine convenuto per avviare la seconda parte dell'odierna audizione, di non procedere per il momento ad ulteriori domande, nel presupposto che la Commissione potrà tornare ad avvalersi del contributo della dottoressa Gatti in una prossima occasione.

La dottoressa GATTI manifesta la sua disponibilità a rispondere ai nuovi quesiti che la Commissione riterrà di porle.

Non facendosi osservazioni, la proposta del PRESIDENTE si intende accolta.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Gatti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e la congeda, dichiarando conclusa la sua audizione.

Prende successivamente la parola il professor TIRELLI, che svolge un'esposizione introduttiva.

Intervengono quindi, per porre domande e svolgere considerazioni, i senatori MALABARBA, PAGLIARULO, DE ZULUETA e ROTONDO e il presidente FRANCO.

Il professor TIRELLI risponde alle domande postegli.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2005

463^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Ventucci e per gli affari regionali Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(3186-A) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli ulteriori emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito alla proposta 15.0.100 (testo 2) occorre valutare se il comma 1 non sia suscettibile di determinare la creazione di posizioni in soprannumero nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo valutare l'introduzione di uno specifico riferimento ai limiti dei posti disponibili nella relativa pianta organica. Rileva che occorre inoltre verificare i possibili effetti finanziari correlati alla corresponsione di indennità ed ulteriori emolumenti aggiuntivi ai segretari comunali in disponibilità da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 2, nonché dal trasferimento, disposto dal comma 3, delle corrispondenti risorse dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sull'emendamento 15.0.105 (testo 2).

Il sottosegretario VENTUCCI rileva che l'emendamento 15.0.100 (testo 2) è analogo alla proposta 2.0.8 (testo 2), presentata con riferimento all'atto Senato n. 3400, richiamando pertanto le osservazioni formulate al riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le quali la riformulazione, all'interno dell'emendamento in esame, del comma 3, risolve i problemi di ordine finanziario rilevati sul testo precedente. Esprime quindi avviso favorevole sullo stesso, a condizione che al citato comma 3 le parole: «modalità di trasferimento» vengano sostituite dalle altre: «modalità di utilizzo».

Il presidente AZZOLLINI osserva che l'emendamento 15.0.100 (testo 2), malgrado la riformulazione del testo, che ha eliminato il riferimento al collocamento in soprannumero delle 30 unità di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non sembra escludere la possibilità che tale soprannumero si verifichi comunque in sede di concreta attuazione della norma, né sembrano risolti i problemi finanziari legati al collocamento in disponibilità ovvero fuori ruolo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 2. Ritiene pertanto opportuno confermare l'avviso contrario già espresso sul testo precedente della proposta 15.0.100 (testo 2), mentre si pronuncia in senso favorevole sull'altro emendamento 15.0.105 (testo 2).

Il relatore FERRARA (FI) propone pertanto il seguente schema di parere sugli emendamenti in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 15.0.105 (testo 2) e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 15.0.100 (testo 2).».

La Commissione approva infine la proposta di parere del Relatore.

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore
(Parere alla 1^a Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Seguito dell'esame sospeso nella seduta del 12 maggio scorso.

Il relatore NOCCO (FI) ricorda che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge in titolo, erano già stati illustrati nella scorsa seduta. Richiamando pertanto le considerazioni già svolte in quella sede, segnala, per quanto di competenza, che la Commissione bilancio, in relazione all'esame del disegno di legge n. 3186-A, ha già espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte recanti disposizioni identiche o analoghe a quelle recate dagli emendamenti 2.0.13, 2.0.14 (limitatamente al comma 2), 2.0.15, 2.0.10 (testo 4), 1.0.2 e 2.0.16 (limitatamente al riferimento all'anno

2006), nonché parere contrario su disposizioni analoghe a quelle recate dalle proposte 2.0.7 e 2.0.17 (limitatamente ai rispettivi commi 4). Le proposte 2.0.5 e 2.0.6 (limitatamente al capoverso art. 2-*bis*, comma 1, secondo e terzo periodo) sembrano inoltre comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti.

Rileva inoltre l'esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.5 (che sopprime la facoltà del Ministro delegato al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione di avvalersi delle strutture di supporto esistenti); 2.4 (in ordine agli effetti sull'equilibrio dei bilanci della SIAE della soppressione delle relative attività svolte in regime di monopolio, ivi inclusa l'esclusiva in merito alla riscossione dei diritti d'autore); 2.0.1 (in relazione alla revisione della disciplina delle controversie in materia di quote latte); 2.0.2 (testo 2) (in ordine al quale occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista con le disposizioni che incrementano di un dirigente e di un consigliere speciale la dotazione di unità di personale dell'Ufficio per il federalismo amministrativo); 2.0.3 (che al comma 1 sopprime il meccanismo di modulazione delle spese sulla base del reddito in relazione alla ripartizione dello stanziamento per i contributi alle famiglie per le spese scolastiche e di cui occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate al comma 2); 2.0.4 (dei cui effetti occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata ed in relazione al quale non sussistono comunque nell'accantonamento richiamato risorse disponibili per l'anno 2006); 2.0.6 (in relazione alla capienza degli stanziamenti disposti a legislazione vigente per le opere pubbliche per la copertura degli oneri per le procedure di archeologia preventiva di cui al capoverso art. 2-*ter* e agli effetti sulla finanza regionale del capoverso art. 2-*quater*); 2.0.12 (di cui occorre valutare se l'autorizzazione per gli enti di ricerca ad utilizzare maggiori entrate per incentivi al personale sia suscettibile di determinare oneri anche oltre l'arco temporale cui le suddette maggiori entrate si riferiscono nonché se la norma sia suscettibile di ridurre eventuali risparmi in ordine ai trasferimenti a carico dello Stato previsti a legislazione vigente).

In relazione al comma 1 della proposta 2.0.8 (testo 2), ritiene necessario valutare se non sia suscettibile di determinare la creazione di posizioni in soprannumero nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo valutare l'introduzione di uno specifico riferimento ai limiti dei posti disponibili nella relativa pianta organica. Segnala inoltre che occorre verificare i possibili effetti finanziari correlati alla corresponsione di indennità ed ulteriori emolumenti aggiuntivi ai segretari comunali in disponibilità da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché dal trasferimento, disposto dal comma 3, delle corrispondenti risorse dell'Agenzia dei segretari comunali e provinciali. Infine fa presente che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) denuncia il ripetersi sempre più frequente di fenomeni di duplicazione e sovrapposizione di emendamenti, spesso proposti dallo stesso Governo, i quali, presentati con riferimento a determinati provvedimenti, ancorché abbiano ricevuto il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio, vengono ripresentati contemporaneamente o successivamente in altra sede, con testi identici o solo parzialmente modificati. Cita a tale proposito il caso dell'emendamento 2.0.8 (testo 2) relativo al disegno di legge n. 3400 in esame, praticamente identico alla proposta 15.0.100 (testo 2) del disegno di legge n. 3186-A sulla quale la Commissione ha appena reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Stigmatizza pertanto il ricorso a tale prassi, con la quale sembra si voglia aggirare surrettiziamente il controllo della Commissione bilancio sugli aspetti di carattere finanziario delle disposizioni normative, costringendo la Commissione stessa ad esaminare più volte i medesimi testi. Osserva, in particolare, che sarebbe opportuna a suo avviso una più rigorosa valutazione dell'omogeneità degli emendamenti rispetto alla materia dei provvedimenti in esame. Inoltre, allorché di un determinato emendamento vengano presentate nuove riformulazioni, ritiene corretto che il Governo provveda espressamente a ritirare gli eventuali testi precedenti a propria firma, onde fare chiarezza e snellire i lavori della Commissione.

Il sottosegretario VENTUCCI conviene con il senatore Morando sulla necessità di evitare la riproposizione di emendamenti identici o analoghi ad altri già esaminati dalla Commissione nei vari provvedimenti all'esame del Parlamento, confermando la volontà di procedere ad un migliore coordinamento tra i diversi Ministeri al fine di risolvere il problema. Per quanto concerne il caso specifico dell'emendamento 2.0.8 (testo 2), richiama tuttavia le considerazioni del Ministero dell'economia e delle finanze già svolte sull'analoga proposta 15.0.100 (testo 2) dell'atto Senato n. 3186-A, evidenziando che le stesse tengono conto della riformulazione del suddetto testo normativo, dando conto dei relativi effetti finanziari.

Infine, per quanto concerne l'ammissibilità di emendamenti sotto il profilo dell'omogeneità per materia, ricorda che tale questione è disciplinata dai Regolamenti parlamentari.

Il presidente AZZOLLINI concorda con il senatore Morando circa il ripetersi sempre più frequente di sovrapposizioni e duplicazioni di emendamenti che, già esaminati in determinate sedi, vengono poi riproposti nuovamente all'attenzione della Commissione bilancio in testi analoghi o addirittura identici. Poiché ciò determina inutili appesantimenti e rallentamenti dei lavori della Commissione, oltre ad impedire una corretta valutazione degli effetti delle norme esaminate da un testo all'altro, invita il Governo a provvedere, per quanto di propria competenza, mediante un migliore coordinamento tra i Ministeri responsabili dei vari provvedimenti e formalizzando altresì esplicitamente, in caso di riformulazioni di singole

proposte emendative, il ritiro delle precedenti versioni ormai superate. Infine, ricorda che la Commissione bilancio, pur tenendo nella dovuta considerazione le informazioni fornite dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, si riserva comunque nella propria autonomia di condividere o meno tali valutazioni, nell'ambito dei pareri da rendere sulle varie disposizioni normative esaminate per i profili di competenza.

Su proposta del PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la Sottocommissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,40.

464ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

(3186) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea in relazione al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che la proposta 3.200 recepisce la condizione espressa dalla Commissione a proposito dell'articolo 3, comma 1, del testo, occorre valutare se il subemendamento 3.200/1 sia suscettibile di superare i rilievi emersi in relazione all'articolo 3, comma 1, lettera c) del testo (su cui la Commissione bilancio ha già espresso una condizione soppressiva) prevedendo la possibilità di accorpamento dei capitoli di bilancio esclusivamente all'interno di ciascuna unità previsionale di base. Rileva inoltre l'esigenza di valutare se la formulazione della proposta 12.0.100 sia idonea ad escludere che si determini una riduzione delle entrate per il rilascio di concessioni edilizie relative alle opere ivi richiamate.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sulla proposta 3.200/1, senza tuttavia indicare l'articolo 81 della Costituzione, in quanto non appare suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato ma non si possono escludere effetti di cassa. Propone altresì di esprimere avviso contrario sulla proposta 12.0.100 ed avviso favorevole sulla proposta 3.200 in quanto recepisce le condizioni rese dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), convenendo con la proposta del Presidente sull'emendamento 3.200/1, rileva che esso non determina effetti finanziari negativi ancorché preveda una semplificazione in grado di accelerare i pagamenti degli enti interessati dalla norma.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime avviso conforme alla proposta del Presidente.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sull'emendamento 3.200, rilevando che lo stesso recepisce la condizione espressa dalla Commissione sul testo, nonché parere contrario sulla proposta 3.200/1 e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 12.0.100.».

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore (Parere alla 1ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che risultano ritirati gli emendamenti 2.4, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.10 (testo 4), 2.0.16, 2.0.7, 2.0.8 (testo 2) e 2.0.17. Esprime, pertanto, apprezzamento per il rispetto mostrato dal Governo anche nei confronti della Commissione bilancio, tenuto conto dei rilievi sollevati nella seduta antimeridiana in ordine alla duplicazione di emendamenti recanti l'introduzione di disposizioni identiche o analoghe in provvedimenti diversi. Invita poi il relatore ad illustrare gli emendamenti al disegno di legge in titolo, alla luce delle novità intervenute.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), nel prendere atto della decisione del Governo, si associa alle considerazioni del Presidente.

Il relatore NOCCO (*FI*), preso atto degli emendamenti ritirati e degli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in relazione al disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che le proposte 2.0.5 e 2.0.6 (limitatamente al capoverso art. 2-*bis*, comma 1, secondo e terzo periodo) sembrano comportare nuovi o maggiori oneri non quantificati né coperti. Riscontra, inoltre, l'esigenza di valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 1.5 (che sopprime la facoltà del Ministro delegato al coordinamento e alla verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione di avvalersi delle strutture di supporto esistenti); 2.0.1 (in relazione alla revisione della disciplina delle controversie in materia di quote latte); 2.0.2 (testo 2) (in ordine al quale occorre valutare la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista con le disposizioni che incrementano di un dirigente e di un consigliere speciale la dotazione di unità di personale dell'Ufficio per il federalismo amministrativo); 2.0.3 (che al comma 1 sopprime il meccanismo di modulazione delle spese sulla base del reddito in relazione alla ripartizione dello stanziamento per i contributi alle famiglie per le spese scolastiche e di cui occorre verificare la disponibilità delle risorse richiamate al comma 2); 2.0.4 (sul quale occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari connessi ed in relazione al quale non sussistono comunque nell'accantonamento richiamato risorse disponibili per l'anno 2006); 2.0.6 (in relazione alla capienza degli stanziamenti disposti, a legislazione vigente, per le opere pubbliche per la copertura degli oneri per le procedure di archeologia preventiva di cui al capoverso art. 2-*ter* e agli effetti sulla finanza regionale del capoverso art. 2-*quater*); 2.0.12 (di cui occorre valutare se l'autorizzazione per gli enti di ricerca ad utilizzare maggiori entrate per incentivi al personale sia suscettibile di determinare oneri anche oltre l'arco temporale cui le suddette maggiori entrate si riferiscono nonché se la norma sia suscettibile di ridurre eventuali risparmi in ordine ai trasferimenti a carico dello Stato previsti a legislazione vigente).

Per quanto concerne la proposta 1.0.2 (testo 2), riscontra poi l'esigenza di valutare se la deroga ivi disposta alla disciplina generale in materia di conferimento degli incarichi di dirigente sia suscettibile di determinare un incremento dei posti di dirigente ovvero un ampliamento della quota di incarichi che può essere conferita a personale esterno alla pubblica amministrazione. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il sottosegretario VENTUCCI, illustrando una nota pervenuta dalla Ragioneria generale dello Stato, conviene con l'avviso contrario sulle proposte 2.0.5 e 2.0.6. In particolare, su quest'ultimo emendamento rileva l'avviso contrario del Governo anche sui capoversi art. 2-*ter* e art. 2-*quater*, in quanto aventi effetti negativi per la finanza pubblica. Esprime, altresì, avviso contrario sull'emendamento 1.5, in quanto la soppressione dell'impiego delle strutture esistenti del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto

al comma 2 dell'articolo 1, renderebbe necessario l'utilizzo di nuove e maggiori risorse a carico del bilancio dello Stato. Dopo aver espresso avviso favorevole sulla proposta 2.0.1, osserva che la nuova formulazione della proposta 1.0.2 è stata indicata dalla Ragioneria generale dello Stato per superare i profili critici dell'emendamento stesso.

Si riserva, infine, di fornire ulteriori chiarimenti sulle altre proposte segnalate dal relatore nel prosieguo dei lavori.

Sulla proposta 2.0.6, il senatore EUFEMI (*UDC*) manifesta alcune perplessità sull'avviso contrario del Governo, in quanto ritiene che essa non produca effetti negativi per la finanza pubblica. Infatti, gli eventuali oneri derivanti dalle procedure di archeologia preventiva saranno ricompresi all'interno del costo complessivo delle opere da realizzare, ai sensi della legge n. 109 del 1994, cosiddetta «legge Merloni». Per altri versi, rileva che alle eventuali spese derivanti dalla verifica delle suddette procedure si può far fronte con le risorse umane e strumentali già a disposizione delle amministrazioni dello Stato.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che la proposta 1.0.2 (testo 2) è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, differenziandosi in modo significativo dall'analoga proposta 15.0.105 (testo 2), esaminata in occasione dell'esame del disegno di legge n. 3186-A e sulla quale la Commissione bilancio ha reso un parere non ostativo. In merito alle proposte 2.0.1 e 2.0.2 (testo 2), rileva che sia discutibile l'esclusione degli effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Sull'emendamento 2.0.6, rileva che esso risulta palesemente privo della necessaria copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI propone di esprimere avviso contrario sulle proposte 2.0.5, 2.0.6 e 1.5. Propone, altresì, di limitare la deroga prevista alla proposta 1.0.2 (testo 2) soltanto ai periodi dal primo al sesto del comma 7 dell'articolo 3 ivi citato. In particolare, sulla proposta 2.0.6, premessa la indiscussa rilevanza delle questioni di merito ad essa sottese, prende atto dell'avviso contrario espresso dalla Ragioneria generale dello Stato e fa presente che, ove adeguatamente riformulato e corredato di relazione tecnica, potrebbe essere rivalutato l'avviso della Commissione. Propone, infine, di esprimere avviso favorevole sulla restante proposta 2.0.1 e su quelle non segnalate dal relatore, in quanto prive di riflessi finanziari.

Stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame dei restanti emendamenti 2.0.2 (testo 2), 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.12 ad altra seduta.

Il sottosegretario VENTUCCI, intervenendo sull'emendamento 2.0.6, sottolinea l'importanza della proposta rilevando, tuttavia, l'esigenza che vengano trovate soluzioni idonee a superare i rilievi critici emersi dal dibattito.

Il RELATORE propone, quindi, di formulare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, ad eccezione delle proposte 2.0.2 (testo 2), 2.0.3, 2.0.4 e 2.0.12, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 1.0.2 (testo 2), condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "comma 7," delle seguenti: "primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo,". La Commissione esprime inoltre parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 2.0.5, 2.0.6 e 1.5 e parere di nulla osta sui restanti emendamenti esaminati.».

La Sottocommissione approva, infine, lo schema di parere proposto dal relatore e conviene di rinviare l'esame delle restanti proposte.

La seduta termina alle ore 16,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 19 maggio 2005, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Comunicazioni del Governo sul rapimento in Afghanistan della volontaria italiana Clementina Cantoni.
- II. Audizione, ai sensi dell'articolo 144-*quater*, comma 2, del Regolamento del Senato e dell'articolo 127-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, del commissario europeo per lo sviluppo e gli aiuti umanitari, Louis Michel.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 19 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame dell'atto:
 - Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 19 maggio 2005, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).

- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
(*Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004*).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 19 maggio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).
- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FABRIS e DENTAMARO. – Nuove norme in materia di *autocaravan* e modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (2363).

- PASQUINI ed altri. – Delega al Governo per la determinazione dei principi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada (826).
- MAGNALBÒ ed altri. – Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico (2575).
- CAMBER. – Modifica dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in materia di veicoli di interesse storico o collezionistico (2963).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).
- PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).
- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559).
- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).
- VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 19 maggio 2005, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli (3334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti

Giovedì 19 maggio 2005, ore 12

Commissione plenaria:

- Audizione del senatore a vita Oscar Luigi Scalfaro.